

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	19
COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	»	20
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	22
GIUSTIZIA (II)	»	25
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	34
DIFESA (IV)	»	35
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	44
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	64
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	77
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	88
AGRICOLTURA (XIII)	»	102
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	111
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	112

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	<i>Pag.</i>	113
COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA	»	114
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	115
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	116

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:	
Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi. C. 2012 Governo – Rel. Formisano (Parere alla Commissione VI) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	3
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo – Approvato dal Senato (Parere alla Commissione I) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione</i>)	10

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Giovedì 6 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Salvatore CICU.

La seduta comincia alle 10.

Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.

C. 2012 Governo – Rel. Formisano.
(Parere alla Commissione VI).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Aniello FORMISANO, *relatore*, dopo aver illustrato brevemente i contenuti del decreto-legge all'esame del Comitato, che

reca un complesso di interventi che incidono sulla materia tributaria, osserva come esso rechi un ambito applicativo solo parzialmente omogeneo, in quanto, alle materie che ne formano oggetto e alle finalità perseguite, non appaiono riconducibili le disposizioni, recate dall'articolo 5, commi 4, 5 e 6, che intervengono in materia di protezione civile.

Fa poi presente che sono proprio le disposizioni in materia di protezione civile a destare le maggiori perplessità in relazione agli ambiti di competenza del Comitato, in quanto, l'articolo 5, comma 5, nell'attribuire al Presidente della Regione Emilia-Romagna poteri derogatori dell'ordinamento, sembrerebbero presupporre non solo la dichiarazione dello stato di emergenza a seguito degli eccezionali eventi alluvionali occorsi nel territorio della provincia di Modena nei giorni dal 17 al 19 gennaio 2014, ma anche la nomina del Presidente stesso a Commissario straordinario. Mentre la dichiarazione dello stato di emergenza, seppur successiva rispetto all'emanazione del decreto-legge, è comunque intervenuta, non

risulta si sia ancora proceduto alla nomina del Presidente della Regione Emilia-Romagna a Commissario straordinario del Governo.

Passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2012 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il decreto-legge reca un complesso di interventi che incidono sulla materia tributaria, introducendo norme in tema di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale (articolo 1), in materia tributaria e contributiva (articolo 2) e in materia di adempimenti tributari e contributivi conseguenti all'evento alluvionale del 17 gennaio 2014 nella regione Emilia Romagna (articolo 3); gli articoli 4 e 5 intervengono infine, rispettivamente, in tema di copertura finanziaria e di entrata in vigore;

a tali ambiti materiali non risultano invece riconducibili le disposizioni, contenute ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 3, che intervengono, rispettivamente, in tema di classificazione dei rifiuti nelle zone colpite dall'alluvione del gennaio 2014, di poteri del Commissario delegato al ripristino della viabilità nelle strade interrotte o danneggiate per gli eventi alluvionali occorsi in Sardegna lo scorso novembre, e di trattamento economico del personale impiegato nella protezione civile, le quali, pur trovando menzione nella rubrica dell'articolo, non risultano contemplate né nell'intestazione né nel preambolo del decreto-legge;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

nel procedere a numerose modifiche della disciplina in vigore, il provvedimento in esame effettua generalmente gli opportuni coordinamenti con il previgente testo normativo, ricorrendo alla tecnica

della novellazione; un insufficiente coordinamento con le preesistenti fonti normative, in ragione del fatto che talune disposizioni intervengono su di esse mediante modifiche non testuali, si registra invece all'articolo 1, comma 2, che incide in via non testuale sull'ambito di applicazione delle novelle recate dal comma 1 del medesimo articolo al decreto-legge n. 167 del 1990, in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero; all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), che amplia in maniera non testuale l'ambito di applicazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 346, lettera *e*), della legge n. 244 del 2007, in materia di assunzioni nell'Agenzia delle dogane e all'articolo 2, comma 3, che, nell'intervenire in materia di riduzione dei premi e dei contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, fa sistema con le previsioni dell'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

inoltre, il decreto-legge, all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 3, comma 6, che – rispettivamente – modificano in più punti ed integrano la recente legge di stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) interviene su leggi di recentissima approvazione, integrando così una modalità di produzione normativa, che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, mal si concilia con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente;

sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni:

il decreto-legge, all'articolo 2, comma 4, reca una disposizione in materia di tributi applicabili alle stazioni radioelettriche avente la forma di norma di interpretazione autentica, che dovrebbe essere riformulata in termini di novella, anche tenuto conto che, intervenendo in materia tributaria, a norma del combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, dello statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212), non potrebbe comunque produrre effetti *ex tunc* (l'articolo 1, comma 2, della succitata legge

recita infatti: «*L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica*»; il successivo articolo 3, comma 1, dispone invece che: «*Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono*»);

il decreto-legge, all'articolo 3, comma 1, con riguardo agli eccezionali eventi alluvionali occorsi nel territorio della provincia di Modena nei giorni dal 17 al 19 gennaio 2014, interviene «*Nelle more della procedura volta alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225*». Essendo nel frattempo intervenuta, in data 31 gennaio 2014, la delibera del Consiglio dei ministri con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza e tenuto conto che il successivo comma 5, nell'affidare competenze derogatorie dell'ordinamento al Presidente della Regione Emilia Romagna in tema di smaltimento dei rifiuti causati dall'alluvione, sembrerebbe presupporre, non solo la dichiarazione dello stato di emergenza, ma anche la nomina del Presidente a Commissario straordinario del Governo per l'alluvione, appare necessario che la norma provveda a specificare che il Presidente della Regione Emilia Romagna è chiamato ad esercitare le funzioni di Commissario, eventualmente demandando a successivo decreto del Presidente della Repubblica il compito di specificare i poteri allo stesso assegnati e la relativa durata in carica, oppure provvedendovi con la stessa disposizione in commento;

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

il decreto-legge, all'articolo 1, comma 2, prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, cui si affida il compito di stabilire criteri e

modalità di ripartizione delle somme agli enti beneficiari delle disponibilità affluite al bilancio dello Stato a norma del medesimo comma, in luogo di un decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, demandando così ad un atto di natura politica la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria (avente la forma del regolamento ministeriale);

inoltre, all'articolo 2, comma 6, nell'assegnare al Presidente della società ANAS Spa, nella sua qualità di Commissario delegato al ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate per gli eventi alluvionali occorsi in Sardegna nel mese di novembre del 2013, poteri, anche derogatori dell'ordinamento, «*definiti con ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni*», reca una disposizione di cui andrebbe valutata la coerenza con il sistema delle fonti del diritto, laddove affida ad una fonte sotto ordinata alla legge il compito di individuare le disposizioni di legge derogabili da parte del Commissario delegato;

infine, il disegno di legge non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) ed è sprovvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); alla relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione è allegata una tautologica dichiarazione di esenzione dall'obbligo di redigerla;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

per quanto detto in premessa e tenuto conto della giurisprudenza costituzionale, si sopprimano le disposizioni con-

tenute all'articolo 3, commi 5, 6 e 7, le quali appaiono estranee rispetto all'oggetto e alle finalità del decreto;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

all'articolo 2, comma 4, si riformuli la disposizione di interpretazione autentica ivi contenuta in termini di novella all'articolo 160 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003;

per quanto detto in premessa, si provveda ad integrare la disposizione contenuta all'articolo 3, comma 5, specificando che il Presidente della Regione Emilia Romagna è chiamato ad esercitare le funzioni di Commissario straordinario per l'alluvione occorsa nel territorio della provincia di Modena nel mese di gennaio 2014, eventualmente demandando a successivo decreto del Presidente della Repubblica il compito di specificare i poteri allo stesso assegnati e la relativa durata in carica, oppure provvedendovi direttamente e nel contempo indicando nel dettaglio le norme in materia di rifiuti cui questi è autorizzato a derogare;

all'articolo 3, comma 6, che, con disposizione di dubbia coerenza con il sistema delle fonti, assegna al Presidente della società ANAS Spa poteri, anche derogatori dell'ordinamento, « definiti con ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile », si provveda – nel caso di mancato accoglimento della condizione soppressiva del comma – ad integrare la disposizione in questione, individuando le disposizioni di legge derogabili da parte del Commissario delegato.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, all'articolo 1, comma 2, si dovrebbe prevedere,

in luogo di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'adozione di un regolamento ministeriale (decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze);

per quanto detto in premessa, si dovrebbero riformulare in termini di novella le disposizioni contenute all'articolo 1, comma 2, all'articolo 1, comma 3, lettera b), e all'articolo 2, comma 3. ».

Andrea GIORGIS, intervenendo in relazione al rilievo formulato nella proposta di parere in merito alla norma di interpretazione autentica di disposizioni tributarie nel settore delle telecomunicazioni, contenuta all'articolo 2, comma 4, reputa eccessivo che esso abbia la veste di una condizione. Per quanto la materia sia assai delicata e complessa e, in relazione ad essa, sia difficoltoso esprimere orientamenti sulla base di criteri certi, reputa che l'attribuzione di effetti retroattivi ad una norma tributaria debba certamente ritenersi inopportuna ma non illegittima. Diversamente, si eleverebbe una fonte di rango ordinario a parametro di valutazione della legittimità di norme par ordinate, laddove, nel caso all'esame, ciò che viene in causa, non è la legittimità della norma, ma il suo contenuto. Tanto più che, la portata retroattiva della norma in oggetto potrebbe trovare la sua *ratio* proprio nella necessità di dirimere dubbi interpretativi, in relazione ai quali una novella, producendo effetti *ex nunc*, sarebbe inutile.

Per tali ragioni, propone di derubricare il rilievo riferito all'articolo 2, comma 4, da condizione in osservazione.

Renato BALDUZZI, intervenendo anch'egli con riferimento alla norma di interpretazione autentica contenuta all'articolo 2, comma 4, concorda con quanto rimarcato dal collega Giorgis. Ritiene infatti non possa farsi assurgere lo Statuto del contribuente a parametro per la valutazione della legittimità di altre disposizioni di rango primario, non avendo esso rango sovraordinato.

Con riferimento poi all'annosa questione della mancata allegazione, da parte

degli uffici ministeriali, delle relazioni sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) a corredo del decreto-legge, le quali, anche oggi, si sarebbero rivelate utilissimo strumento di comprensione della *ratio* delle norme e, in particolare, di quella contenuta all'articolo 2, comma 4, su cui si era soffermato in precedenza, propone che la presidenza del Comitato rinnovi le proprie doglianze alla Presidente della Camera, al fine di provocarne un ulteriore intervento sollecitatorio nei confronti del Governo.

A tale proposito, poiché l'obbligo di allegazione di tali relazioni è previsto in atti che il Governo stesso ha adottato, quali la direttiva del Presidente del Consiglio in data 10 settembre 2008 e il regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, il mancato rispetto di tali prescrizioni proprio da parte del Governo appare ancor più paradossale.

Salvatore CICU, *presidente*, pur condividendo le osservazioni dei colleghi Giorgis e Balduzzi che, nel caso di specie sono certamente pertinenti, osserva tuttavia che la legge n. 212 del 2000 – il così detto *statuto del contribuente* – rappresenta, per giurisprudenza costante del Comitato, uno dei parametri alla luce dei quali vengono esaminati gli atti sottoposti al suo esame. Tale legge, al pari della legge n. 400 del 1988, è infatti una fonte che interviene sulle regole della produzione normativa, la cui osservanza il Comitato è chiamato a verificare. Né il mancato rispetto di tale parametro determina un giudizio di illegittimità delle norme all'attenzione dell'organo poiché un giudizio di tal fatta non compete al Comitato per la legislazione ma alla Commissione Affari Costituzionali.

Marilena FABBRI rileva un'incongruenza nella proposta di parere, laddove, dapprima si richiede la soppressione del comma 5 dell'articolo 5 in quanto incidente su ambiti materiali estranei rispetto alla materia tributaria, e poi se ne richiede

anche l'integrazione con la previsione della nomina del Presidente della Regione Emilia-Romagna a Commissario straordinario del Governo.

Aniello FORMISANO, *relatore*, replicando alla collega Fabbri, precisa che la condizione con la quale si chiede la riformulazione del comma 5 dell'articolo 5, deve intendersi subordinata al mancato recepimento della condizione soppressiva del medesimo comma. Preannunzia dunque che integrerà la proposta di parere inserendovi una precisazione in tal senso. Ritenendo inoltre pienamente condivisibili le obiezioni sollevate dai colleghi Giorgis e Balduzzi in merito all'eccessiva severità del rilievo proposto in merito alla disposizione di interpretazione autentica contenuta all'articolo 2, comma 4, si dichiara favorevole a derubricarlo da condizione in osservazione.

Alla luce del dibattito svolto, formula quindi la seguente nuova proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2012 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il decreto-legge reca un complesso di interventi che incidono sulla materia tributaria, introducendo norme in tema di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale (articolo 1), in materia tributaria e contributiva (articolo 2) e in materia di adempimenti tributari e contributivi conseguenti all'evento alluvionale del 17 gennaio 2014 nella regione Emilia Romagna (articolo 3); gli articoli 4 e 5 intervengono infine, rispettivamente, in tema di copertura finanziaria e di entrata in vigore;

a tali ambiti materiali non risultano invece riconducibili le disposizioni, contenute ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 3, che intervengono, rispettivamente, in tema di classificazione dei rifiuti nelle zone colpite

dall'alluvione del gennaio 2014, di poteri del Commissario delegato al ripristino della viabilità nelle strade interrotte o danneggiate per gli eventi alluvionali occorsi in Sardegna lo scorso novembre, e di trattamento economico del personale impiegato nella protezione civile, le quali, pur trovando menzione nella rubrica dell'articolo, non risultano contemplate né nell'intestazione né nel preambolo del decreto-legge;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

nel procedere a numerose modifiche della disciplina in vigore, il provvedimento in esame effettua generalmente gli opportuni coordinamenti con il previgente tessuto normativo, ricorrendo alla tecnica della novellazione; un insufficiente coordinamento con le preesistenti fonti normative, in ragione del fatto che talune disposizioni intervengono su di esse mediante modifiche non testuali, si registra invece all'articolo 1, comma 2, che incide in via non testuale sull'ambito di applicazione delle novelle recate dal comma 1 del medesimo articolo al decreto-legge n. 167 del 1990, in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero; all'articolo 1, comma 3, lettera b), che amplia in maniera non testuale l'ambito di applicazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge n. 244 del 2007, in materia di assunzioni nell'Agenzia delle dogane e all'articolo 2, comma 3, che, nell'intervenire in materia di riduzione dei premi e dei contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, fa sistema con le previsioni dell'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

inoltre, il decreto-legge, all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 3, comma 6, che – rispettivamente – modificano in più punti ed integrano la recente legge di stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) interviene su leggi di recentissima approvazione, integrando così una modalità di produzione normativa, che, secondo

i costanti indirizzi del Comitato, mal si concilia con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente;

sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni:

il decreto-legge, all'articolo 2, comma 4, reca una disposizione in materia di tributi applicabili alle stazioni radioelettriche avente la forma di norma di interpretazione autentica, che dovrebbe essere riformulata in termini di novella, anche tenuto conto che, intervenendo in materia tributaria, a norma del combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, dello statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212), non potrebbe comunque produrre effetti *ex tunc* (l'articolo 1, comma 2, della succitata legge recita infatti: « *L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica* »); il successivo articolo 3, comma 1, dispone invece che: « *Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono* »);

il decreto-legge, all'articolo 3, comma 1, con riguardo agli eccezionali eventi alluvionali occorsi nel territorio della provincia di Modena nei giorni dal 17 al 19 gennaio 2014, interviene « *Nelle more della procedura volta alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225* ». Essendo nel frattempo intervenuta, in data 31 gennaio 2014, la delibera del Consiglio dei ministri con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza e tenuto conto che il successivo comma 5, nell'affidare competenze derogatorie dell'ordinamento al Presidente della Regione Emilia Romagna in tema di smaltimento dei rifiuti causati dall'alluvione, sembrerebbe presupporre, non solo la dichiarazione dello stato di

emergenza, ma anche la nomina del Presidente a Commissario straordinario del Governo per l'alluvione, appare necessario che la norma provveda a specificare che il Presidente della Regione Emilia Romagna è chiamato ad esercitare le funzioni di Commissario, eventualmente demandando a successivo decreto del Presidente della Repubblica il compito di specificare i poteri allo stesso assegnati e la relativa durata in carica, oppure provvedendovi con la stessa disposizione in commento;

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

il decreto-legge, all'articolo 1, comma 2, prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, cui si affida il compito di stabilire criteri e modalità di ripartizione delle somme agli enti beneficiari delle disponibilità affluite al bilancio dello Stato a norma del medesimo comma, in luogo di un decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, demandando così ad un atto di natura politica la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria (avente la forma del regolamento ministeriale);

inoltre, all'articolo 2, comma 6, nell'assegnare al Presidente della società ANAS Spa, nella sua qualità di Commissario delegato al ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate per gli eventi alluvionali occorsi in Sardegna nel mese di novembre del 2013, poteri, anche derogatori dell'ordinamento, « definiti con ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni », reca una disposizione di cui andrebbe valutata la coerenza con il sistema delle fonti del diritto, laddove affida ad una fonte sotto ordinata alla legge il compito di individuare le disposizioni di legge derogabili da parte del Commissario delegato;

infine, il disegno di legge non è corredato della relazione sull'analisi tec-

nico-normativa (ATN) ed è sprovvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); alla relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione è allegata una tautologica dichiarazione di esenzione dall'obbligo di redigerla;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

per quanto detto in premessa e tenuto conto della giurisprudenza costituzionale, si sopprimano le disposizioni contenute all'articolo 3, commi 5, 6 e 7, le quali appaiono estranee rispetto all'oggetto e alle finalità del decreto;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, si provveda ad integrare la disposizione contenuta all'articolo 3, comma 5, ove non si intenda sopprimerla, specificando che il Presidente della Regione Emilia Romagna è chiamato ad esercitare le funzioni di Commissario straordinario per l'alluvione occorsa nel territorio della provincia di Modena nel mese di gennaio 2014, eventualmente demandando a successivo decreto del Presidente della Repubblica il compito di specificare i poteri allo stesso assegnati e la relativa durata in carica, oppure provvedendovi direttamente e nel contempo indicando nel dettaglio le norme in materia di rifiuti cui questi è autorizzato a derogare;

all'articolo 3, comma 6, che, con disposizione di dubbia coerenza con il sistema delle fonti, assegna al Presidente della società ANAS Spa poteri, anche derogatori dell'ordinamento, « definiti con ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile », si provveda – nel caso di mancato accoglimento della condizione soppressiva del comma – ad integrare la

disposizione in questione, individuando le disposizioni di legge derogabili da parte del Commissario delegato.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, all'articolo 1, comma 2, si dovrebbe prevedere, in luogo di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'adozione di un regolamento ministeriale (decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze);

per quanto detto in premessa, si dovrebbero riformulare in termini di novella le disposizioni contenute all'articolo 1, comma 2, all'articolo 1, comma 3, lettera b), e all'articolo 2, comma 3;

all'articolo 2, comma 4, si dovrebbe riformulare la disposizione di interpretazione autentica ivi contenuta in termini di novella all'articolo 160 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003. ».

Il Comitato approva la proposta di parere riformulata dal relatore.

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS,
COMMA 1, DEL REGOLAMENTO**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2027 Governo – Approvato dal Senato.

(Parere alla Commissione I).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Renato BALDUZZI, *relatore*, ricorda che il decreto legge all'esame del Comitato si iscrive nel novero dei cosiddetti decreti

« milleproroghe », vale a dire quei provvedimenti che, con cadenza annuale, vengono presentati alla conversione delle Camere, allo scopo di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo o di incidere su situazioni esistenti che richiedono interventi regolatori di natura temporale. Secondo l'insegnamento della Corte costituzionale, tali provvedimenti, anche se attengono ad oggetti e materie diversi, possono essere considerati omogenei, purché rispondano alla suddetta *ratio* unitaria di ordine temporale.

Ciò posto, ritiene che non sussistano particolari problemi a riconoscere che il provvedimento all'esame presenta una sua omogeneità di fondo, in quanto reca disposizioni che, risultando legate tra loro dalla comune funzione di prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti, ovvero di introdurre regimi transitori, appaiono omogenee dal punto di vista funzionale. Tuttavia, proprio perché l'omogeneità del decreto legge risiede nella suddetta specifica funzione che accomuna le sue norme, tale caratteristica va esclusa nel caso di talune sue disposizioni (sono in tutto cinque) che, in quanto volte unicamente ad introdurre discipline di ordine sostanziale o meramente ordinamentali, appaiono estranee alle finalità del provvedimento.

Segnala, poi, che il decreto-legge reca sia disposizioni che riprendono i contenuti di norme introdotte durante l'esame parlamentare del decreto n. 126 del 2013 (cosiddetto decreto « salva Roma », non convertito in legge), sia disposizioni riproduttive di norme presenti nel testo originario dello stesso decreto legge. Quanto al primo tipo di disposizioni, fa presente che la loro reiterazione non pone particolari problematiche, potendo anzi la loro riproposizione anche essere considerata un segno di attenzione del Governo nei confronti del Parlamento. Ritiene invece che un discorso più articolato vada fatto riguardo al secondo tipo di disposizioni. Dopo aver ricordato come la Corte costituzionale abbia ammesso la possibilità di

riprodurre, con un nuovo decreto, i contenuti normativi di un decreto non convertito, purché il nuovo decreto risulti fondato su autonomi e pur sempre straordinari motivi di necessità ed urgenza, osserva che nel preambolo del decreto-legge non risultano indicazioni in proposito. Fa però presente che nel caso di specie va tenuto anche conto della lettera inviata dal Presidente della Repubblica al Presidente del Consiglio e ai Presidenti delle Camere in occasione della mancata conversione del decreto-legge «salva Roma», nella quale ha tenuto a ricordare l'avviso, espresso in altra occasione, secondo il quale, in caso di mancata conversione conseguente ad intervento del Capo dello Stato, sarebbe possibile una, sia pur parziale, reiterazione, qualora questa tenga conto dei motivi posti alla base delle eccezioni che hanno portato alla richiesta di riesame.

Fa poi presente che la proposta di parere che ha predisposto contiene una nutrita elencazione di mancati coordinamenti con le preesistenti fonti normative, alcuni dei quali sono a suo avviso forieri di future difficoltà applicative, in particolare in quei casi in cui alla proroga di preesistenti disposizioni fatta mediante una modifica non testuale si accompagna anche l'introduzione di contenuti sostanziali, dando luogo ad una sorta di quadro normativo fondato su sabbie mobili. Nell'ambito dei rilievi concernenti i rapporti con la normativa vigente, segnala in particolare quello relativo all'articolo 1, comma 9, che dispone la proroga di un termine per l'adozione di un DPCM volto a risolvere una problematica, relativa al personale delle università, che peraltro sembrerebbe essere già stata superata da altro provvedimento legislativo intervenuto nel 2012. Si tratta, a suo parere, di un caso emblematico di mancato coordinamento tra gli uffici legislativi. Degno di particolare attenzione è anche l'articolo 13, comma 2, volto ad attribuire poteri sostitutivi ai Prefetti in merito all'obbligo di effettuare adempimenti conformi alla normativa comunitaria, per quel che riguarda la mancata istituzione o designa-

zione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale e la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014. Si tratta di un intervento, disposto peraltro in maniera non testuale, che non sembra contribuire alla coerenza complessiva di un comparto normativo, quello dei servizi pubblici locali, caratterizzato da una continua successione di norme, cui si sono intrecciati, in tempi recenti, anche un referendum popolare e sentenze della Corte costituzionale.

Quanto al profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni, evidenzia innanzitutto come alcune delle proroghe recate dal provvedimento, intervenendo su termini già scaduti, siano in realtà dei differimenti. Sono presenti poi disposizioni che, perpetuando una lunga catena di proroghe susseguitesì ininterrottamente per molti anni, potrebbero definirsi «anose», tra le quali non mancano proroghe di regimi derogatori relativi a gestioni commissariali, in vigore anche da vent'anni. Talune di esse si prestano a più di una perplessità, soprattutto allorquando investono una data disciplina che la Corte costituzionale può aver giudicato legittima proprio perché avente natura transitoria. Quanto alle disposizioni che intervengono a prorogare il termine per l'adozione di provvedimenti applicativi di norme preesistenti, rileva che esse portano a interrogarsi sulle ragioni per cui tali norme, pur vigenti da tempo, non abbiano mai trovato attuazione.

Con riguardo alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 6, fa presente che esse, oltre ad agire su un regime derogatorio rispetto al sistema delle fonti, prorogando il termine per l'adozione di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in luogo di regolamenti di delegificazione, attribuiscono ad un atto di natura politica, quale il DPCM, la possibilità di derogare a fonti di rango primario, nel contesto della riserva di legge, sia pur relativa, di cui all'articolo 95, terzo comma, della Costituzione, ai sensi del quale «la legge [...] determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri». A ciò segue il rischio che la disci-

plina dell'organizzazione dei ministeri venga completamente spostata nell'area di intervento delle fonti non legislative. Una ulteriore criticità consegue poi dalla constatazione che l'adempimento cui le stesse previsioni si riferiscono ai fini dell'applicazione della proroga è un atto meramente interno al procedimento di adozione dei suddetti decreti, non soggetto a pubblicità e dunque non verificabile, rappresentato dalla avvenuta trasmissione, entro il termine del 31 dicembre 2013, al Ministro per la pubblica amministrazione, degli schemi relativi ai citati regolamenti.

Pur non essendo stupito che, nella presente circostanza, trattandosi di un provvedimento che, per sua natura, è volto ad assemblare oggetti diversi, non si sia provveduto alla allegazione al testo dell'AIR e dell'ATN, ribadisce il suo personale convincimento sull'utilità di una loro predisposizione anche successivamente all'emanazione del decreto-legge.

Passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2027 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il provvedimento, che si compone di diciassette articoli, tre dei quali inseriti nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni che intervengono, come fisiologicamente accade per i decreti-legge così detti "mille proroghe", su numerosi ambiti materiali, ma che risultano legate tra loro dalla comune funzione di prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti, ovvero di introdurre regimi transitori;

fanno eccezione le disposizioni contenute all'articolo 6, commi 4 e 5, che intervengono in tema di progetto bandiera "Super B Factory"; all'articolo 8, comma 2, che reca un finanziamento in favore della società Italia Lavoro S.p.a., all'articolo 9, comma 9, che interviene sul finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza

complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche; all'articolo 9, comma 13, che interviene nelle more del perfezionamento della revisione delle strutture organizzative dei ministeri; all'articolo 9, comma 14, che dispone, con norma di carattere sostanziale, l'equipollenza tra l'esame di idoneità professionale previsto dal decreto legislativo n. 39 del 2010 e l'esame per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili; in proposito, si ricorda che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, richiamando al riguardo quanto già statuito nelle sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, ha individuato, « *tra gli indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza di provvedere, la evidente estraneità della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto-legge in cui è inserita* », nonché rispetto all'intestazione del decreto e al preambolo;

sotto il profilo dei limiti di contenuto dei decreti-legge:

il decreto-legge, in aggiunta a disposizioni che riprendono i contenuti di norme introdotte durante l'esame parlamentare del decreto n. 126 del 2013, non convertito in legge (contenute all'articolo 1, comma 14, all'articolo 6, commi 4, 5 e 6, all'articolo 9, commi 7, 8, 10, 11, 12 e 13, e all'articolo 11, commi 1 e 2), reca altresì disposizioni riprodotte di norme presenti nel testo del succitato decreto-legge come licenziato dal Consiglio dei ministri: si tratta, in particolare, dell'articolo 8, comma 2, sul finanziamento di Italia Lavoro S.p.A, che riprende i contenuti dell'articolo 2, comma 17, e dell'articolo 9, comma 15, sulla Carta acquisti, che riprende i contenuti dell'articolo 2, commi 7 e 8;

in relazione a tali ultime disposizioni, si osserva che nel preambolo del decreto-legge non risultano indicati i nuovi motivi di necessità e di urgenza che ne hanno determinato la reiterazione, ancorché, se-

condo la giurisprudenza costituzionale, solo ove essi ricorrano si può superare il limite al divieto di reiterazione dei decreti-legge. Va tuttavia segnalato, come anche ricordato dal Capo dello Stato, da ultimo, con lettera inviata al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle Camere lo scorso 27 dicembre (proprio in relazione alla mancata conversione del decreto-legge n. 126 del 2013), che, ove ad una richiesta di riesame dei contenuti di un decreto-legge da parte del Presidente della Repubblica ovvero all'impossibilità di procedere alla sua conversione a causa dei rilievi avanzati dallo stesso, ne consegue la decadenza, potrebbe procedersi comunque ad una parziale reiterazione dei contenuti del provvedimento decaduto, purché essa tenga conto dei motivi posti alla base della richiesta avanzata dal Capo dello Stato;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame non sempre effettua gli opportuni coordinamenti con le preesistenti fonti normative, sulle quali talvolta interviene mediante modifiche non testuali. Numerosi interventi di proroga o differimento di termini (si vedano, ad esempio, l'articolo 1, commi 5, 6, 9, 13 e 14; l'articolo 2, commi 2-ter, 3, 5 e 8; l'articolo 3, commi 1 e 1-bis; l'articolo 3-bis, comma 1; l'articolo 4, commi 3, 7, 8, 8-ter e 8-quater; l'articolo 6, comma 6-bis; l'articolo 8, commi 2 e 2-bis; l'articolo 9, commi 7, 8-bis, 9, 12 e 15-ter; l'articolo 10, comma 1; l'articolo 11, comma 1; l'articolo 13, comma 1) vengono infatti disposti senza novellare il termine precedentemente previsto, talora integrando la proroga o il differimento con aggiunte di natura sostanziale;

un ulteriore difetto di coordinamento con l'ordinamento vigente si rinviene all'articolo 1, comma 9, che dispone la proroga al 30 giugno 2014 del termine per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale ridefinire, per il triennio 2014-2016, la disciplina per l'individuazione della misura

delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e per il conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato nelle università a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 49 del 2012. Poiché in materia è successivamente intervenuto l'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, che ha disposto che, a decorrere dal 2012, all'attribuzione del contingente di assunzioni spettante a ciascuna università si provveda con decreto ministeriale, la necessità di prorogare il termine per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sembrerebbe dunque superata;

il provvedimento interviene su settori disciplinari che hanno formato oggetto, anche in tempi molto recenti, di una profonda stratificazione normativa, accrescendo la profonda instabilità delle normative di riferimento; ad esempio, all'articolo 13, comma 2, in materia di servizi pubblici locali, attribuisce poteri sostitutivi ai Prefetti in merito all'obbligo di effettuare adempimenti conformi alla normativa comunitaria, per quel che riguarda la mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale e la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014. Tali previsioni integrano, peraltro in maniera non testuale, un comparto normativo caratterizzato da una continua successione di provvedimenti normativi, a partire dall'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, cui si sono intrecciati, in tempi recenti, un referendum popolare e quattro sentenze della Corte costituzionale che hanno dichiarato illegittime talune previsioni in materia;

sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni:

il provvedimento reca alcune norme i cui effetti finali appaiono destinati a prodursi in un momento significativamente distanziato nel tempo rispetto alla loro entrata in vigore, in quanto prorogano termini che risultano assai lontani dalla scadenza (si vedano l'articolo 1, comma 11, lettere a), b) e b-bis), che proroga

termini la cui scadenza è prevista per il 2015, e l'articolo 3-*bis*, comma 1, che proroga termini in materia di giustizia destinati a scadere il 13 settembre 2015); in relazione alle succitate disposizioni, appare dubbia la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della « *immediata applicabilità* » delle misure disposte dal decreto, nonché agli stessi presupposti di necessità e urgenza del provvedimento;

inoltre, il decreto-legge interviene in più punti, con efficacia retroattiva, a differire termini scaduti; ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 1, comma 2, che differisce un termine in materia di disciplina applicabile al personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocato in posizione di comando o fuori ruolo, venuto a scadenza il 31 dicembre 2012; all'articolo 3, comma 1-*bis*, che differisce ulteriormente il termine per l'operatività della centrale di committenza unica per i piccoli comuni, facendo nel contempo salvi i bandi e gli avvisi di gara nel frattempo pubblicati; all'articolo 3, comma 2, che differisce un termine scaduto al 31 dicembre 2012, in materia di impiego delle guardie giurate a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria; all'articolo 3, comma 4, che differisce al 31 dicembre 2014 il termine, scaduto il 31 dicembre 2012, per il mantenimento delle risorse finanziarie per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato ed assegnate alle contabilità speciali, intestate ai commissari di alcune province; all'articolo 4, comma 2, che differisce un termine, più volte prorogato e venuto a scadenza il 31 dicembre 2012, in materia di diritti aeroportuali; all'articolo 5, comma 1, che differisce al 1° luglio 2014 il termine, scaduto il 1° gennaio 2013, in materia di produzione della « mozzarella di bufala campana »; all'articolo 7, comma 1, che interviene in via retroattiva sulla data di entrata in vigore (fissata al 1° gennaio 2013) del nuovo metodo volto a sostituire l'attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco, differendola al 1° gennaio 2015; all'articolo 7, comma 1-*bis*, che differisce dal 31

maggio 2013 al 30 giugno 2014 il termine per l'aggiornamento del nomenclatore tariffario per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché all'articolo 9, comma 15-*ter*, che differisce ulteriormente e in via non testuale il termine, previsto dall'articolo 6-*bis*, comma 1, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e scaduto al 1° gennaio 2013, in materia di procedure di acquisizione, da parte delle stazioni appaltanti, della documentazione comprovante il possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di gara;

il decreto-legge reca altresì disposizioni di carattere temporaneo di cui andrebbe valutata la trasformazione a regime, in quanto, a seguito di successive proroghe, si applicano ininterrottamente da numerosi anni. Ad esempio, il già richiamato articolo 1, comma 11, lettere a) e b), in materia di avanzamento al grado di colonnello e di colonnello del Corpo della Guardia di finanza, proroga al 2018 l'applicazione di regimi transitori in vigore sin dal 2002, mentre l'articolo 3, comma 1, proroga in maniera non testuale, per l'anno 2014, l'applicazione di disposizioni transitorie in materia di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio (articolo 1, comma 1-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314), in vigore dal 2005;

il decreto-legge proroga inoltre in più punti il termine iniziale di entrata in vigore di discipline a regime che avrebbero dovuto trovare applicazione già da alcuni anni (si vedano, ad esempio, l'articolo 2-*bis* che, in attesa di una riforma organica della magistratura onoraria, proroga di un ulteriore anno il mandato dei giudici onorari di tribunale, dei vice procuratori onorari e dei giudici di pace « *comunque non oltre il 31 dicembre 2015* » ed integrando una catena di proroghe intervenute, con cadenza pressoché annuale, sin dal 2003; l'articolo 4, comma 7, che prevede l'ulteriore proroga, per un periodo non superiore a dodici mesi, della durata

della vita tecnica complessiva degli impianti funiviari, previa verifica degli organi di controllo, fissata da un decreto ministeriale in data 2 gennaio 1985 e poi più volte prorogata; l'articolo 10, comma 1, che proroga, in maniera non testuale, la decorrenza della disciplina recata dall'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in materia di rifiuti non ammessi in discarica, che avrebbe dovuto trovare applicazione dal 1° gennaio 2007; si veda, infine, l'articolo 11, comma 1, che proroga al 31 dicembre 2014 il termine – originariamente fissato al 31 dicembre 1999 per alcune prescrizioni ed al 2002 per le rimanenti prescrizioni – di adeguamento alla normativa di prevenzione degli incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto);

altre disposizioni intervengono poi a prorogare il termine per l'adozione di provvedimenti applicativi di norme preesistenti che, conseguentemente, pur vigendo da tempo, non hanno mai trovato attuazione. In proposito, si vedano, ad esempio, l'articolo 4, comma 1, che novella l'articolo 15, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge n. 216 del 2011, differendo dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2014 il termine per l'emanazione del regolamento ministeriale recante la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico; l'articolo 4, comma 2, che novella l'articolo 21-*bis*, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 248 del 2007, differendo dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2014 il termine per l'adozione dei decreti riguardanti l'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali previsti dall'articolo 10, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; l'articolo 7, comma 1-*bis*, che differisce dal 31 maggio 2013 al 30 giugno 2014 il termine per l'aggiornamento del nomenclatore tariffario di cui all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332; l'articolo 8, comma 2-*bis*, che agisce nelle more dell'adeguamento (per il quale non è previsto alcun termine) della disciplina dei fondi di solidarietà, da operare, a norma dell'arti-

colo 3, comma 42, della legge n. 92 del 2012, con « *decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, da stipulare tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale* » e l'articolo 9, comma 15, che interviene « *nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi* », il cui bando è stato pubblicato sul sito internet della Consip il 17 ottobre 2013, nel frattempo prorogando il contratto in essere « *fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore* »;

alcune disposizioni intervengono inoltre a prorogare disposizioni aventi carattere derogatorio. A titolo esemplificativo, all'articolo 1, il comma 1, in materia di qualifiche dei Vigili del fuoco, differisce l'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 79 del 2012, che derogano alle procedure ordinarie di accesso alle qualifiche stesse; il comma 5 proroga la deroga al blocco del *turn over* in ambito pubblico; all'articolo 2, il comma 6 proroga l'autorizzazione all'impiego di personale militare per la sicurezza del territorio del Comune dell'Aquila, concessa dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009 n. 3754, in deroga all'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 92 del 2008; all'articolo 9, il comma 3 proroga al 31 dicembre 2014 la disciplina derogatoria disposta dall'articolo 8, comma 30, del decreto-legge n. 201 del 2011, concernente il regime di opponibilità della cessione del credito, quale garanzia da fornire alla Banca d'Italia per finanziamenti alle banche; il comma 10 proroga a tutto il 2015 la possibilità per le amministrazioni centrali di procedere, con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, in deroga a quanto previsto in materia di flessibilità delle dotazioni di

bilancio dall'articolo 23 della legge di contabilità pubblica (legge n. 196 del 2009); all'articolo 13, il comma 1, in materia di servizi pubblici locali, in deroga alle disposizioni dell'articolo 34, comma 21, del decreto-legge n. 179 del 2012, che richiede agli enti che hanno affidato servizi pubblici locali non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea di adeguarsi entro il termine del 31 dicembre 2013, proroga tale termine fino al 31 dicembre 2014;

né mancano proroghe di regimi derogatori relativi a gestioni commissariali, in vigore anche da vent'anni (si vedano l'articolo 4, comma 2-*bis*, che proroga nuovamente la gestione commissariale della Galleria Pavoncelli, in essere sin dal 1998, mentre l'articolo 10, comma 3-*bis*, proroga di un anno la durata della disciplina emergenziale nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione in atto nel territorio della Regione Puglia, conseguente alla dichiarazione dello stato di emergenza avvenuta nel 1994);

infine, all'articolo 2, comma 2-*bis*, condiziona la durata della proroga di talune norme, disposta dal comma 2, all'espressione favorevole delle competenti Commissioni parlamentari «*su una relazione recante il rendiconto dell'attività svolta e dei finanziamenti utilizzati che il commissario ad acta [per la definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali conseguenti al terremoto che ha colpito nell'autunno del 1980 le aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria] deve presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*», prevedendo che, qualora le Commissioni non si pronuncino favorevolmente, il comma 2 cessa di avere efficacia anticipatamente;

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

il decreto-legge, all'articolo 2, comma 1 (che proroga in maniera non testuale gli effetti dell'ordinanza del Presidente del

Consiglio dei Ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012 e le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza n. 4023 del 15 maggio 2012, relative alle operazioni di rimozione del relitto della nave Costa Concordia) e all'articolo 4, comma 6 (che proroga il termine stabilito dall'articolo 357, comma 27, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»), incide in via non testuale su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato; tale circostanza non appare coerente con le esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente: si integra infatti una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare funzionale alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano «un diverso grado di «resistenza» ad interventi modificativi successivi» [si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001];

il provvedimento, all'articolo 1, comma 6, proroga ulteriormente i termini per l'adozione dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri previsti dall'articolo 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge n. 95 del 2012, da adottare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed in deroga dunque al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988 (nonché dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999), entro il 31 dicembre 2013. Inoltre, l'articolo 1, comma 6, consente ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto di derogare «*alla disciplina legislativa vigente concernente le strutture di primo livello di ciascun Ministero, nel rispetto delle disposizioni generali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*» e stabilisce che il termine del 31 dicembre 2013 si intende comunque rispettato ove gli schemi relativi ai citati regolamenti siano stati trasmessi

entro tale data al Ministro per la pubblica amministrazione. Con riguardo alle suddette previsioni – che agiscono su un regime derogatorio rispetto al sistema delle fonti, prorogando il termine per l'adozione di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in luogo di regolamenti di delegificazione – si osserva che esse attribuiscono ad un atto di natura politica quale il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la possibilità di derogare a fonti di rango primario, in una materia peraltro coperta da riserva di legge a norma dell'articolo 95, terzo comma, della Costituzione, ai sensi del quale « la legge [...] determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri » e che l'adempimento cui si riferiscono ai fini dell'applicazione della proroga è un atto interno al procedimento di adozione dei suddetti decreti, non soggetto a pubblicità e dunque non verificabile;

infine, il disegno di legge, nel testo presentato dal Governo al Senato, non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) ed è sprovvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento sia allegata l'esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

tenuto conto della giurisprudenza della Corte costituzionale, si sopprimano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 4 e 5; 8, comma 2; 9, commi 9, 13 e 14, che, non essendo volte a prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti, appaiono estranee rispetto agli oggetti e alle finalità del decreto-legge, nonché rispetto all'intestazione del decreto e al preambolo;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, all'articolo 1, comma 6, primo periodo, laddove dispone che il termine del 31 dicembre 2013, previsto per l'adozione dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri previsti dall'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012, si intende comunque rispettato ove gli schemi relativi ai citati regolamenti siano stati trasmessi al Ministro per la pubblica amministrazione e posticipa il termine per la effettiva adozione al 28 febbraio 2014, si riformuli la disposizione in questione nel senso di prorogare il termine finale di adozione dei decreti, tenuto conto che l'adempimento cui si riferiscono ai fini dell'applicazione della proroga è un atto interno al relativo procedimento di adozione, non soggetto a pubblicità e dunque non verificabile;

al medesimo comma 6 dell'articolo 1, si sopprima altresì la disposizione contenuta al terzo periodo, tenuto conto che essa assegna ad un atto di natura politica, quale il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la possibilità di derogare a fonti di rango primario, in una materia coperta da riserva di legge a norma dell'articolo 95, terzo comma, della Costituzione;

sia valutata la soppressione, nella parte in cui incidono su norme contenute in fonti subordinate, delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 4, comma 6, oppure, subordinatamente – ove si intenda mantenerle – si valuti di riformularle nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nelle fonti subordinate mediante atti aventi la medesima forza.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

si dovrebbero riformulare in termini di novella le disposizioni indicate in pre-

messa che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative al fine di prorogare o differire termini da esse previsti;

per quanto detto in premessa, si dovrebbe verificare la portata normativa dell'articolo 1, comma 9, che dispone la proroga del termine per l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 49 del 2012, ancorché il successivo decreto-legge n. 95 del 2012 sembrerebbe aver superato la necessità di tale adempimento;

per quanto detto in premessa, si dovrebbe verificare se le disposizioni contenute all'articolo 1, comma 11, lettere *a)* e *b)*, e all'articolo 3, comma 1, debbano mantenere natura temporanea, con l'eventualità di essere soggette a successive proroghe, ovvero possano essere trasformate in previsioni a regime;

all'articolo 2, comma 2-*bis*, che condiziona la proroga di alcuni termini indicati al comma 2 del medesimo articolo ad un parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, si dovrebbe valutare la portata normativa della disposizione che, da un lato, determina incer-

tezza circa l'efficacia temporale delle proroghe disposte dal comma 2, e, dall'altro, condiziona la proroga al 31 dicembre 2014 all'identico pronunciamento da parte delle Commissioni competenti delle due Camere, che, in ipotesi, potrebbe non intervenire;

Il Comitato formula, infine, la seguente raccomandazione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

come più volte ribadito dal Comitato per la legislazione, abbia cura il legislatore di introdurre interventi stabili e a regime, evitando il ricorso sistematico a una legislazione provvisoria, temporanea, sperimentale o fatta di mere proroghe, che, nell'incorporare già all'origine la previsione di successivi interventi integrativi, correttivi, o, comunque, a regime, confligge con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 10.50.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	19
COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	19

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 6 febbraio 2014.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.15 alle 9.25.

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATI- BILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Il Comitato, che si è riunito dalle 9.25 alle 9.50, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte e le funzioni svolte dai deputati ai fini del giudizio sulla ineleggibilità.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1589 Governo, recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, del Ministro Cécile Kyenge, in qualità di Presidente della Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di Caterina Chinnici, Capo del dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della Giustizia, di rappresentanti dell'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia (AIMMF) e di rappresentanti dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie (ANFAA)	20
---	----

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	21
--	----

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 6 febbraio 2014.

Audizione nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1589 Governo, recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, del Ministro Cécile Kyenge, in qualità di Presidente della Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di Caterina Chinnici, Capo del dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della Giustizia, di rap-

presentanti dell'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia (AIMMF) e di rappresentanti dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie (ANFAA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.45 alle 17.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 6 febbraio 2014. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 17.30.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 1589 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 9 ottobre 2013.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, ricorda che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 24 febbraio prossimo. Concorde il presidente della III Commissione, dichiara concluso l'esame preliminare e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 14 di giovedì 20 febbraio 2014. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.35.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22
SEDE REFERENTE:	
DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	22
AVVERTENZA	24

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 6 febbraio 2014.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 20.20 alle 20.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 6 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Ferri.

La seduta comincia alle 20.40.

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2027 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica altresì che è pervenuto il parere del Comitato per la legislazione.

Emanuele COZZOLINO (M5S) fa presente, prima di entrare nel merito del provvedimento in esame, che è indispensabile fare una premessa che consiste nell'auspicio che almeno su questo decreto sia consentita una discussione in Commissione oltre al voto degli emendamenti che l'opposizione vorrà presentare al decreto stesso. Tale premessa è, a suo avviso, necessaria in considerazione di quanto avvenuto in questa ed in altre Commissioni durante l'esame di provvedimenti di grande rilievo quale la legge elettorale ed il cosiddetto decreto carceri. Quanto al provvedimento in esame, rileva che il decreto mille proroghe è ormai purtroppo istituzionalizzato nel calendario dei lavori parlamentari. Allo stesso modo nel calendario ricorrono il giorno di Natale, quello di Pasqua e ferragosto. Evidenzia che il decreto mille proroghe costituisce da un

lato la negazione della certezza del diritto e dall'altro l'ammissione che lo Stato non è in grado di applicare le norme da esso stesso varate. Ritiene che tale provvedimento, presentato attraverso la forma del decreto-legge, non soddisfa affatto, fatta eccezione forse per poche norme, i requisiti di necessità e urgenza previsti dall'articolo 77 della Costituzione. Rileva che è difficile considerare esistenti i requisiti della necessità e urgenza in relazione a termini e norme che vengono costantemente prorogati a partire dal 2009 se non in alcuni casi anche precedentemente. Da ciò discende, a suo avviso, che o si è varata una norma a suo tempo già inapplicabile e pertanto da eliminare definitivamente ovvero non esistono i requisiti di necessità e urgenza ma semplicemente la volontà politica o amministrativa di non applicare un determinato termine, circostanza, questa, dalla quale risulta ovvia la insussistenza dei predetti requisiti di necessità e urgenza. Osserva che analizzando il decreto alcuni aspetti lo hanno particolarmente incuriosito. Al riguardo segnala che il provvedimento proroga termini stabiliti da norme varate dal Governo in carica e dunque recentissimi. Ricorda il record rappresentato, a suo avviso, dall'articolo 2-bis che modifica una norma contenuta nell'ultima legge di stabilità varata appena due mesi fa. Si chiede, quindi, a cosa stesse pensando colui il quale ha scritto una norma che a pochi mesi di distanza ritiene tuttavia di dover modificare. Ritiene che ripensamenti di questo genere da parte del Governo non sono episodi isolati e quindi tale circostanza testimonia la scarsa qualità e la scarsa efficacia dell'azione del Governo. A riprova della danosità del decreto in discussione cita l'articolo 11 che dispone la proroga del termine previsto per l'adeguamento alla normativa antincendio da parte delle strutture alberghiere con più di 25 posti letto. Evidenzia che tale adeguamento è rinviato da più di un decennio dato che il primo termine era fissato al 1999. Rileva che da quella data, dopo un altro consistente differimento del termine di circa otto anni, dal 2004 in poi il rinvio riguardante

l'adeguamento delle strutture alberghiere è divenuto una sorta di ospite fisso dei decreti mille proroghe. A suo avviso ovviamente ogni anno il governo spiega diffusamente e con dovizia di particolari, come avviene anche in questo decreto, che se tale adeguamento non è sostenuto adeguatamente da altre misure rischia di compromettere l'attività di circa 14 mila strutture turistiche.

Osserva che il suo gruppo non sostiene che il governo si inventa questi dati né tanto meno vuole una norma che danneggi un settore importante quale quello alberghiere. Fa presente che la questione che pone è un'altra, ovvero che grazie alle proroghe permanenti la deroga ha di fatto sostituito la normativa vigente. Osserva che, anche in questo caso, esistono due possibilità: o si cancella la prima norma del 1994 visto che oggi, a 20 anni di distanza, non è applicata, oppure si adottano tutte quelle misure che consentano alle strutture alberghiere di procedere all'adeguamento senza rischio di farle chiudere per sempre. Ciò che, a suo avviso, non si può fare, ed è per questo che su questa norma e su tutto il decreto in esame il suo gruppo dà un giudizio negativo, è limitarsi a fotografare questa situazione al 31 dicembre di ogni anno e poi votare la relativa proroga a febbraio dell'anno successivo lasciando tutto inalterato a tempo indeterminato. Ricorda un altro esempio di grande rilievo sociale citando l'articolo 7 comma 1-bis che differisce di un anno l'aggiornamento del cosiddetto nomenclatore tariffario. Nel sottolineare che, anche per la difficoltà del nome, la cosa a molti non interessa, evidenzia che il nomenclatore tariffario è di importanza fondamentale per molti malati e soprattutto per molti invalidi. Fa presente che il nomenclatore non è che un elenco composto da varie sezioni che il ministero della salute dovrebbe aggiornare periodicamente mentre invece l'ultimo aggiornamento è fermo al 2001 ossia tredici anni fa. Osserva che in questo elenco figurano soprattutto ausili e protesi che lo stato passa gratuitamente a cittadini che ne hanno diritto. Desidera porre l'attenzione

su quello che, a suo avviso, è un vero dramma vale a dire la proroga di un altro anno. Al riguardo fa presente che lo stato passa solo gli ausili e le protesi che figurano sull'elenco e non altri. Ritiene che, poiché in questi 13 anni sono stati fatti passi da gigante nel settore protesico e in quello degli ausili medici, le conseguenze sono due. La prima e meno grave conseguenza, se così si vuole dire, è che lo stato costringe cittadini disabili o invalidi ad utilizzare strumenti vecchi e non al passo con i tempi che, a suo avviso, rispetto a quelli attualmente in commercio stanno come la ruota quadrata stava alla ruota circolare. L'altra conseguenza, a suo avviso più drammatica, è che proprio perché obsoleti, molti dei prodotti che figurano nel nomenclatore ufficiale non esistono più in commercio nelle sanitarie. Rileva che ciò comporta che tanti cittadini sono costretti a pagare di tasca propria ausili ai quali avrebbero diritto se il nomenclatore venisse finalmente aggiornato. Fa presente che tale questione costituisce un altro motivo per cui il suo gruppo voterà contro il provvedimento in esame.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, di-

chiara concluso l'esame preliminare del provvedimento. Ricorda che, come stabilito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione, nella riunione appena svoltasi, il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore 11 di martedì 11 febbraio prossimo. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

All'Assemblea:

DL 145/13: Interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.

Emendamenti C. 1920-A Governo.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25
SEDE REFERENTE:	
Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. C. 204-251-328-923-B (<i>Esame e rinvio</i>)	25
Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331-927-B (<i>Esame e rinvio</i>)	27
AVVERTENZA	33

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 6 febbraio 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 6 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 17.35.

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso.

C. 204-251-328-923-B.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, osserva come la proposta di legge modifichi

il reato di scambio elettorale politico-mafioso (articolo 416-ter c.p.), estendendo le tipologie delle condotte sottoposte a sanzione penale. Il testo trasmesso dal Senato, con le modifiche apportate a quello già approvato dalla Camera, modifica la formulazione delle condotte che determinano lo scambio illecito e innalza la pena nel minimo e nel massimo, parificata – come già nel codice penale vigente – alla pena prevista per l'associazione mafiosa.

Considerato che il provvedimento è esaminato in seconda lettura, si sofferma sulle modifiche apportate dal Senato.

Il Senato ha approvato il 28 gennaio 2014 la proposta di legge in esame, il cui articolo unico novella l'articolo 416-ter del codice penale (Scambio elettorale politico-mafioso) con alcune modifiche rispetto al testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il testo unificato approvato dalla Camera il 16 luglio 2013 prevedeva che fosse sanzionato con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque – in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità – accetti consapevolmente il procacciamento di voti

da parte di un terzo con le modalità proprie dell'associazione di tipo mafioso. Il nuovo articolo 416-ter c.p. prevedeva, a differenza della norma vigente, che con la stessa pena fosse sanzionato anche il procacciatore di voti.

Ricorda che il vigente articolo 416-ter c.p. prevede l'applicazione della pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis (Associazione mafiosa) – ovvero la reclusione da 7 a 12 anni – a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma dello stesso articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.

Il testo della Camera proponeva, quindi, una formulazione dell'articolo 416-ter, basata su alcuni elementi chiave:

che il reato si perfezionasse al momento dell'impegno reciproco e consapevole di due controparti dello stesso cambio elettorale politico-mafioso;

che il presupposto dell'accordo tra le due parti per il procacciamento di voti fosse fondato sulla sua consapevolezza; si intendeva, in tal modo, sottolineare più chiaramente il carattere doloso (ovvero, *ex* articolo 43 c.p., «secondo l'intenzione») dell'accettazione da parte del politico del procacciamento dei voti mediante il ricorso all'intimidazione connessa al vincolo associativo mafioso (secondo le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis);

che fosse eliminato il riferimento alla promessa di voti come momento consumativo del reato, ritenendo già opportunamente espressa la consumazione del reato nel momento in cui l'accordo tra le parti è raggiunto;

che fosse superato il limite della necessità dell'erogazione di denaro come contenuto dell'accordo ai fini della consumazione del reato mediante il ricorso, come oggetto della contropartita del *pactum sceleris*, anche ad «altra utilità»; ciò in considerazione dell'estrema varietà delle prestazioni reciproche in cui può consistere lo scambio politico-mafioso, che hanno impedito per talune condotte che il

delitto di cui all'articolo 416-ter potesse essere efficacemente contestato dalla magistratura;

che, sul versante sanzionatorio, fosse prevista la pena della reclusione da 4 a 10 anni; i limiti edittali erano stati, quindi, ridotti rispetto a quelli attuali (reclusione tra 7 a 12 anni), nella convinzione che pur essendo gravissima la condotta del politico che si accorda col mafioso, alimentando con ciò una delle maggiori fonti di forza dell'organizzazione mafiosa, resti una condotta differente da quella di chi la mafia la fa e la comanda;

che il reato di cui all'articolo 416-ter avesse struttura bilaterale, essendo stata introdotta, con un secondo comma dell'articolo 416-ter, un'autonoma fattispecie di reato relativa al mafioso che si impegni al procacciamento di voti con le indicate modalità intimidatorie dell'associazione mafiosa.

La formulazione dell'articolo 416-ter c.p. approvata dal Senato risulta modificata, rispetto al testo Camera, sotto i seguenti principali aspetti:

scompare dal testo approvato dalla Camera il riferimento alla consapevolezza dell'accettazione che – come risulta dalla documentazione dell'esame svolto dal Senato – viene ritenuto superfluo per un reato doloso nonché foriero di problemi interpretativi;

il Senato conferma la struttura sinallagmatica del reato, che si considera consumato con l'accordo tra le volontà, ma ritiene di rafforzare questa descrizione attraverso l'utilizzo della parola «promessa» applicata sia alla volontà espressa dal politico, sia alla volontà espressa dal mafioso;

è confermata la possibilità che, oltre all'erogazione di denaro (cui è aggiunta anche la relativa «promessa»), oggetto dello scambio sia anche altra utilità (elemento, tuttavia, rafforzato dal Senato con la formulazione «qualunque utilità»);

come contropartita della promessa di procurare voti, la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa; tale previsione, secondo il Governo, rende concreta, per la prima volta – sul piano normativo – la fattispecie di cd. concorso esterno in associazione mafiosa;

confermata la struttura bilaterale del reato proposta dal testo-Camera, viene dal Senato prevista la sanzionabilità della promessa di procurare voti con le consuete modalità mafiose;

i limiti di pena previsti dal testo Camera (reclusione da 4 a 10 anni) sono riportati a quelli vigenti dell'articolo 416-ter (reclusione da 7 a 12 anni). Le motivazioni di tale ripristino che emergono dal dibattito al Senato vanno ricercate nella ritenuta estrema gravità dell'inquinamento della competizione politica derivante dalla commistione di interessi con le organizzazioni criminali, elemento che giustifica una sanzione almeno pari a quella prevista dal vigente articolo 416-bis. Come ricordato, il testo approvato dalla Camera aveva abbassato i limiti edittali dell'articolo 416-ter in considerazione dell'esigenza di prevedere una maggiore proporzione delle pene tra il reato di scambio elettorale politico-mafioso e quello di cui all'articolo 416-bis.

Andrea COLLETTI (M5S) dichiara di essere molto soddisfatto delle modifiche apportate dal Senato.

Donatella FERRANTI (PD), *presidente*, ricorda che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 21 febbraio prossimo e che, tenendo conto dei tempi a disposizione della Commissione, nell'ambito dell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è stabilito che il termine per la presentazione degli emendamenti sarà fissato il 12 febbraio. Avverte che eventuali richieste di audizione dovranno pervenire alla Presidenza della Commissione entro le ore 12 di domani, 7 febbraio 2014.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

C. 331-927-B.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, osserva come il testo in esame sia il risultato delle modifiche apportate dal Senato al testo approvato dalla Camera il 4 luglio 2013.

A seguito delle modifiche il testo prevede: una delega al Governo per la disciplina delle pene detentive non carcerarie (articolo 1); una delega al Governo per la depenalizzazione di un'ampia categoria di reati, introdotta dal Senato all'articolo 2; la disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova (articoli 3-8); la disciplina della sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili (articoli 9-15, di cui solo quest'ultimo reca una modifica di mero coordinamento, rispetto al testo approvato dalla Camera); la clausola di invarianza finanziaria (articolo 16).

Ricorda che l'esame della Camera in seconda lettura si limita unicamente alle parti modificate dal Senato. Pertanto la relazione si soffermerà su queste.

L'articolo 1, modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede una delega al Governo per la riforma del sistema delle pene, da operare essenzialmente attraverso l'introduzione nel codice penale, e nella normativa complementare, di pene detentive non carcerarie (reclusione presso il domicilio e arresto presso il domicilio), di durata continuativa o per singoli giorni settimanali o fasce orarie, da scontare presso l'abitazione.

La delega dovrà essere esercitata sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi stabiliti dal comma 1:

prevedere che le pene principali in caso di commissione di un reato siano le seguenti: ergastolo, reclusione, reclusione domiciliare, arresto domiciliare, multa e ammenda. Il Senato ha dunque previsto che la delega non valga semplicemente ad introdurre le pene detentive non carcerarie, ma serva anche a rivedere complessivamente il sistema delle pene;

disciplinare la reclusione domiciliare e l'arresto domiciliare, da espiare presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza (domicilio), con durata continuativa o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie (lettera *a*);

stabilire che l'applicazione della reclusione domiciliare e dell'arresto domiciliare avvenga in base al seguente schema (lettera *b*), *c*), con eventuale prescrizione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-*bis* c.p.p., c.d. bracciale elettronico (lettera *d*): nel caso in cui la pena attuale preveda l'arresto si dovrà prevedere sempre l'arresto domiciliare, così come la reclusione domiciliare si dovrà sempre prevedere nel caso in cui la pena prevista attualmente sia quella della reclusione fino a 3 anni, in quanto nel caso in cui la pena attuale preveda la reclusione tra 3 e 5 anni si potrà applicare la reclusione domiciliare solo nel caso in cui lo stabilisca volta per volta il giudice sulla base dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale;

escludere dall'applicazione delle pene detentive non carcerarie i delinquenti abituali (artt. 102 e 103 c.p.), professionali (articolo 105 c.p.) e per tendenza (articolo 108 c.p.) (lettera *e*). Il Senato ha eliminato il riferimento all'articolo 104 c.p., relativo ai contravventori abituali, presente nel testo approvato dalla Camera;

prevedere che la reclusione domiciliare e l'arresto domiciliare possano essere sostituiti dal giudice con le pene della

reclusione o dell'arresto in carcere nei seguenti casi (lettera *f*): indisponibilità di un'abitazione o altro domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato; comportamento del condannato incompatibile con la prosecuzione delle pene detentive non carcerarie, anche sulla base delle esigenze di tutela della persona offesa. In particolare, il condannato deve aver tenuto un comportamento contrario alle prescrizioni impartite ovvero aver commesso un nuovo reato;

prevedere che per la determinazione delle pene si tenga conto, in ogni caso, dell'articolo 278 c.p.p. che, in particolare, afferma di non doversi tener conto delle circostanze del reato, tranne che per le circostanze ad effetto speciale, che comportano l'applicazione di una pena di specie diversa (lettera *g*);

stabilire l'applicabilità del delitto di evasione (articolo 385 c.p.) per i casi di allontanamento non autorizzato del condannato dal domicilio o da altro luogo nel quale debba essere eseguita la pena della detenzione non carceraria (lettera *h*).

Le lettere *i*) ed *l*) sono state integralmente introdotte nel corso dell'esame al Senato e prevedono che, per i reati attualmente puniti con l'arresto o con la reclusione fino a 5 anni, il giudice possa, sentito l'imputato e il PM, applicare anche la sanzione del lavoro di pubblica utilità (lettera *i*).

Il lavoro di pubblica utilità dovrà avere una durata minima di 10 giorni; l'orario non potrà superare le otto ore giornaliere e dovrà conciliarsi con le esigenze personali del condannato (studio, lavoro e famiglia). L'attività, non retribuita e svolta a beneficio della collettività, potrà essere svolta presso lo Stato, le regioni, gli enti locali o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e volontariato (lettera *l*).

La lettera *m*), anch'essa introdotta dal Senato, contiene una delega per la disciplina della non punibilità per tenuità del fatto. La disposizione delega infatti il Governo a prevedere l'esclusione della punibilità per quelle condotte attualmente pu-

nite con la sola pena pecuniaria (arresto o multa) o con pene detentive non superiori nel massimo a 5 anni, nelle seguenti ipotesi: particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento.

L'esclusione della punibilità penale non dovrà pregiudicare l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno.

Infine, la lettera *n*) delega il Governo a coordinare le nuove norme in materia di pene detentive non carcerarie con una serie di ulteriori disposizioni vigenti, tenendo conto della necessità di razionalizzare e di graduare il sistema delle pene, delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative applicabili in concreto dal giudice di primo grado.

L'articolo 2 è stato introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato e delega il Governo ad operare una articolata depenalizzazione (entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge). In particolare, il Governo dovrà trasformare in illeciti amministrativi:

i reati puniti con la sola pena della multa o dell'ammenda, purchè non attinenti ad alcune materie escluse (edilizia e urbanistica; ambiente, territorio e paesaggio; alimenti e bevande; salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; sicurezza pubblica; giochi d'azzardo e scommesse; armi ed esplosivi; materia elettorale e di finanziamento dei partiti; proprietà intellettuale e industriale) (lettera *a*);

specifici reati contenuti nel codice penale (in materia di atti osceni e pubblicazioni e spettacoli osceni; di rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto, di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, di abuso della credulità popolare, di rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive e, infine, di atti contrari alla pubblica decenza) (lettera *b*);

il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali (lettera *c*);

alcune specifiche contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda (lettera *d*);

il reato di immigrazione clandestina (comma 3, lettera *b*)). Il principio di delega prevede che debbano conservare rilievo penale le condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi adottati in materia, vale a dire dei provvedimenti di espulsione già adottati. In sostanza dovrà restare penalmente rilevante il reingresso in violazione di un provvedimento di espulsione.

Per i reati trasformati in illeciti amministrativi il Governo dovrà prevedere sanzioni adeguate e proporzionate alla gravità della violazione, all'eventuale reiterazione dell'illecito, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche e comunque sanzioni pecuniarie comprese tra 5.000 e 50.000 euro nonché eventuali sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione (lettera *e*); dovrà consentire la rateizzazione ma anche il pagamento in misura ridotta (lettera *f* e *g*)).

In relazione a specifici articoli del codice penale, l'articolo 2 delega il Governo a procedere ad un'abrogazione (comma 3, lettera *a*), *c*), *d*) e) introducendo adeguate sanzioni pecuniarie civili, fermo il diritto al risarcimento del danno.

Il Capo II della proposta, composto, a seguito dell'approvazione da parte del Senato, dagli articoli da 3 a 8, introduce nell'ordinamento l'istituto della sospensione del procedimento penale con messa alla prova.

Scopo della nuova disciplina – ispirata alla probation di origine anglosassone – è quello di estendere l'istituto, tipico del processo minorile, anche al processo penale per adulti in relazione a reati di minor gravità.

L'articolo 3 modifica il codice penale aggiungendo al capo I del titolo IV del libro I (tra le cause estintive del reato) tre nuovi articoli (da 168-*bis* a 168-*quater*) relativi alla messa alla prova. Su tali disposizioni, già introdotte dalla Camera, è intervenuto il Senato.

Il nuovo articolo 168-*bis* c.p. prevede che nei seguenti procedimenti l'imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova (primo comma):

procedimenti per reati puniti con la sola pena pecuniaria;

procedimenti per reati puniti con pena detentiva fino a 4 anni (sola, congiunta o alternativa a pena pecuniaria);

La formulazione del testo esclude che abbiano qualsiasi rilievo, ai fini dell'applicabilità dell'istituto della sospensione, tutte le circostanze aggravanti, incluse quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e quelle ad effetto speciale.

procedimenti per uno dei reati in relazione ai quali l'articolo 550, comma 2, c.p.p. prevede la citazione diretta a giudizio ovvero sia violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (articolo 336 c.p.), resistenza a un pubblico ufficiale (articolo 337 c.p.), oltraggio a un magistrato in udienza aggravato (articolo 343, secondo comma, c.p.), violazione di sigilli aggravata (articolo 349, secondo comma, c.p.), rissa aggravata (articolo 588, secondo comma, c.p.) con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime, furto aggravato (articolo 625 c.p.) e ricettazione (articolo 648 c.p.).

La sospensione non potrà comunque essere concessa all'imputato che si sia già avvalso di questo istituto (quarto comma). Il Senato ha infatti modificato la disposizione approvata dalla Camera che consentiva l'accesso alla messa alla prova per due volte, a meno che non si trattasse di un procedimento per reato della stessa indole rispetto a quello per il quale si era già beneficiato della messa alla prova. Inoltre la sospensione non può essere concessa ai delinquenti e contravventori abituali (artt. 102, 103 e 104 c.p.), professionali (articolo 105 c.p.) e ai delinquenti per tendenza (articolo 108 c.p.), in base al quinto comma dell'articolo 168-*bis*.

I commi secondo e terzo, sui quali è intervenuto il Senato, individuano i contenuti della messa alla prova. L'applicazione della misura comporta:

condotte riparatorie volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato;

ove possibile, misure risarcitorie del danno;

l'affidamento dell'imputato al servizio sociale per lo svolgimento di un programma che può comprendere attività di volontariato sociale, l'osservanza di prescrizioni sui rapporti col servizio sociale o con una struttura sanitaria oltre a possibili limitazioni della libertà di dimora, di movimento o di frequentazione di determinati locali;

la prestazione di lavoro di pubblica utilità. Se, infatti, la Camera aveva inserito il lavoro di pubblica utilità tra i possibili contenuti del programma elaborato dai servizi sociali, il Senato ha espressamente subordinato la messa alla prova alla prestazione del lavoro. Tale attività lavorativa presenta le seguenti caratteristiche: prestazione non retribuita; prestazione da determinare – in base a quanto stabilito dal Senato – tenendo conto delle specifiche professionalità e attitudini lavorative dell'imputato; prestazione della durata di minimo 10 giorni (erano 30 nel testo approvato dalla Camera dei deputati), anche non continuativi; prestazione da svolgere in favore della collettività presso Stato, Regioni, province, comuni o onlus, ma anche, come aggiunto da Senato, presso aziende sanitarie o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, anche internazionali; prestazione la cui durata giornaliera non può superare le 8 ore; prestazione da svolgere con modalità tali da non pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato.

Il nuovo articolo 168-*ter* c.p., non modificato dal Senato, disciplina gli effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova.

Il nuovo articolo 168-*quater* c.p. concerne la revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova. La disposizione – modificata dal Senato – individua le seguenti circostanze che conducono alla revoca: la trasgressione grave del programma di trattamento o delle prescrizioni imposte dal giudice (per il testo approvato dalla Camera la trasgressione doveva essere « di non lieve entità »); la reiterata trasgressione del programma di trattamento o delle prescrizioni imposte dal giudice; il rifiuto di prestare il lavoro di pubblica utilità (questa novella è coerente con l'impostazione del Senato che ha fatto del lavoro un presupposto della messa alla prova); la commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede. Il testo approvato dalla Camera non prevedeva questa ipotesi, che era comunque in astratto riconducibile alla trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ma tale rilevanza sarebbe stata in ogni caso filtrata dalla valutazione del giudice, che il Senato ha deciso di evitare.

L'articolo 4 modifica il codice di procedura penale, introducendo nel Libro VI (Procedimenti speciali), il Titolo V-*bis* (Della sospensione del procedimento con messa alla prova), che detta le disposizioni processuali relative al nuovo istituto, inserendo gli articoli da 464-*bis* a 464-*novies*, e introducendo anche il nuovo articolo 657-*bis*, per consentire il computo del periodo di messa alla prova svolto dall'imputato in caso di successiva revoca del beneficio.

In particolare, il nuovo articolo 464-*bis* c.p.p. – non modificato nel corso dell'esame al Senato – dispone che la messa alla prova può essere richiesta dall'imputato (oralmente o in forma scritta; personalmente o a mezzo procuratore speciale) entro determinati termini, che la norma specifica sia in relazione alla fase che al tipo di procedimento (commi 1-3).

L'articolo 464-*ter* c.p.p. detta disposizioni procedurali relative alla richiesta

di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari.

La richiesta dell'indagato deve essere rivolta al giudice che la trasmetterà al PM per acquisire – entro 5 giorni – le sue valutazioni (comma 1): se il PM acconsente alla messa alla prova, deve comunicarlo con atto scritto e sinteticamente motivato (tale ultima specificazione è stata introdotta dal Senato). In tal caso il giudice provvede ai sensi del successivo articolo 464-*quater* (commi 2 e 3); se il PM dissente, deve esplicitare le sue ragioni.

La decisione è presa dal GIP. In caso di diniego della messa alla prova, l'imputato potrà rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento; se il giudice accoglierà in quella fase la richiesta, provvederà a norma dall'articolo 464-*quater* (comma 4).

L'articolo 464-*quater* c.p.p. riguarda la decisione del giudice sulla richiesta di messa alla prova, assunta con ordinanza, e gli effetti della pronuncia.

La concessione della messa alla prova da parte del giudice (che deve sentire le parti ed eventualmente anche l'imputato) – valutata la gravità del reato (*ex* articolo 133 c.p.) – deriva anzitutto dalla mancanza dei presupposti per un proscioglimento dell'imputato a norma dell'articolo 129 c.p.p. e poi dalla prognosi favorevole su due elementi: l'idoneità del programma di trattamento presentato; la previsione che l'imputato non commetterà altri reati.

Il Senato ha aggiunto (al comma 3) che, al fine di valutare l'idoneità del programma di trattamento presentato e la probabilità che l'imputato si asterrà dal commettere nuovi reati, il giudice debba valutare anche che il domicilio indicato nel programma dell'imputato sia tale da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato.

Il programma trattamentale presentato con la domanda – già contenente prescrizioni ed obblighi per l'imputato – può essere integrato o modificato dal giudice con ulteriori obblighi e misure (su cui è, tuttavia, necessario il consenso dell'imputato) ai fini dell'idoneità (comma 4).

Sono, tuttavia, previsti limiti massimi di sospensione del procedimento (commi 5 e 6): 2 anni, in caso di reati puniti con pena detentiva; 1 anno, in caso di reati puniti con sola pena pecuniaria. I termini decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova.

Contro l'ordinanza è ammesso ricorso per cassazione da parte dell'imputato, del PM o della stessa persona offesa. L'impugnazione non sospende il procedimento (comma 7).

Il Senato ha soppresso il richiamo all'applicazione dell'articolo 588, comma 1, c.p.p., previsto dalla Camera, in base al quale dal momento della pronuncia, durante i termini per impugnare e fino all'esito del giudizio di impugnazione, l'esecuzione del provvedimento impugnato è sospesa, salvo che la legge disponga altrimenti.

Se la richiesta di messa alla prova è accolta, il processo civile promosso nei confronti dell'imputato per le restituzioni ed il risarcimento del danno non si sospende (comma 8).

Se la richiesta di messa alla prova è rigettata, potrà essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (comma 9).

L'articolo 464-*quinquies* c.p.p. precisa che, nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti devono essere adempiuti; tale termine può essere prorogato, su istanza dell'imputato, non più di una volta e solo per gravi motivi. Il giudice può anche, con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno (comma 1). L'ordinanza è immediatamente trasmessa all'ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE), che deve prendere in carico l'imputato (comma 2).

Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice può modificare con ordinanza le prescrizioni originarie, ferma restando la congruità

delle nuove prescrizioni rispetto alle finalità della messa alla prova. Il Senato ha sul punto precisato che ogni modifica deve essere apportata sentiti l'imputato e il PM. (comma 3). Il testo approvato dalla Camera disponeva che tale modifica delle prescrizioni dovesse avvenire « con il consenso dell'imputato e sentito il pubblico ministero ».

L'articolo 464-*septies* c.p.p. disciplina l'esito della messa alla prova stabilendo che, acquisita la relazione finale degli uffici, il giudice, se l'esito è positivo, dichiara estinto il reato con sentenza. Il Senato è intervenuto sulla valutazione del giudice circa l'esito positivo della prova, stabilendo che a tal fine il giudice deve tenere conto, oltre che del comportamento dell'imputato, « del rispetto delle prescrizioni impartite » (comma 1). Se, al contrario, la prova ha esito negativo, il giudice adotta ordinanza di prosecuzione del procedimento penale. Il Senato ha soppresso il periodo in base al quale le informazioni acquisite durante il procedimento di messa alla prova non sono utilizzabili nel prosieguo del procedimento penale.

L'articolo 5, non modificato nel corso dell'esame al Senato, modifica le disposizioni di attuazioni del codice di procedura penale, inserendovi il nuovo Capo X-*bis*, recante Disposizioni in materia di messa alla prova, composto dagli articoli 141-*bis* e 141-*ter*.

L'articolo 6, non modificato nel corso dell'esame al Senato, modifica l'articolo 3 del Testo Unico sul casellario giudiziale, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, inserendovi la lettera *i-bis*) con l'obiettivo di aggiungere, tra i provvedimenti da iscrivere per estratto, l'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova.

L'articolo 7 del provvedimento – non modificato nel corso dell'esame al Senato, relativo all'introduzione dell'istituto della messa alla prova, – stabilisce che, qualora si rendesse necessario procedere all'adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli uffici locali di esecuzione penale esterna del DAP, il Ministro della Giustizia riferisca tempestiva-

mente alle competenti Commissioni parlamentari in ordine alle modalità con cui si provvederà a tale adeguamento, previo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie.

Obblighi di relazione annuali (entro il 31 maggio di ciascun anno) alle competenti commissioni parlamentari sull'attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova sono posti in capo al Ministro della giustizia.

L'articolo 8 prevede – entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di riforma – l'adozione di un regolamento da parte del Ministro della giustizia, volto a disciplinare le convenzioni in merito al lavoro di pubblica utilità conseguente alla messa alla prova che il Ministero della giustizia (o il presidente del tribunale delegato) può stipulare con enti e organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Il Senato ha aggiunto che i testi delle convenzioni devono essere resi disponibili sul sito internet del Ministero e raggruppati per distretto di corte d'appello.

Il Capo III del progetto di legge, composto dagli articoli da 9 a 15, non modificato nel corso dell'esame al Senato, disciplina il procedimento penale nei confronti degli irreperibili.

Il Capo IV, sostanzialmente non modificato nel corso dell'esame al Senato, concerne le disposizioni comuni e si compone del solo articolo 16 (che registra una modifica di mero coordinamento dovuta all'esame del provvedimento in Senato), recante la clausola di invarianza finanziaria.

Ricorda, quindi, che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 21 febbraio prossimo e che, in considerazione dei tempi di esame a disposizione della Commissione, nell'ambito dell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è stabilito che il termine per la presentazione degli emendamenti sarà fissato il 12 o il 13 febbraio.

Rileva, inoltre, come il provvedimento sia stato attentamente analizzato e approfondito in ogni suo aspetto nel corso della sua prima lettura, ritenendo quindi non necessario disporre un ulteriore ciclo di audizioni in seconda lettura. Quanto alla tematica delle depenalizzazioni, introdotta dal Senato, si potrà fare riferimento anche ai lavori preparatori del Senato, tenendo conto che si tratta comunque di una materia già approfondita e rispetto alla quale i gruppi hanno posizioni ben consolidate. Avverte, in ogni caso, che eventuali richieste di audizione dovranno pervenire alla Presidenza della Commissione entro le ore 12 di domani, 7 febbraio 2014.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

5-01965 Colletti: Sull'applicazione dei benefici introdotti dal decreto-legge 146 del 23 dicembre 2013 per i detenuti per associazione di tipo mafioso.

INTERROGAZIONI

5-01856 Airaud: Sulle problematiche relative alla carenza di personale e sui drammatici episodi verificatisi presso il carcere Le Vallette di Torino.

5-01896 Rossomando: Sulle problematiche relative alla carenza di personale e sui drammatici episodi verificatisi presso il carcere Le Vallette di Torino.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'attivista della Campagna internazionale per l'abolizione della pena di morte,
Lidia Guerrero de Saldano 34

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 6 febbraio 2014. — Presidenza
del presidente Mario MARAZZITI.*

**Audizione dell'attivista della Campagna internazio-
nale per l'abolizione della pena di morte, Lidia
Guerrero de Saldano.**

L'audizione informale è stata svolta
dalle 9 alle 10.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Sull'ordine dei lavori	35
5-00737 Casellato: Sul trasferimento della Divisione unità mobili e speciali dei carabinieri « Polidoro »	35
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	38
5-01543 Giuditta Pini: Sugli ufficiali medici nei teatri operativi	36
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	40

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02069 Artini: Sullo stoccaggio delle acque del reattore nucleare sperimentale della Marina militare (CISAM – Centro interforze studi e applicazioni militari) di S. Piero di Grado (Pisa)	36
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	42

INTERROGAZIONI

Giovedì 6 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 15.25.

Sull'ordine dei lavori.

Elio VITO, *presidente*, in attesa che il collega Artini, presentatore dell'interrogazione a risposta immediata n. 5-02069, possa raggiungere la Commissione, propone di invertire l'ordine dei lavori nel senso di procedere dapprima allo svolgimento delle interrogazioni, per poi proseguire con le interrogazioni a risposta immediata.

La Commissione conviene.

Elio VITO, *presidente*, segnala che è pervenuta la richiesta affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante

l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte, quindi, che l'onorevole Piras, presentatore dell'interrogazione n. 5-00698 sulla gestione dell'area del dismesso aeroporto militare di Elmas, essendo impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, ne ha chiesto il rinvio. Propone pertanto, con l'assenso del Governo, di non trattare la predetta interrogazione, anche al fine di evitarne la decadenza.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO acconsente alla proposta formulata dal presidente.

La Commissione conviene.

5-00737 Casellato: Sul trasferimento della Divisione unità mobili e speciali dei carabinieri « Polidoro ».

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Floriana CASELLATO (PD) prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che ringrazia.

Manifesta, tuttavia, il proprio rammarico per la scelta che ha determinato il trasferimento del comando Divisione unità mobili carabinieri da Treviso a Roma. Sottolinea, infatti, come la risposta inter venga ad oltre sette mesi dalla presentazione dell'interrogazione, quando ormai l'obiettivo che l'atto stesso si prefiggeva non può essere più raggiunto.

Evidenzia, quindi, l'importanza che tale presidio rivestiva per la comunità locale, peraltro testimoniata anche dalla modesta cifra che il Comune di Treviso aveva richiesto per la locazione dei locali, di proprietà dell'ente comunale, in cui era ubicata la sede dello stesso comando.

Per tali ragioni si dichiara, pertanto, insoddisfatta della risposta ricevuta.

5-01543 Giuditta Pini: Sugli ufficiali medici nei teatri operativi.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giuditta PINI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del Governo, che fornisce importanti elementi di informazione, evidenziando come il problema dell'impiego degli ufficiali medici nei teatri operativi riguardi, in maniera più consistente, l'Esercito.

Segnala come la permanenza per lungo tempo nei teatri operativi costituisca una notevole fonte di logoramento psico-fisico per tale tipologia di personale militare, che può incidere negativamente anche sulla salute di coloro che se ne devono avvalere come medici.

Ritiene, pertanto, che non sia più rinviabile introdurre l'obbligo per gli ufficiali medici, designati per l'impiego nei teatri operativi, di tornare in Patria dopo un certo periodo, anche al fine di consentire loro di avviare un'attività professionale

alternativa. Preannuncia, quindi, l'intenzione di continuare a monitorare gli sviluppi della problematica.

Elio VITO, *presidente*, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.45.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 6 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 15.45.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-02069 Artini: Sullo stoccaggio delle acque del reattore nucleare sperimentale della Marina militare (CISAM – Centro interforze studi e applicazioni militari) di S. Piero di Grado (Pisa).

Massimo ARTINI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando come, con riguardo alle operazioni di sversamento delle acque di raffreddamento di reattori nucleari, in alternativa al metodo della distillazione delle acque, sia prevista anche la possibilità di stoccare l'acqua in fusti di metallo piombati al cui interno unire malta cementizia. Nel fare presente come la struttura oggetto dell'interrogazione sia in fase di dismissione, segnala di averla personalmente visitata in due occasioni e di avere, pertanto, già preso visione delle problematiche in questione. Ritiene, tuttavia, significativo che il Governo produca in questa sede dettagli

informativi più approfonditi, a chiarimento del quesito in oggetto.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato, auspicando che la risposta possa aggiungere ulteriori elementi di informazione rispetto all'esperienza diretta maturata dall'interrogante in occasione delle visite al Centro interforze studi e applicazioni militari di San Piero di Grado (*vedi allegato 3*).

Massimo ARTINI (M5S) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta che contiene informazioni corrette, di cui è importante aver assicurato la disponibilità in sede parlamentare.

Si dichiara, tuttavia, insoddisfatto poiché la risposta non reca alcuna valuta-

zione comparativa dei costi necessari per lo stoccaggio dell'acqua di raffreddamento dei reattori in fusti piombati a fronte delle possibili alternative. Pur comprendendo le ragioni che hanno indotto la Marina militare ad optare per la soluzione prescelta, ritiene che persistano gli elementi di preoccupazione relativi ai costi e la necessità di mantenere l'attenzione sulla questione. Preannuncia, pertanto, la presentazione di ulteriori atti di sindacato ispettivo, riferiti a questo specifico aspetto.

Elio VITO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00737 Casellato: Sul trasferimento della Divisione unità mobili e speciali dei carabinieri « Polidoro ».

TESTO DELLA RISPOSTA

Vorrei, *in primis*, fare alcune considerazioni su quanto evidenziato dall'onorevole interrogante circa « l'approvazione dell'ordine del giorno 9/5569/22 nell'ultima fase della precedente legislatura, ad adottare ... decreti legislativi solo dopo averli sottoposti al parere delle nuove Camere così da consentire una piena e corretta partecipazione al processo legislativo ».

Nel merito, faccio presente che nella seduta dell'11 dicembre 2012, presso l'Assemblea della Camera dei Deputati, in sede di discussione del disegno di legge recante « Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia », è stato accettato dal Governo *pro tempore* il richiamato ordine del giorno presentato dall'Onorevole Cirielli, con il quale s'impegnava l'Esecutivo, « tenendo conto del prossimo scioglimento delle Camere e dei tempi di ricostituzione delle Commissioni parlamentari, ad adottare i decreti legislativi in modo da consentire che il nuovo Parlamento possa pienamente esplicare i propri poteri di indirizzo e di controllo in relazione ai contenuti degli atti attuativi della delega conferita con il provvedimento in esame » (lettera f).

In virtù di tale impegno, nonché in ossequio a quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, che disciplina in modo dettagliato i passaggi procedurali richiesti per l'adozione dei decreti legislativi, gli uffici competenti hanno elaborato i provvedimenti in questione quanto più speditamente possibile, proprio per dar modo al Parlamento, attraverso un dibattito aperto

e partecipativo, di poter esercitare la propria funzione d'indirizzo e di controllo e di poter apportare ogni misura correttiva ritenuta necessaria.

Con specifico riferimento, invece, alla tematica oggetto dell'atto in discussione, confermo che il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha concluso, a far data dallo scorso 1° ottobre, le procedure di attuazione del trasferimento dalla città di Treviso del Comando della Divisione Unità Mobili che era accasermato presso un immobile di proprietà comunale (Villa Margherita), con oneri di locazione a carico del Ministero dell'interno.

Il provvedimento si colloca nell'ambito del progetto di razionalizzazione delle articolazioni di comando, già da tempo avviato per garantire, in un quadro di sostenibilità economica e finanziaria, una efficace azione istituzionale, nel rispetto di principi e di criteri direttivi sottesi al processo della « *spending review* ».

In particolare, la Divisione Unità Mobili, responsabile della direzione e del coordinamento dei Reparti Mobili dell'Arma preposti ai servizi di ordine pubblico e alle missioni internazionali nei teatri operativi all'estero, è stata rischierata nella Capitale presso il sedime demaniale di « Tor di Quinto », dove già sono accasermati altri Comandi della stessa linea organizzativa.

La manovra ipotizzata consentirà, nell'immediato, di recuperare da funzioni logistico-burocratiche 19 unità organiche che saranno reimpiegate in preminenti attività di controllo del territorio, con

criteri di gradualità atti a contemperare le esigenze istituzionali nonché le aspettative del personale.

Nel contempo, la dismissione dell'immobile di Villa Margherita comporterà significativi risparmi di spesa in termini di oneri locativi (52.678,60 euro) e di funzionamento (55.600 euro), mentre il trasloco ha comportato un costo di circa 32.500 euro + IVA.

In prospettiva, poi, la ridislocazione su Roma del Comando di Divisione consentirà ulteriori misure di rimodulazione delle strutture di comando.

In tale contesto, devo evidenziare, tra l'altro, come i Reparti dell'Arma Territoriale operanti nel Comune di Treviso,

preposti istituzionalmente alla sicurezza e al controllo del territorio, non siano stati oggetto di alcun provvedimento di modifica del loro assetto ordinativo o di riduzione della forza e continueranno a garantire le funzioni di competenza in sinergia con altri Reparti dell'organizzazione speciale (Nucleo Antisofisticazioni, Nucleo Operativo Ecologico) e con il supporto del 14° Nucleo Elicotteri di Treviso.

Rendo noto, in ultimo, che gli effettivi in servizio presso il Comando della Divisione Unità Mobili di Treviso sono stati trasferiti sulla base del gradimento espresso dai singoli interessati e, in linea di massima, nell'ambito della stessa Regione Veneto.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01543 Giuditta Pini: Sugli ufficiali medici nei teatri operativi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione alla questione affrontata con l'atto in discussione, si rappresenta preliminarmente che l'impiego degli Ufficiali medici nei teatri operativi è responsabilità delle singole Forze armate.

In particolare, per quanto riguarda l'Esercito Italiano, sono attualmente effettivi 636 Ufficiali medici appartenenti ai gradi direttivi, di cui l'81 per cento ha partecipato ad almeno una missione in Teatro Operativo.

La Forza armata esclude dall'impiego fuori area il personale che:

non è in possesso dell'idoneità psicofisica (98 Ufficiali medici, pari al 15 per cento del totale);

ha presentato oggettive e documentate motivazioni familiari;

in limitatissimi casi è stato necessario trattenere in Patria per prioritarie esigenze organizzative interforze o di Forza armata.

Quanto ai criteri adottati per la scelta degli Ufficiali da designare per l'impiego, questi sono da ricondurre alle seguenti valutazioni:

caratteristiche delle posizioni da alimentare e specificità richieste in teatro, in termini di professionalità;

peculiarità delle specializzazioni necessarie nelle strutture sanitarie militari in territorio nazionale e conseguenti disponibilità di risorse;

anzianità di servizio ed impegni fuori area già svolti;

impegno trimestrale in Teatro Operativo (è di sei mesi ed in numerosi casi anche annuale il periodo di permanenza in teatro richiesto agli Ufficiali di tutti gli altri ruoli). Si tratta comunque di una misura ormai consolidata, che sebbene comporti una maggiore entità di turnazioni, ha lo scopo di contemperare gli impegni istituzionali – comunque prioritari rispetto all'esigenza del singolo « professionista » interessato ad ampliare la propria competenza – con la facoltà di esercitare la libera professione riconosciuta a tale personale dagli articoli 209 e 210 del codice dell'ordinamento militare.

A premessa dell'impiego, gli Ufficiali:

sono sottoposti agli accertamenti sanitari che ne assicurano l'idoneità fisica;

devono svolgere l'addestramento previsto dalle Direttive interne di Forza armata;

nel caso di inclusione nei *Mentoring and Advisory Team* in Afghanistan, sono interessati ad uno specifico addestramento presso il Centro Addestramento Alpino;

partecipano obbligatoriamente, se non lo hanno già fatto in corrispondenza di precedenti esperienze fuori area, ai seguenti corsi:

Basic Life Support Defibrillation (BLS/D);

Pie Hospital Trauma Care Advanced (PTC) o Pre Hospital Trauma Life Support (PHTLS);

Combat Life Saver (CLS).

Per quanto concerne la Marina Militare, si fa rilevare preliminarmente la specificità degli Ufficiali medici che, al pari degli Ufficiali degli altri corpi della Forza armata, possono essere imbarcati su unità inserite nell'ambito di dispositivi navali a carattere multinazionale.

In tal caso, infatti, il loro impiego segue necessariamente quello dell'unità navale sulla quale sono imbarcati.

Relativamente, invece, al loro impiego nell'ambito di teatri operativi terrestri, in analogia a quanto avviene per gli Ufficiali degli altri corpi, essi sono individuati su base « volontaria », ovvero sia tra coloro che abbiano presentato formale dichiarazione di disponibilità a tale impiego e che siano in possesso dei requisiti richiesti (fisici, linguistici, eccetera).

Considerata la volontarietà di tale scelta, riscontrata finora nella totalità dei casi, non vi è stata necessità di dover verificare preliminarmente con gli interessati l'esistenza di eventuali impegni professionali « esterni » alla Forza armata.

Negli ultimi dieci anni, hanno partecipato complessivamente a missioni internazionali « terrestri » 20 Ufficiali medici; mentre, invece, ad oggi, sono 162 quelli che non risultano essere stati mai impiegati in tale ambito.

Con riguardo all'Aeronautica Militare, il numero di Ufficiali Medici, fino al grado di Tenente Colonnello, è complessivamente di n. 189 unità, di cui n. 157 sono stati inviati in Teatro Operativo, mentre sono n. 32 quelli che non hanno mai partecipato a tali attività.

La Forza armata per la individuazione del personale da inviare nei Teatri Operativi, nel tenere conto prioritariamente delle istanze avanzate dagli interessati, prende in considerazione, quali criteri assoluti, l'idoneità fisica specifica all'impiego in teatro operativo e il possesso dell'ade-

guato livello di Nulla Osta di Sicurezza (N.O.S.) per l'impiego nello specifico contesto operativo.

Valgono come criteri assoluti per determinare l'esclusione del personale da tali attività:

tutele di legge (legge 104/1992, benefici di impiego concessi al personale secondo le specifiche direttive di Forza armata). In particolare, la normativa delegata della legge 244/2012 ha previsto, in favore dei destinatari della legge 104/1992 appartenenti alle Forze armate e Arma dei carabinieri, l'esclusione di diritto dall'impiego nelle operazioni internazionali;

i procedimenti penali/disciplinari;

particolari incarichi nell'ambito della Forza armata in relazione alle competenze specialistiche dell'interessato, il cui impiego in teatro operativo avrebbe ripercussioni nell'ambito dell'attività in territorio nazionale.

Possono essere, inoltre motivo di esclusione anche i seguenti criteri relativi:

motivi personali (figli minori, particolari esigenze logistiche, familiari, etc.);

motivi professionali al di fuori del servizio prestato in Aeronautica Militare (attività libero professionale sia nell'ambito del servizio sanitario nazionale sia privatamente) ferme restando, in ogni caso, le prioritarie esigenze di carattere operativo.

Infine, con riguardo all'Arma dei carabinieri si rappresenta che su una forza effettiva di 122 Ufficiali medici, 88 unità hanno partecipato ad almeno una missione internazionale di pace, su base volontaria.

Al riguardo, gli interessati sono individuati tra quelli effettivi ai Reparti dove il numero di Ufficiali medici garantisce comunque la funzionalità del servizio sanitario.

In questo ambito, anche l'Arma svolge coerentemente la propria azione nell'ottica di conciliare i prioritari impegni istituzionali con la facoltà di esercitare la libera professione riconosciuta per legge al personale in questione.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-02069 Artini: Sullo stoccaggio delle acque del reattore nucleare sperimentale della Marina militare (CISAM – Centro interforze studi e applicazioni militari) di S. Piero di Grado (Pisa).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il reattore di ricerca a piscina Galileo Galilei RTS-1, sito presso il Centro Interforze studi ed applicazioni militari (CISAM) di San Piero a Grado (Pisa), della potenza di 5 MW termici, è entrato in servizio per fini di studio il 4 aprile 1963 ed è rimasto in esercizio per 17 anni. Il 7 marzo 1980 il reattore è stato definitivamente arrestato.

Da allora è iniziata una lunga e costosa fase di smantellamento di cui riassumo rapidamente le fasi salienti:

1986: il combustibile irraggiato (l'uranio utilizzato nel processo) è stato trasferito con vettori autorizzati a Saluggia (impianto EUREX), sotto il controllo dell'ENEA;

2002: il combustibile fresco (l'uranio non utilizzato) è stato trasferito presso il sito di Cerca in Francia, sotto il controllo ANPA (oggi ISPRA);

2008-2010: con fondi previsti dal decreto interministeriale del 1° giugno 2007 per la bonifica di aree militari, sono stati smantellati il circuito di refrigerazione secondario e le barre di controllo.

Si è quindi passati alla fase di smantellamento vero e proprio della piscina con un programma senza più soluzione di continuità sino al rilascio incondizionato del sito. La procedura, suddivisa in 4 fasi in un arco temporale di circa 7 anni e di cui è stato già ottenuto il finanziamento per le prime due più significative fasi, prevede:

1^a fase, in corso, con l'eliminazione dell'acqua di piscina e serbatoi (700 m³)

ed il condizionamento del materiale presente in piscina; (4 milioni di euro; 18 mesi);

2^a fase – Smantellamento circuito primario (4.5 milioni di euro; 12 mesi);

3^a fase – Smantellamento cemento armato della piscina;

4^a fase – Smantellamento degli impianti vitali e musealizzazione del sito.

Fatto questo breve inquadramento del sito, vorrei ora rapidamente riportare le ipotesi di calcolo elaborate prima di definire le modalità di trattamento delle acque della piscina.

In particolare il modello preso a riferimento prevede una popolazione di bambini con dieta completamente basata sull'acqua del Navicelli (canale che passa in prossimità del sito), che navighi sul canale per 1000 ore all'anno e che nuoti nel canale per 100 ore all'anno.

In tali ipotesi, così cautelative da risultare pressoché irrealistiche, è stato scelto il metodo di trattamento delle acque basato sulla tecnica della distillazione sottovuoto al metodo alternativo indicato dall'interrogante, ovvero lo stoccaggio dell'acqua in fusti di metallo piombati al cui interno unire malta cementizia.

Pertanto, prima di effettuare le operazioni di sversamento delle acque di raffreddamento dell'ex reattore, queste vengono sottoposte ad un trattamento di distillazione sottovuoto; i risultati conseguiti e certificati dall'ENEA dimostrano che il metodo prescelto è in assoluto il sistema più efficace.

Come si evince, infatti, dalle analisi eseguite da questo ente terzo sull'acqua al termine del processo di distillazione, i risultati ottenuti sui primi 11 lotti di acqua trattata (dei 23 complessivi previsti) sono ai limiti della minima rilevabilità strumentale.

Con riferimento, invece, alla questione relativa all'« allarme nella popolazione residente nelle zone interessate » a causa della presenza del trizio nel materiale acquoso, va sottolineato che i valori di tale isotopo presenti nell'acqua, prima e dopo il suo trattamento, come si evince dalle analisi ENEA, sono ampiamente inferiori ai limiti di legge previsti per l'acqua potabile, in quanto abbattuti dal lungo tempo di inattività del reattore (34 anni). Il distillatore, inoltre, è a ciclo chiuso e, pertanto, non immette alcun vapore all'esterno.

L'impianto è naturalmente costantemente controllato (giorno e notte) da personale specializzato e tutto il materiale contaminato è confinato in sicurezza all'interno di idonei contenitori, custoditi presso il deposito temporaneo del CISAM, e sottoposti a controlli e verifiche periodiche.

Per quanto riguarda la trasparenza degli atti, nel rispetto della normativa sui doveri di informazione, sui siti ufficiali della Marina militare e dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT), è possibile accedere a dati *pre e post* trattamento che confermano l'efficacia delle procedure seguite.

Peraltro, la partecipazione dell'ARPAT nell'attività di controllo assolve anche alla funzione di coinvolgimento ed informazione nei confronti delle autorità locali.

Con riferimento, invece, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2005, n. 183, menzionato nell'atto, si rappresenta che lo stesso è stato riasettato nel Testo Unico dell'Ordinamento Militare (TUOM) agli articoli 265 e seguenti.

Si segnala, al riguardo, che i Ministeri della Salute e dell'Ambiente non sono stati direttamente coinvolti, con particolare riferimento al regime autorizzatorio, in quanto ciò non è previsto dalla normativa speciale vigente per i siti della Difesa (citati articoli 265 e seguenti del TUOM e Decreto Ministeriale 24 luglio 2007).

Si evidenzia, comunque, che tutto il progetto è stato impostato per conseguire la « non rilevanza radiologica della pratica », ai sensi dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 230 del 1995, ovvero che al di sotto di una dose di 10 micro sievert/anno, si può ritenere del tutto trascurabile l'impatto radiologico.

In conclusione, desidero evidenziare che l'attività di trattamento dei rifiuti radioattivi è sottoposta alle rigide procedure previste dalla normativa speciale sopra citata e che le attività di controllo, monitoraggio ed analisi vedono anche il coinvolgimento di enti pubblici di riferimento nazionale, diversi dalla Difesa, assicurando così una condizione di terzietà e di garanzia.

Tali argomentazioni e la circostanza che tutte le operazioni descritte avvengono nel pieno rispetto delle disposizioni della normativa nazionale ed europea, inducono a ritenere che il trattamento di distillazione delle acque del reattore possa costituire un metodo sicuro ed affidabile, rispettoso della salute umana e delle disposizioni di legge.

Vorrei concludere indicando che la Difesa ha da sempre posto sull'argomento la massima attenzione, documentando e rendendo disponibile in rete tutta la documentazione tecnica in possesso e rendendosi disponibile a visite e tavoli tecnici con Enti locali, associazioni e gruppi parlamentari, come dichiarato ai media dallo stesso Onorevole interrogante al termine della visita effettuata al sito nel mese di dicembre scorso.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>) .	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 6 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 19.15.

Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.

C. 1920-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Dore MISURACA (NCD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe

elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.

Evidenzia che sul testo iniziale, corredato di relazione tecnica, la Commissione bilancio ha espresso il prescritto parere nella seduta del 30 gennaio 2014.

Riguardo alle modifiche approvate dalle Commissioni di merito che presentano profili di carattere finanziario, relativamente all'articolo 1, comma 4, concernente gli incentivi alle energie rinnovabili, le norme introdotte durante l'esame in sede referente dispongono che con decreto sia definito il periodo residuo di incentivazione, entro il quale non si applica la penalizzazione di cui al comma 3, lettera *a*). Allo scopo di salvaguardare gli investimenti in corso, tale periodo residuo non può comunque scadere prima del 31 dicembre 2014 e può essere differenziato per ciascuna fonte, per tenere conto della diversa complessità degli interventi medesimi. Fa presente che non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, atteso che comunque gli

oneri derivanti dagli incentivi sono a carico della componente A3 delle tariffe elettriche.

Per quanto concerne l'articolo 1, comma 6-bis, riguardante la rideterminazione degli oneri generali nella bolletta del gas, osserva che le norme introdotte durante l'esame in sede referente, dispongono che i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema applicati al consumo di gas ed i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali siano rideterminati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas. La suddetta rideterminazione dovrà avvenire in modo da tenere conto della definizione di imprese a forte consumo di energia. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, atteso che le disposizioni in esame si configurano come rimodulazioni di oneri a carico dei clienti finali e nel presupposto, quindi, che le bollette coprano integralmente gli oneri generali di sistema.

Riguardo all'articolo 1, commi 6-ter e 6-quater, concernente la trasparenza delle componenti di base del costo, osserva che le norme, introdotte durante l'esame in sede referente prevedono che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico identifichi le componenti di base di costo da esplicitare obbligatoriamente nelle offerte contrattuali rivolte ai clienti finali e determini le sanzioni a carico dei soggetti venditori in caso di inottemperanza. L'Autorità promuove altresì, attraverso i contatori elettronici, la facile fruizione dei dati di consumo per i clienti, garantendo la corrispondenza dei consumi fatturati a quelli effettivi con lettura effettiva dei valori di consumo ogni volta che siano installati sistemi di telelettura e determinando un intervallo di tempo massimo per il conguaglio nei casi di lettura stimata. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma,

che le attività assegnate all'Autorità possano essere da questa esercitate senza nuovi oneri.

Per quanto attiene l'articolo 1, commi 8-bis e 8-ter, concernente modifiche alla normativa in materia di certificazione energetica degli edifici, rileva che le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, dispongono modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 75 del 2013.

In particolare, tali norme prevedono che: siano apportate modifiche relative al possesso dei titoli di studio per i soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 2; qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito di indipendenza si intenda superato dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi; le regioni e le province autonome riconoscano, quali soggetti certificatori, soggetti che dimostrino di essere in possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, di specifico corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici; le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 75/2013 si applichino anche ai fini della redazione dell'attestazione di prestazione energetica di cui alla direttiva 2010/31/UE; incrementano da 64 a 80 il numero minimo di ore relative al corso di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici; escludono le locazioni a uso turistico dall'obbligo di riportare negli annunci la prestazione energetica dell'immobile.

Al riguardo, ritiene opportuno acquisire conferma dal Governo che le disposizioni in esame siano compatibili con la normativa comunitaria di settore, al fine di non incorrere in procedure di infrazione.

Per quanto attiene al prolungamento dell'orario minimo dei corsi di formazione, ritiene opportuno chiarire se i relativi oneri debbano intendersi a carico

delle regioni e quindi a valere delle risorse disponibili a legislazione vigente o se siano posti, in tutto o in parte, a carico degli iscritti.

Con riferimento all'articolo 1, comma 12, concernente la Centrale termoelettrica a carbone sul territorio del Sulcis Iglesiente, osserva che prevede che le norme modificano l'articolo 1, comma 12, disponendo che gli incentivi siano concessi al vincitore della gara esclusivamente per la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, essendo comunque gli oneri derivanti dagli incentivi a carico della tariffazione dell'energia elettrica.

Circa l'articolo 1, comma 15, relativo ai biocarburanti nella benzina e nel gasolio del settore dei trasporti, osserva che prevede che le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, sostituiscono integralmente l'articolo 1, comma 15, del provvedimento in esame. In particolare, le disposizioni, rispetto al testo originario: modificano l'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 2011, disponendo che la quota minima di miscelazione dei biocarburanti nella benzina e nel gasolio del settore dei trasporti aumenti dal 4,5 per cento al 5 per cento a partire dal 2015 e non dal 2014, come previsto a normativa vigente; modificano l'articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 28 del 2011 anticipando dal 31 dicembre 2014 al 31 marzo 2014 il termine nel quale il contributo energetico dei biocarburanti – diversi da quelli prodotti da rifiuti – è maggiorato rispetto al contenuto energetico effettivo qualora siano prodotti in stabilimenti ubicati in Stati dell'Unione europea e utilizzino materia prima proveniente da coltivazioni effettuate nel territorio dei medesimi Stati; sopprimono la possibilità che i soggetti obbligati possano adempiere al proprio obbligo annuale complessivo di immissione in consumo di biocarburanti con prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti; sopprimono i requisiti che i biocarburanti, ottenuti a

partire da rifiuti e sottoprodotti, siano realizzati e trasformati in biocarburanti nel territorio comunitario e che non presentino altra utilità produttiva o commerciale al fine di essere considerati equivalenti, come quantità, a due volte la quantità ottenuta da altri biocarburanti; sopprimono l'obbligo di autorizzazione per l'importazione di biocarburanti prodotti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, di cui all'articolo 34, commi da 4 a 6, del decreto-legge n. 83 del 2012.

Al riguardo, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, nel presupposto, su cui ritiene necessario acquisire una conferma, che le disposizioni introdotte siano conformi alla normativa comunitaria di settore al fine di evitare eventuali procedure di infrazione.

Con riferimento all'articolo 1, comma 16, concernente le attività di distribuzione del gas, osserva che le norme, nel testo originario, modificavano l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 164 del 2000. Le modifiche erano sostanzialmente dirette a determinare, nell'ambito delle gare per l'affidamento in aree sovracomunali del servizio di distribuzione del gas, il versamento dovuto dal distributore subentrante al gestore uscente secondo il criterio della *regulatory asset base* (RAB) anziché del valore industriale residuo (VIR).

Le modifiche apportate presso le Commissioni di merito dispongono, tra l'altro, che detto versamento sia dovuto, per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso predisposte dal Ministero dello sviluppo economico, di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 69 del 2013. Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località, calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, l'ente locale concedente trasmette le valutazioni di dettaglio del valore di

rimborso all'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara. La stazione appaltante tiene conto delle eventuali osservazioni dell'autorità per l'energia elettrica e il gas ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.

Circa l'articolo 1, comma 16-*bis*, concernente la concorrenzialità nel mercato del gas naturale, osserva che le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, dispongono che i soggetti investitori indicati all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), numeri 1 e 3, del decreto legislativo n. 130 del 2010, che concorrono alla realizzazione di infrastrutture per lo stoccaggio di gas naturale diretto a clienti industriali e alle piccole e medie imprese, confermino al Ministero dello sviluppo economico la volontà di mantenere la partecipazione nello sviluppo delle nuove capacità di stoccaggio, ancora da realizzare. Rileva come si disponga altresì che la procedura per la realizzazione di infrastrutture atte allo stoccaggio di 1 miliardo di metri cubi, destinati a soggetti produttori di energia elettrica limitatamente ai loro impianti alimentati unicamente a gas naturale, sia indetta con prezzo a base d'asta, determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in misura pari al costo medio di realizzazione e gestione delle infrastrutture di stoccaggio. Il soggetto che aderisce allo sviluppo delle infrastrutture in esame è tenuto a realizzare unicamente la capacità di stoccaggio derivante dai quantitativi confermati o richiesti ai sensi del presente comma, fermo restando che da tale obbligo non devono derivare oneri per il sistema del gas naturale.

Le disposizioni prevedono inoltre che l'attestazione della quota di mercato all'ingrosso sia effettuata qualora il suo valore superi il 10 per cento. Con decreti del Ministero dello sviluppo economico può essere indicata la parte di spazio di stoccaggio di gas naturale da allocare per

periodi superiori a un anno. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.

Riguardo all'articolo 1, comma 16-*ter*, concernente le offerte di vendita gas naturale, osserva che le norme, introdotte durante l'esame in sede referente sostituiscono integralmente il suddetto articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2007, disponendo che ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete nazionale di gasdotti e la cui quota di mercato all'ingrosso superi il valore del 10 per cento, sia soggetto, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, all'obbligo di offerta di vendita nel Mercato a termine del gas naturale, gestito dal Gestore dei mercati energetici, di un volume di gas naturale corrispondente al 5 per cento del totale annuo immesso dal medesimo soggetto nei punti di entrata della rete nazionale di trasporto connessi con gasdotti provenienti da altri Stati o da terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, con contestuale offerta di acquisto sul medesimo Mercato per un pari quantitativo, con una differenza tra il prezzo di vendita ed il prezzo di acquisto offerti non superiore a un valore definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.

Relativamente all'articolo 1, comma 16-*quater*, concernente il corrispettivo per gli oneri di gara, rileva che le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, dispongono che i gestori uscenti anticipino alla stazione appaltante l'importo equivalente al corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara. Nel caso di due o più gestori, l'anticipazione è proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei Comuni dell'ambito territoriale di riferimento. La corresponsione dell'importo è effettuata a titolo di anticipo alla stazione appaltante e verrà rimborsata, comprensiva di interessi, dal concessionario subentrante all'atto del-

l'avvenuta aggiudicazione del servizio, con modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e per il gas. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.

Con riferimento all'articolo 2, comma 1, concernente misure in materia di incentivi all'autoimprenditorialità, prevede che le norme del testo base prevedono la novella del decreto legislativo n. 185 del 2000, recante incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, sostituendo, tra l'altro, l'intero Titolo I del decreto (artt. da 1 a 4) ed introducendo il nuovo articolo 4-*bis*. In particolare la norma prevede che le misure incentivanti siano dirette a sostenere su tutto il territorio nazionale la creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito. Osserva che le modifiche apportate al testo base prevedono: una precisazione terminologica della nozione di « servizi erogati alle imprese »; che le imprese beneficiarie delle disposizioni sono, tra l'altro, quelle costituite da non più di 12 mesi (nel testo base da non più di 6 mesi); l'inclusione tra i progetti finanziabili delle iniziative che, fermi restando gli altri requisiti, riguardino anche l'erogazione di servizi in qualsiasi settore, incluse le iniziative nel commercio e nel turismo; la riduzione da 90 a 60 giorni del termine previsto [comma 1, lett. *h*)] per l'adozione del regolamento ministeriale di definizione delle modalità per la concessione delle agevolazioni in riferimento. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo una conferma in merito alla neutralità finanziaria delle norme, affermata dalla relazione tecnica con riguardo al testo originario, anche alla luce delle modifiche introdotte riferite all'ambito di applicazione soggettivo ed oggettivo della disciplina medesima.

Circa l'articolo 2, comma 1-*bis*, relativo alla promozione e sostegno dell'imprenditorialità femminile, prevede che la norma destina una quota pari a 20 milioni di euro del Fondo di garanzia per

le piccole e medie imprese alla Sezione speciale « Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità » istituita presso il medesimo Fondo. Tali risorse sono finalizzate alla realizzazione di interventi a favore delle imprese femminili. Al riguardo ritiene che andrebbe confermato che la finalizzazione indicata dal testo sia sostanzialmente neutrale per quanto attiene alla funzionalità e all'equilibrio operativo del Fondo e non incida – altresì – su impegni già assunti a valere sulle medesime risorse.

Riguardo all'articolo 3, in materia di credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, osserva che le modifiche apportate prevedono quanto segue: gli interventi previsti dall'articolo sono a valere oltre che sulla proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, sulla collegata pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Viene conseguentemente modificato il comma 13 riferito ai profili contabili e di copertura finanziaria (commi 1 e 13); interviene sull'individuazione dei beneficiari delle credito di imposta, limitando alle imprese aventi un fatturato annuo inferiore a 500 milioni. Si precisa peraltro che tra i destinatari sono compresi i consorzi e le reti di impresa che effettuano le attività di ricerca, sviluppo ed innovazione. In questi casi, l'agevolazione è ripartita secondo criteri proporzionali, che tengano conto della partecipazione di ciascuna impresa alle spese stesse (comma 2); tra le attività ammissibili al beneficio è espressamente inclusa, nell'ambito della ricerca e sviluppo, la creazione di nuovi brevetti quale attività di ricerca (comma 3); tra i costi della ricerca ammissibili al benefici o sono inseriti anche i costi della ricerca svolta presso le università e gli organismi di ricerca (anziché in soltanto quelli della ricerca svolta in collaborazione con questi ultimi (comma 5). Al riguardo, con specifico riferimento ai

profili di quantificazione, rileva che il beneficio di cui all'articolo in esame è previsto all'interno di un limite complessivo massimo di spesa. Ritiene utile comunque una conferma da parte del Governo circa la compatibilità con tale limite delle modifiche apportate all'articolo in esame.

Relativamente all'articolo 4, comma 1, capoverso articolo 252-*bis*, comma 10, concernente i siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale, osserva come le modifiche prevedano che le società « *in house* » individuate nell'accordo di programma siano preposte, sempre con oneri posti a carico delle risorse stanziare a legislazione vigente, non solo all'attuazione dei progetti integrati di bonifica, riconversione industriale e sviluppo economico in siti inquinati di interesse nazionale, ma anche alla progettazione, coordinamento e monitoraggio degli stessi e che inoltre, preveda che sulle aree di proprietà pubblica, ovvero nel caso di attivazione degli interventi ad iniziativa pubblica, i predetti soggetti sono tenuti ad attivare procedure ad evidenza pubblica, per l'attuazione degli interventi, salvo quanto previsto per la gestione *in house* in conformità ai requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea. Al riguardo rileva che il Governo, in sede di risposta alle osservazioni formulate nel corso dell'esame del provvedimento, ha precisato che la partecipazione finanziaria delle amministrazioni interessate potrà avere luogo solo nei limiti degli stanziamenti di bilancio effettivamente disponibili per tali scopi. Sottolinea che appare comunque utile acquisire una conferma in proposito anche alla luce delle modifiche introdotte.

Circa l'articolo 4, commi 2 e 4, concernenti il credito di imposta a favore delle imprese sottoscrittrici degli accordi di programma, fa riferimento alle norme (articolo 4, commi da 2 a 10), recate dal testo originario del decreto-legge che prevedono la concessione di un credito d'imposta a favore delle imprese sottoscrittrici degli accordi di programma di cui al-

l'articolo 252-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006. Segnala che nel corso dell'esame presso la Commissione di merito sono state apportate modifiche ai commi 2 e 4: in particolare è stata soppressa la condizione di cui alla lettera a) del comma 2, in base alla quale le imprese che beneficiano dell'agevolazione devono essere costituite a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. Inoltre, mediante un'integrazione alla lettera b) del comma 4 sono stati introdotti tra gli acquisiti agevolabili quelli di veicoli industriali di vario genere. Al riguardo ritiene opportuno che il Governo confermi che l'estensione dell'ambito applicativo dell'agevolazione in esame, sia con riferimento ai soggetti ammessi al beneficio, sia con riferimento ai beni oggetto dell'agevolazione, non pregiudichi comunque il rispetto del limite di spesa, come fissato dai commi 2 e 14.

Circa l'articolo 4-*bis*, relativo ai siti inquinati, prevede che la norma, modificando gli allegati II e III del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente), esclude dall'elenco dei progetti sottoposti a procedimenti di valutazione di impatto ambientale di competenza dello Stato e delle Regioni le opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati. Al riguardo non ha nulla da osservare.

Con riferimento all'articolo 4-*ter*, recante misure urgenti per accelerare la bonifica di siti contaminati di interesse nazionale, osserva come la norma preveda che le somme liquidate per il risarcimento del danno ambientale a favore dell'amministrazione dello Stato con la sentenza n. 2536 del 28 febbraio 2012 del Tribunale di Milano, passata in giudicato, vengano versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinate alle attività di bonifica e del sito contaminato di interesse nazionale di Crotone. Viene demandato ad un successivo DPCM la nomina di un Commissario straordinario delegato, l'individuazione

delle attività del Commissario, nel limite delle risorse acquisite, le relative modalità di utilizzo, nonché il compenso spettante al Commissario medesimo (comma 1). Ai fini della bonifica del sito contaminato di interesse nazionale Brescia Caffaro, viene, altresì, demandato ad un DPCM la nomina di un Commissario straordinario delegato, l'individuazione delle attività del Commissario, nel limite delle risorse acquisite, le relative modalità di utilizzo nonché il compenso del Commissario. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma è istituita una contabilità speciale nella quale affluiscono le risorse pubbliche stanziare per la caratterizzazione, la messa in sicurezza e la bonifica del sito contaminato (comma 2). Per le attività connesse alla realizzazione degli interventi, i Commissari sono autorizzati ad avvalersi degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di società specializzate a totale capitale pubblico, degli uffici dell'amministrazione Regionale, della Provincia e del Comune (comma 3). Al riguardo, evidenzia che le norme in esame, ai fini delle bonifiche dei siti contaminati di interesse nazionale di Crotone e di Brescia Caffaro, prevedono la nomina di due commissari straordinari delegati. Con riferimento al sito di Crotone, osserva che la norma dispone che ai relativi oneri, peraltro non quantificati, si provveda nell'ambito della somma liquidata a favore dello Stato con la sentenza n. 2536 del 28 febbraio 2013 del Tribunale di Milano, con la quale la società Syndial è stata condannata all'attuazione del Piano operativo di bonifica (POB) e al risarcimento del danno ambientale riferiti al summenzionato sito. La norma dispone che dette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a finalità di bonifica e riparazione del danno ambientale. In ogni caso, andrebbe a suo avviso acquisita conferma circa l'allineamento temporale tra gli oneri connessi alla nomina e alle attività del commissario e l'effettiva disponibilità delle risorse derivanti dall'esecuzione della sentenza. Per

quanto attiene invece al sito di Brescia Caffaro, osserva che la disposizione prevede che le attività del commissario siano individuate « nel limite delle risorse acquisite » senza precisare la natura e l'entità di tali risorse. Ritiene quindi necessario acquisire dal Governo chiarimenti in proposito al fine di evitare che dalle disposizioni in esame possano derivare oneri non quantificati e privi di copertura. Infine, in merito all'autorizzazione per i due commissari ad avvalersi di enti e uffici pubblici e di società a capitale pubblico, andrebbe a suo parere verificato se tale previsione sia suscettibile di determinare inefficienze amministrative con conseguenti oneri a carico delle strutture interessate.

Con riferimento all'articolo 5, recante misure per favorire l'internazionalizzazione delle imprese, osserva che le modifiche apportate prevedono quanto segue: la dotazione aggiuntiva del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese deve essere destinata con particolare attenzione alle piccole e medie imprese (comma 1-bis); il Ministero dello sviluppo economico rende pubblico presso un apposito spazio *web*, a partire dal 30 giugno 2014, il bilancio annuale del predetto Fondo (comma 1-ter); al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di promozione del *made in Italy*, in deroga ai limiti ed alle facoltà assunzionali previsti dalla legislazione vigente l'Istituto per il commercio con l'estero-Agenzia per l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzato ad assumere un contingente di personale di area funzionale C, posizione economica C1. A tal fine, la dotazione organica dell'ICE è incrementata da 450 a 482 unità. Ai relativi oneri, pari a 1,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016, si provvede a carico del capitolo 2532 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per il triennio 2014-2016 (comma 1-quater); viene eliminata la clausola, inizialmente prevista dal testo, in base alla quale l'operatività degli uffici doganali per 24 ore ai fini dei controlli

sulle merci circolanti in regimi diversi dal transito è garantita a condizione che negli uffici interessati la consistenza del personale in servizio sia superiore a quella dell'anno precedente in misura tale da garantire la copertura dell'orario prolungato (comma 2); viene stabilito che i procedimenti amministrativi facenti capo ad una serie di enti (Agenzia delle Dogane, uffici di sanità marittima aerea e di frontiera, posti di ispezione frontiera, aziende sanitarie locali, Ministero delle politiche agricole, Corpo forestale dello Stato, Agecontrol SpA, servizi fitosanitari regionali, Istituto per il commercio con l'estero, camere di commercio), che si svolgono contestualmente alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalità doganali, devono essere conclusi dalle amministrazioni competenti nel termine massimo di un'ora per il controllo documentale e di cinque ore per la visita delle merci. Nel caso di controllo che richieda accertamenti di natura tecnica, anche laddove occorra il prelevamento di campioni, i tempi tecnici per conoscere i relativi esiti non possono superare i tre giorni. Del mancato rispetto delle disposizioni in esame risponde il responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della legge n. 241 del 1990 (comma 2-*bis*); viene estesa anche alle imprese ittiche (oltre a quelle agricole e agroalimentari) la possibilità di far parte dei consorzi per l'internazionalizzazione e di partecipare ai relativi progetti ammessi a contributo pubblico. Conseguentemente viene richiamata, nel caso in cui al progetto partecipino imprese ittiche, l'applicazione della normativa comunitaria che disciplina le sovvenzioni pubbliche che rientrano nella regola *de minimis* in favore delle imprese nel settore ittico (comma 3, lett. *a*) e *c*); si prevede, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il coinvolgimento, ove possibile, delle comunità di origine italiana presenti all'estero nei progetti e nelle attività di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane e di promozione dell'immagine del prodotto italiano nel mondo (commi 7-*bis* e 9);

viene modificato il Testo unico delle disposizioni recanti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, escludendo l'obbligo del test di conoscenza della lingua italiana per il rilascio del permesso di soggiorno CE rilasciato per lo svolgimento di attività di ricerca presso le Università e gli enti vigilati dal MIUR (comma 8, lett. *f-bis*); viene autorizzata la società Finest SpA ad operare nei Paesi del Mediterraneo (comma 9-*bis*). Al riguardo, con riferimento al comma 1-*quater*, pur rilevando che la quantificazione dell'onere non è supportata da specifici dati quantitativi, non ha osservazioni da formulare in merito all'entità della spesa autorizzata, che appare coerente rispetto alla quantità e alla tipologia di assunzioni previste. In proposito ritiene comunque utile una conferma del Governo. Osserva altresì che l'onere ha carattere permanente, trattandosi di assunzioni a tempo indeterminato, mentre la copertura è limitata ad un triennio.

Riguardo alla modifica apportata al comma 2, in base alla quale l'operatività degli uffici doganali per 24 ore non è più subordinata alla condizione della disponibilità di personale aggiuntivo rispetto all'anno precedente, ritiene opportuna una conferma in merito alla possibilità per le amministrazioni interessate di far fronte, comunque, agli oneri derivanti dalla disposizione in esame con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Infine, con riferimento al comma 2-*bis*, recante termini per la conclusione di procedimenti amministrativi, andrebbe a suo parere escluso che dal mancato rispetto dei termini previsti dalla disposizione possano derivare oneri per la finanza pubblica.

Sottolinea che le Commissioni di merito hanno soppresso l'articolo 8, in materia di assicurazione RC auto, cui la relazione tecnica riferita al testo iniziale non ascriveva effetti onerosi. Non ha nulla da osservare al riguardo.

Circa l'articolo 9, recante misure per favorire la diffusione della lettura, fa presente che la norma nel testo origina-

rio del decreto-legge in esame introduce un credito d'imposta per favorire la diffusione della lettura ed illustra, quindi, le modifiche introdotte suscettibili di determinare effetti finanziari: il soggetto beneficiario del credito d'imposta viene ora individuato nel titolare degli esercizi commerciali che effettuano vendita di libri al dettaglio (comma 1); il beneficio spetta per l'acquisto di libri effettuato dagli esercenti commerciali di libri al dettaglio (comma 1); l'ambito applicativo del beneficio viene espressamente esteso anche all'acquisto di libri in formato digitale e non viene ribadita l'esclusione dei libri già deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo (commi 1 e 3); non viene più indicata la misura del credito d'imposta (pari, nella norma originaria, al 19 per cento) né l'importo massimo spettante per ciascun soggetto (pari, nella norma originaria, a 2.000 euro, di cui 1.000 per i libri di testo scolastici ed universitari ed 1.000 per tutte le altre pubblicazioni) (comma 2 del testo originario); si introduce un buono sconto, pari al 19 per cento del costo dei libri in favore degli studenti che li acquistano presso gli esercizi commerciali che beneficiano del credito d'imposta. A tal fine, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca fissa, per ogni studente di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, l'importo disponibile nel rispetto del limite massimo di spesa fissato in 50 milioni di euro dal comma 5. Il buono sconto viene rilasciato dai dirigenti scolastici a ciascuno studente (comma 2); non viene riproposta la norma che affida ad apposito decreto interministeriale le modalità per usufruire del credito d'imposta ed ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'operazione ed il rispetto del limite massimo di risorse stanziato (comma 4 del testo originario).

Al riguardo segnala che rispetto alle modifiche apportate, andrebbero forniti i seguenti chiarimenti: il credito d'imposta, introdotto in favore dell'esercente attività commerciale per acquisto di libri, sem-

brerebbe, dalla formulazione letterale della norma, fruibile direttamente senza essere subordinato alla vendita dei libri a prezzo scontato in favore degli studenti che presentano il relativo buono sconto. Inoltre non viene più indicata la misura del credito d'imposta per ciascun esercente; la norma rinvia al limite massimo di spesa solo con riferimento ai buoni sconto rilasciati dai dirigenti scolastici e non con riguardo al credito d'imposta riconosciuto agli esercenti; non è prevista infine una procedura di monitoraggio per assicurare il rispetto del limite di spesa di cui alla comma 5; l'ambito di applicazione del beneficio (credito d'imposta per gli esercenti) viene espressamente esteso ai libri in formato digitale; è inoltre soppressa la disposizione che escludeva il beneficio per i libri già deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. In proposito si chiede l'avviso del Governo, tenuto conto che le predette modifiche appaiono suscettibili di determinare una riduzione del gettito tributario.

Con riferimento all'articolo 10, relativo al Tribunale delle società con sede all'estero, le norme del testo base novellano l'articolo 4 del decreto legislativo. n. 168 del 2003, disciplinante la competenza territoriale delle sezioni in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, ed attribuiscono in modo inderogabile a specifiche sezioni specializzate in materia di impresa indicate dalla norma stessa, la competenza sulle controversie nelle quali è parte una società con sede all'estero e che secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale dovrebbero essere trattate da altri uffici giudiziari. Il testo base dell'articolo reca, altresì, una specifica clausola d'invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica, con la previsione che all'attuazione della disposizione, le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Le modifiche apportate al testo base prevedono: l'istituzione – come se-

zione distaccata del Tribunale di Venezia – della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale e della corte d'appello di Bolzano. Viene disposto, inoltre, che l'istituzione delle sezioni specializzate non comporta incrementi di dotazioni organiche e per quanto concerne la sezione distaccata di Bolzano, non deve comportare alcuna spesa aggiuntiva a carico della finanza pubblica; che la sezione specializzata in materia di impresa di Venezia sia inderogabilmente competente per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Trento, Trieste e Venezia; che la sezione specializzata in materia di impresa di Bolzano (sezione distaccata) sia inderogabilmente competente per gli uffici giudiziari ivi ricompresi. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo una conferma in merito alla neutralità finanziaria delle norme, affermata dalla relazione tecnica con riguardo al testo originario, anche alla luce delle modifiche introdotte riferite alle competenze della sezione specializzata in materia di impresa di Venezia e all'istituzione, quale sua sezione distaccata, della sezione specializzata di Bolzano competente nelle medesime materie.

Circa l'articolo 11, comma 1, lettera *b*), concernente la soppressione della deroga in materia di costituzione delle società cooperative, osserva che la norma modifica il testo iniziale dell'articolo 11, comma 1, sopprimendo la disposizione recante una deroga alla disciplina prevista dal codice civile in materia di costituzione delle società cooperative. In base alla deroga oggetto di soppressione, è consentita alle società finanziarie interessate dal comma in esame la partecipazione come socie anche in presenza di un numero di soci inferiore a nove. Ricorda che, secondo la relazione tecnica riferita al testo iniziale, la norma (ora oggetto di soppressione) non produce alcun effetto a carico della finanza pubblica. Non ha nulla da osservare per quanto concerne i profili di quantificazione.

Con riferimento all'articolo 11, comma 1, lettera *b-bis*), relativo alle agevolazioni

tributarie per i finanziamenti erogati in favore delle PMI, prevede che la norma modifica l'articolo 11, comma 1, al fine di estendere l'applicazione delle agevolazioni tributarie previste dal testo, oltre che alle società finanziarie che erogano finanziamenti alle cooperative (come già disposto con la formulazione iniziale del comma 1), anche ai finanziamenti erogati in favore delle micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. Al riguardo, osserva che la norma amplia le tipologie di finanziamenti cui non si applica l'imposta sostitutiva sui redditi finanziari. Poiché il testo non è corredato di compensazione finanziaria, andrebbe a suo avviso acquisito l'avviso del Governo circa la possibilità che dalla norma derivino conseguenze apprezzabili a carico della finanza pubblica.

Circa l'articolo 11, comma 3, relativo alla prelazione in favore delle società cooperative costituite da lavoratori dipendenti, osserva che le norme, di cui all'articolo 11, commi 2 e 3 nel testo originario, dispongono che nel caso di affitto o di vendita di aziende sottoposte a fallimento, concordato preventivo o amministrazione straordinaria, abbiano diritto di prelazione società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta alla procedura (comma 2). L'atto di aggiudicazione dell'affitto o della vendita alle società cooperative costituisce titolo, per i soci lavoratori delle medesime, per la corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità, di cui all'articolo 7, comma 5, della legge n. 223 del 1991 (comma 3). Le modifiche apportate presso la Commissione di merito estendono il suddetto titolo, includendovi i lavoratori che, ai sensi dell'articolo 2, comma 19, della legge n. 92 del 2012, possono richiedere la liquidazione degli importi del trattamento ASpI pari al numero di mensilità non ancora percepite.

Al riguardo, rileva che la disposizione appare suscettibile di ampliare le finalità dell'autorizzazione di spesa, configurata

entro il limite massimo di 20 milioni di euro annui per il triennio 2013-2015. Sul punto non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto, su cui appare necessario acquisire conferma dal Governo, che gli oneri relativi all'anticipazione delle mensilità non ancora percepite ai sensi dell'articolo 2, comma 19, della legge n. 92 del 2012, siano da considerare ricompresi nell'ambito dei limiti di spesa esistenti.

Circa l'articolo 11, comma 3-*bis*, concernente la norma interpretativa su strumenti finanziari delle cooperative, osserva che la norma reca un'interpretazione autentica dell'articolo 2526, quarto comma, del Codice civile. In base alla disposizione interpretativa in esame, le limitazioni previste dal quarto comma si intendono applicabili alle sole emissioni di titoli di debito. Al riguardo, la norma, che assume portata retroattiva, non sembrerebbe avere rilievo per la finanza pubblica. In proposito appare utile acquisire una conferma dal Governo.

Con riferimento all'articolo 11, comma 3-*ter*, relativo al termine di scadenza del programma di procedura di amministrazione straordinaria, osserva che la norma prevede la possibilità di concedere una ulteriore proroga in relazione ai termini di scadenza del programma di procedura di amministrazione straordinaria attuato dal Commissario straordinario delle grandi imprese in stato di insolvenza. In particolare, si stabilisce che la proroga del termine di 12 mesi, già prevista nel caso in cui, per la particolare complessità delle procedure, il programma non possa essere attuato nei termini previsti, possa essere elevata a 24 mesi nel caso in cui, sulla base di una specifica relazione del Commissario straordinario, risulti utile la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa. Al riguardo, non formula osservazioni per i profili finanziari nel presupposto, sul quale appare necessaria una conferma, che l'ulteriore proroga delle procedure di amministrazione straordinaria sia comunque a carico delle imprese interessate.

Circa l'articolo 11, comma 3-*quater*, concernente la ripartizione dell'attivo patrimoniale nel fallimento, osserva che la norma, introdotta dalle Commissioni di merito, reca interpretazione dell'articolo 111, secondo comma, del regio decreto n. 267 del 1942. In particolare, viene precisato che i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo aperta ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, sono prededucibili alla condizione che la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo siano presentati entro il termine eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 163 senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda. Al riguardo, tenuto conto che la norma ha carattere retroattivo in quanto di natura interpretativa, e considerato altresì che tra i creditori interessati potrebbero rientrare anche enti pubblici, ritiene necessario acquisire elementi di valutazione circa l'impatto finanziario della norma in esame, al fine di escludere eventuali implicazioni per la finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 11, comma 3-*quinquies*, concernente il reddito dei soci di cooperative artigiane, segnala che la norma appare suscettibile di recare effetti finanziari negativi che necessitano di una stima e di una copertura finanziaria. Infatti, a titolo esemplificativo, si evidenzia, per quanto concerne il profilo tributario, che la misura della detrazione forfetaria IRPEF per lavoro dipendente è superiore a quella prevista per lavoro autonomo. Sul punto appare opportuno l'avviso del Governo. Ritiene altresì necessario acquisire chiarimenti circa gli effetti di gettito contributivo derivanti dall'inderogabilità del trattamento economico complessivo come base imponibile per la contribuzione previdenziale presso la gestione dei lavoratori autonomi.

Relativamente all'articolo 11, comma 3-*sexies*, concernente l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, osserva che la norma reca una interpretazione dell'articolo 63

del decreto legislativo n. 270 del 1999 concernente la vendita di aziende in esercizio effettuata nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. In particolare, si dispone che – fermi gli obblighi di cui al comma 2 del medesimo articolo e le valutazioni discrezionali di cui al successivo comma 3 – il valore determinato ai sensi del comma 1 non costituisce un limite inderogabile ai fini della legittimità della vendita. Al riguardo non formula osservazioni per i profili finanziari.

Con riguardo all'articolo 12, comma 4, in materia di regime sostitutivo in relazione ad operazioni di finanziamento strutturate, osserva che la modifica introdotta interviene sulle modalità di esercizio dell'opzione in favore del regime sostitutivo per le garanzie prestate in relazione ad operazioni di finanziamento strutturate, disponendo che l'opzione possa essere esercitata, oltre che nella deliberazione di emissione anche in « analogo provvedimento autorizzativo ». Al riguardo, poiché la relazione tecnica non ascrive sostanziali effetti finanziari al testo originario del comma 4, andrebbe a suo avviso confermata tale ipotesi di neutralità anche alla luce della modifica introdotta.

Circa l'articolo 12, comma 5, concernente l'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi finanziari, osserva che la norma estende l'ambito di esclusione dall'imposta sostitutiva del 20 per cento, introdotto dalla norma in esame, alle società per la cartolarizzazione dei crediti, emittenti titoli detenuti da investitori qualificati e il cui patrimonio sia investito prevalentemente in tali obbligazioni, titoli similari o cambiali finanziarie. Al riguardo, pur preso atto che la relazione tecnica riferita al testo originario afferma che la norma non comporta sostanziali effetti finanziari, segnala l'opportunità di valutare le eventuali conseguenze di gettito derivanti dell'ampliamento dell'ambito di esenzione previsto dalla modifica in esame.

Con riferimento all'articolo 12, comma 6-bis, relativo al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, osserva che la norma dispone che, a valere sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, possa essere concessa la garanzia in favore delle società di gestione del risparmio che, in nome e per conto dei fondi comuni di investimento da esse gestiti, sottoscrivano obbligazioni e titoli similari emessi dalle piccole e medie imprese. Il testo rinvia, quindi, ad un decreto ministeriale la definizione dei requisiti e delle caratteristiche delle operazioni ammesse. Al riguardo segnala che la norma include, tra i finanziamenti garantiti dallo Stato, alcuni titoli ed obbligazioni emessi dalle piccole e medie imprese. In proposito – anche in considerazione delle ulteriori disposizioni in favore del credito alle PMI introdotte dal provvedimento in esame dirette a semplificare e ad estendere la possibilità di emissione di titoli ed obbligazioni da parte delle imprese – ritiene opportuno acquisire una valutazione del Governo circa la neutralità della norma in esame rispetto all'equilibrio operativo del Fondo.

Con riferimento all'articolo 12, comma 7-bis, concernente la sospensione di cartelle esattoriali, osserva come la norma sospenda, per l'anno 2014, le cartelle esattoriali a favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati. La sospensione si applica nel caso in cui la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Con apposito decreto ministeriale sono stabiliti i criteri e le modalità di individuazione degli aventi diritto, nonché di trasmissione dei relativi elenchi all'agente della riscossione. Al riguardo osserva che la norma prevede una sospensione di cartelle esattoriali, che appare suscettibile di determinare effetti onerosi. Pur essendo tale previsione condizionata all'emanazione di un successivo decreto attuativo, segnala co-

munque la necessità di acquisire una quantificazione di detti effetti finanziari.

In relazione all'articolo 12, comma 7-ter, concernente l'accisa sulla birra, osserva che la norma prevede che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro il 26 febbraio 2014, sia modificata la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 145744 del 23 dicembre 2013, al fine di eliminare, per l'anno 2014, l'incremento dell'accisa sulla birra decorrente dal 1° marzo 2014. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della disposizione in esame, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede, quanto a 7,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del DL n. 282/2004 e quanto a 7,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Non ha nulla da osservare al riguardo per i profili di quantificazione.

Con riferimento all'articolo 13, recante disposizioni in materia di EXPÒ 2015, ritiene che andrebbe confermato che l'anagrafe telematica prevista al comma 1-bis possa essere implementata a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio. Segnala infatti che, a fronte di implementazioni informatiche di natura analoga, sono stati predisposti stanziamenti aggiuntivi, in particolare, come in occasione della modifica apportata al comma 6 dell'articolo in esame; andrebbe chiarito, a suo avviso, se la specificazione dei fondi statali oggetto di revoca, di cui al comma 4, possa diminuire, e in quale misura, la riassegnazione di risorse all'entrata del bilancio dello Stato. Non ha nulla da osservare relativamente al

comma 6, nel presupposto che la destinazione a finalità di spesa delle somme in esame resti subordinata alla loro effettiva disponibilità a valere sul gettito IVA spettante alle Autorità portuali; osserva, infine, che la disposizione prevista al comma 15-bis risulta suscettibile di ridurre in modo significativo le entrate di alcune regioni che hanno deliberato aliquote d'imposta superiori, talora anche in misura rilevante, rispetto al tetto massimo indicato dalla norma. Restando invariata la facoltà di spesa delle regioni, delimitata dal patto di stabilità interno, la disposizione, a suo avviso, sembra suscettibile di incidere negativamente anche sui saldi complessivi di finanza pubblica. In proposito ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Riguardo all'articolo 13, comma 6-bis, in materia di realizzazione di un modulo informatico/telematico di interconnessione per Expò 2015, osserva che la norma autorizza il soggetto attuatore unico a stipulare una convenzione con Expò 2015 S.p.a., Fiera di Milano S.p.a e Agenzia delle dogane al fine di realizzare il sistema di interconnessione e gestione della rete logista nazionale con la piattaforma logistica nazionale digitale, con particolare riferimento al corridoio doganale virtuale. Le relative attività dovranno essere svolte senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo segnala che in numerosi casi, alcuni di quali disciplinati anche dal provvedimento in esame, per l'implementazione di piattaforme informatiche, previste in prima istanza in assenza di oneri, è stato in seguito necessario prevedere apposite risorse. Andrebbe pertanto a suo parere chiarito se, con riferimento alla fattispecie in esame, tali risorse debbano intendersi già incluse nell'ambito delle dotazioni finanziarie destinate alla realizzazione di Expò 2015. Riterrebbe, in proposito, opportuno specificare meglio in che misura ciascuno dei soggetti coinvolti dalla convenzione prevista dalla norma in esame debba farsi carico, a

valere sulle proprie dotazioni di bilancio, della realizzazione della piattaforma telematica.

Circa l'articolo 13, comma 7-*bis*, concernente il diritto di indennizzo in favore delle imprese che subiscono danni nell'ambito della realizzazione di opere della legge obiettivo, osserva che la norma prevede che, nell'ambito delle infrastrutture considerate strategiche, le imprese che subiscono danni come conseguenza di delitti colposi commessi al fine di ostacolare o rallentare l'ordinaria esecuzione delle attività di cantiere vengano indennizzate per una quota della parte eccedente le somme liquidabili dall'assicurazione eventualmente stipulata dall'impresa o, qualora non assicurate, per una quota del danno subito. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2014 e di 5 milioni per il 2015. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del fondo speciale di parte corrente, accantonamento del Ministero dell'economia. Al riguardo osserva che la norma riconosce a regime un diritto soggettivo alle imprese coinvolte nella realizzazione delle opere della legge obiettivo, appostando a tal fine risorse per i soli esercizi 2014 e 2015. Andrebbe a suo avviso chiarito come si intenda fare fronte alle relative spese per gli anni successivi. In merito alla spesa indicata, ritiene che andrebbe dimostrata la congruità della relativa quantificazione. Infatti, pur essendo prevista un'autorizzazione di spesa (che equivale ad un limite massimo) le disposizioni in esame appaiono configurare diritti non comprimibili nell'ambito di un tetto di spesa. A tal fine ritiene che andrebbe meglio specificato quale sia l'ammontare dei danni potenzialmente indennizzabili, dal momento che la norma menziona «una quota» degli stessi senza fornire riferimenti sulle modalità di determinazione della predetta quota. Andrebbe chiarito inoltre se tale quota possa essere determinata in sede di consuntivo sulla base delle risorse disponibili: tale eventualità, peraltro, determinerebbe una disparità di trattamento delle imprese danneggiate nei diversi

esercizi, a parità di danno subito. Segnala infine che, nello stimare l'ammontare dei danni potenziali cui applicare la predetta quota di indennizzo, andrebbe cautelativamente considerato l'intero importo dei danni, senza decurtarlo della parte coperta dalle polizze assicurative private stipulate dalle imprese. È presumibile, infatti, a suo parere che a seguito della norma in esame si possa ridurre il ricorso a coperture assicurative adeguate. In ordine ai predetti profili, suscettibili di determinare un significativo impatto finanziario, ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

Con riferimento all'articolo 13, comma 9-*bis*, concernente la continuità del servizio ferroviario sulla tratta Stazione centrale FS di Salerno-Stadio Arechi, osserva che la norma prevede che, al fine di assicurare la continuità del servizio ferroviario sulla tratta Stazione centrale FS di Salerno-Stadio Arechi, le risorse statali impegnate per la realizzazione delle tratta medesima e non utilizzate sono destinate, nel limite di 5 milioni di euro, ad investimenti per la funzionalità del contratto di servizio ferroviario regionale per il biennio 2014-2015. Al riguardo andrebbe a suo avviso specificato, in primo luogo se si tratti di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2014-2015 o se il predetto importo di 5 milioni debba intendersi complessivamente riferito al biennio. Andrebbe inoltre chiarito se la norma configuri la rinuncia (o il rinvio a tempo indefinito) alla realizzazione della predetta tratta. Nel caso in cui, invece, sussistano lavori parzialmente realizzati o impegni contrattuali già assunti, a fronte delle risorse distolte dalla norma in esame dalla loro finalità originaria, potrebbe a suo avviso rendersi necessario reperire risorse alternative al fine di dare compimento alle opere eventualmente intraprese o di far fronte agli impegni eventualmente assunti.

Ritiene che andrebbe inoltre chiarito se la nuova finalizzazione delle risorse risulti per il suo intero importo riferibile

a spese di parte capitale, al fine di evitare problemi di dequalificazione della spesa.

Con riferimento all'articolo 13, commi 19-*bis* e 19-*ter*, in materia di benefici pensionistici concernenti il personale del comparto sicurezza in servizio presso gli istituti penitenziari, osserva che le norme stabiliscono che il comma 5 dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1977, n. 284 si interpreta nel senso che le disposizioni concernenti il computo del servizio comunque prestato, con percezione dell'indennità di servizio d'istituto, che implicano una maggiorazione di un quinto dell'anzianità contributiva, si applicano anche nel caso in cui venga costituita posizione assicurativa previdenziale a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro dipendente regolato dal diritto privato (comma 19-*bis*). Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 19-*bis*, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero (comma 19-*ter*).

Al riguardo rileva quanto segue: al fine di verificare la congruità dell'onere, appare necessario acquisire i dati sottostanti la quantificazione, dal momento che la platea dei beneficiari è individuabile soltanto sulla base di informazioni puntuali riferite alle posizioni dei singoli potenziali beneficiari (personale già beneficiario di indennità di servizio d'istituto poi cessato dal servizio ed iscritto ad altra gestione previdenziale); l'onere indicato non tiene conto della spesa, che dovrebbe verificarsi nel primo periodo di applicazione della norma, per gli oneri pregressi derivanti dalla riliquidazione delle pensioni, anche di reversibilità, erogate a partire dal 1977 dal momento che

la norma in esame è di interpretazione autentica e ha quindi portata retroattiva; la questione della valutazione dei servizi pregressi prestati dal personale delle forze armate e di polizia non è limitata al solo personale interessato dalla legge n. 284/1977 (che tratta dell'adeguamento e riordinamento delle indennità alle forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari). Pertanto la norma in esame può prestarsi a richieste emulative con particolare riferimento a tutti gli ex appartenenti alle forze di polizia e armate passati ad altro impiego. Sugli aspetti evidenziati ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo, tenuto conto dei relativi effetti per la finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 14, recante misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, osserva che le norme, nel testo originario, prevedevano che i soli maggiori introiti, derivanti dall'incremento delle sanzioni disposto dall'articolo in esame fossero riassegnati a non meglio individuati capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le modifiche apportate dalle Commissioni di merito confermano per lo più il testo originario, intervenendo tuttavia sulla destinazione delle maggiori entrate recate dall'articolo, derivanti dalle sanzioni pecuniarie. Per esse viene prevista la destinazione specifica al Fondo sociale per l'occupazione. Conseguentemente, a valere sul predetto Fondo e nella misura massima di 10 milioni di euro a partire dall'anno 2014, il Ministro del lavoro può introdurre misure finalizzate ad una più efficiente utilizzazione sull'intero territorio nazionale del personale ispettivo, nonché ulteriori misure anche di carattere organizzativo finalizzate ad una maggiore efficacia della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale e ad iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare.

Al riguardo, poiché l'introduzione delle misure a valere sulle disponibilità del Fondo sociale fino a 10 milioni di euro ha carattere facoltativo, non ha osservazioni da formulare nel presupposto che tali misure siano compatibili con

la natura (eventuale) e l'entità delle risorse che effettivamente affluiranno per effetto delle disposizioni dell'articolo 14.

Passa quindi all'esame del provvedimento sotto i profili di copertura finanziaria. Con riferimento all'articolo 2, comma 1, capoverso ART. 4-*bis*, lettera h), capoverso 1-*bis*, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la quota di 20 milioni di euro del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese da destinare alla Sezione speciale della Presidenza del consiglio – Dipartimento per le pari opportunità, come previsto dalla formulazione letterale della disposizione, sia ulteriore rispetto a quella attualmente risultante nella predetta sezione che, stante al Comunicato della Presidenza del Consiglio del 20 gennaio 2014, è pari a 20 milioni di euro.

Con riferimento all'articolo 3, commi 1 e 13, segnala che l'utilizzo del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie ai fini della concessione di crediti di imposta per le attività di ricerca e sviluppo non appare coerente con la natura del Fondo stesso, dal momento che le risorse utilizzate dovrebbero essere successivamente restituite al Fondo, in modo da consentirne una continua alimentazione. In sostanza, tale modalità di utilizzo appare incompatibile con l'erogazione di benefici fiscali che rimangono definitivamente in capo al contribuente, come i crediti di imposta. Ritiene inoltre opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito all'idoneità della copertura degli oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta in esame a valere sul Fondo di sviluppo e coesione, anche in considerazione degli eventuali interventi già programmati sul Fondo medesimo.

Con riferimento all'articolo 5, comma 1-*quater*, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla formulazione dell'autorizzazione di spesa, pari a 1,5 milioni di euro per i soli anni 2014, 2015 e 2016, a fronte di oneri per assunzioni di personale che dovrebbero invece avere carattere permanente. Con riferimento alla copertura finanziaria se-

gnala che la stessa, prevedendo l'utilizzo di risorse iscritte in uno specifico capitolo del Ministero dello sviluppo economico relativo alle spese di natura obbligatoria dell'ICE per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (capitolo 2532 – Ministero dello sviluppo economico), non appare pienamente conforme alla vigente legislazione contabile. In merito all'utilizzo di tali somme, considera pertanto opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Circa l'articolo 6, commi 1, 10 e 14, segnala che l'utilizzo del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie ai fini della concessione di crediti di imposta per le attività di ricerca e sviluppo non appare coerente con la natura del Fondo stesso, dal momento che le risorse utilizzate dovrebbero essere successivamente restituite al Fondo, in modo da consentirne una continua alimentazione. In sostanza, tale modalità di utilizzo appare incompatibile con l'erogazione di benefici fiscali che rimangono definitivamente in capo al contribuente, come i crediti di imposta. Ritiene inoltre opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito all'idoneità della copertura degli oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta in esame a valere sul Fondo di sviluppo e coesione, anche in considerazione degli eventuali interventi già programmati sul Fondo medesimo.

Con riferimento all'articolo 10, comma 1, qualora il Governo confermi l'idoneità della clausola di neutralità finanziaria prevista dal comma 1 per l'istituzione della sezione distaccata di Bolzano, ritiene opportuno riformulare la suddetta clausola in maniera conforme alla prassi vigente, prevedendo che dall'attuazione del comma 1 non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Circa l'articolo 12, comma 7-*ter*, rileva che il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica e l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, dei quali è previsto l'utilizzo nella misura di 7,5 milioni di euro ciascuno per l'anno 2014, per la copertura

delle minori entrate derivanti dal blocco dell'incremento dell'accisa sulla birra, recano le necessarie disponibilità.

Circa l'articolo 13, comma 6, con riferimento all'incremento, nella misura di 3 milioni di euro a decorrere dal 2014, delle risorse del fondo per l'adeguamento dei porti di cui all'articolo 18-*bis*, comma 1, della legge n. 84 del 1994 (capitolo 7264 – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), del quale è previsto l'utilizzo con finalità di copertura, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se il medesimo fondo rechi le necessarie disponibilità e se tali risorse possano essere utilizzate senza pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 13, comma 6-*bis*, qualora il Governo confermi l'idoneità della clausola di neutralità finanziaria prevista dal comma 6-*bis*, recante disposizioni in relative alla piattaforma logistica nazionale digitale, ritiene opportuno riformulare la suddetta clausola in maniera conforme alla prassi vigente, prevedendo che dall'attuazione delle suddette attività non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riguardo all'articolo 13, comma 7-*bis*, segnala che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, del quale è previsto l'utilizzo nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro per l'anno 2015, reca le necessarie disponibilità. Con riferimento alla formulazione della copertura a valere sui fondi speciali, segnala che la stessa non appare formulata in maniera conforme alla prassi vigente facendo riferimento all'unità previsionale di base relativa ai fondi stessi e non al programma fondi da ripartire speciali come previsto in seguito alle riforme introdotte con la legge n. 196 del 2009.

Circa l'articolo 13, comma 9-*bis*, poiché la disposizione destina risorse statali di conto capitale impegnate e non utilizzate per la realizzazione della tratta stazione centrale FS di Salerno-Stadio Arechi alla funzionalità del contratto di servizio ferroviario regionale per il bien-

nio 2014/2015, nei limiti di 5 milioni di euro, appare a suo avviso determinare una dequalificazione della spesa, posto che le spese concernenti il citato contratto sono di natura corrente, sebbene la disposizione sia formalmente finalizzata alla realizzazione di non meglio precisati investimenti. Sul punto ritiene comunque necessario un chiarimento da parte del Governo.

Con riferimento all'articolo 13, comma 19-*ter*, segnala che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, pari a 6 milioni di euro a decorrere dal 2014, reca le necessarie disponibilità. Ritiene inoltre opportuno specificare che l'onere di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 debba intendersi come annuo.

Circa l'articolo 13, comma 25-*bis*, qualora il Governo confermi l'idoneità della clausola di neutralità finanziaria prevista, relativa all'istituzione dell'Osservatorio per i servizi pubblici locali, ritiene opportuno riformulare la suddetta clausola in maniera conforme alla prassi vigente, prevedendo che dall'attuazione delle suddette attività non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Dal momento che la disposizione non prevede esplicitamente che il suddetto Osservatorio si avvarrà anche delle risorse finanziarie, ma fa riferimento solo a quelle umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'opportunità di integrare la disposizione stessa.

Con riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera *a*), segnala che l'ultimo periodo che riproduce, sostanzialmente, il contenuto dell'articolo 14, comma 2, del testo originario del decreto-legge andrebbe riformulato, in conformità alla prassi contabile vigente, in termini di una esplicita riduzione di autorizzazione di spesa.

Circa l'articolo 14, comma 1, lettera *d*), segnala che la disposizione prevede la riassegnazione al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione delle eventuali maggiori entrate rivenienti dalle misure

di cui alla lettera *a*), e dai maggiori introiti delle sanzioni di cui alle lettere *b*) e *c*). Con riferimento alle maggiori entrate rivenienti dalle misure di cui alla lettera *a*) segnala che la disposizione richiamata prevede l'implementazione della dotazione organica del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e a tal fine autorizza una specifica spesa per gli oneri connessi alla loro assunzione. La norma sembra quindi, a suo avviso, implicitamente configurare un incremento di entrate derivanti dalle maggiori attività ispettive conseguenti all'incremento della dotazione organica del personale ispettivo. Ciò premesso, fermo restando che la disposizione dovrebbe essere più chiaramente formulata, segnala come in sede attuativa sia tutt'altro che agevole individuare quale parte di incremento delle entrate derivanti da ispezioni sia direttamente ascrivibile alle citate assunzioni. Ritiene pertanto opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito alla possibilità di attuare effettivamente la disposizione in esame.

Con riferimento, invece, alle lettere *b*) e *c*), ritiene opportuno che il Governo chiarisca se, in analogia con il testo originario del decreto-legge, i proventi derivanti da sanzioni, prima di essere assegnati al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, debbano essere versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, tenuto conto della particolare complessità rivestita dal provvedimento, come peraltro evidenziato anche nel corso del puntuale ed articolato vaglio svolto dal relatore, ritiene opportuno procedere ad un rinvio del seguito dell'esame al fine di consentire al Governo di predisporre tutti i chiarimenti necessari sulle molteplici questioni richiamate dal relatore.

Rocco PALESE (FI-PdL), nell'evidenziare preliminarmente il carattere articolato e fin troppo eterogeneo del provvedimento, ritiene che l'analisi svolta dal relatore non abbia messo in debito ri-

salto gli aspetti connessi, in particolare, alla effettiva idoneità delle coperture finanziarie recate dalle diverse norme. Al riguardo richiama l'attenzione, come ha peraltro già avuto modo di fare in precedenti occasioni, sulla necessità di assicurare il dovuto rispetto alle prescrizioni recate dal nuovo articolo 81 della Costituzione, le cui disposizioni si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014, anche alla luce del monito rivolto alle Camere dal Capo dello Stato in occasione dell'esame parlamentare del decreto-legge « Salva-Roma », poi ritirato dal Governo. Entrando più nel merito delle singole disposizioni del provvedimento, osserva come una pluralità di norme in esso contenute, anche a voler prescindere da una valutazione circa i possibili effetti di dequalificazione della spesa, appaiono comunque destinate a determinare un significativo incremento degli oneri a carico della finanza pubblica. A tale riguardo, ritiene pertanto indispensabile che il Governo fornisca elementi informativi quanto più possibile puntuali in ordine non solo alle conseguenze finanziarie derivanti dalle singole misure, ma anche al rispetto del Patto di stabilità interno da parte degli enti territoriali ed al mantenimento del rapporto tra deficit e PIL entro la soglia del 3 per cento stabilita a livello europeo. Esprime inoltre perplessità circa il fatto che gli oneri impliciti in taluni interventi recati dal provvedimento possano in definitiva ripercuotersi nella determinazione delle tariffe poste a carico dei cittadini. Con riferimento alle norme che autorizzano nuove assunzioni da parte di determinati soggetti pubblici, osserva con preoccupazione come ciò rappresenti una deroga ai limiti fissati per le assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi della vigente normativa. Considera invece positivamente la norma volta a rideterminare le accise sulla birra, se non altro perché essa non interviene, come troppo di sovente avvenuto in passato, sulle aliquote relative ai carburanti. Alla luce dunque dei numerosi profili di criticità tuttora presenti nel provvedimento, invita

il rappresentante del Governo a fornire, sin dalla prossima seduta, i necessari elementi informativi, con particolare riguardo alla effettiva sostenibilità finanziaria del provvedimento nel suo complesso ed alla idoneità delle coperture finanziarie individuate da singole disposizioni, tanto più nel contesto di una sempre maggiore integrazione economica a livello europeo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nel ricordare che, sul testo base del provvedimento in esame, la Commissione ha già espresso il prescritto parere di competenza nella seduta del 30 gennaio 2014, segnala che le Commissioni di merito hanno successivamente recepito nel testo, mediante l'approvazione dell'emendamento 2.100 dei relatori, tutte le condizioni formulate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Evidenzia inoltre che la stessa Commissione, nella seduta odierna, è chiamata ad esaminare le sole modifiche al testo approvate in sede referente, che presentano profili di carattere finanziario.

Laura CASTELLI (M5S), alla luce delle numerose questioni sollevate sul provvedimento dal relatore, ritiene necessario disporre di tempo ulteriore per esaminare in maniera approfondita il provvedimento, in attesa che il rappresentante del Governo fornisca i richiesti elementi informativi e istruttori, non ancora pervenuti.

Maino MARCHI (PD) sottolinea preliminarmente la qualità del lavoro posto in essere, in sede referente, dalle Commissioni di merito, le quali hanno apportato al provvedimento in esame una serie di modifiche migliorative del testo. Fa presente, quindi, che, cercando di rispettare i termini fissati in sede di Conferenza dei capigruppo, la Commissione esprimerà il parere di competenza solo quando sarà in possesso di tutti i necessari chiarimenti, forniti dal rappresentante del Governo, sulle questioni sollevate dal relatore. Con riferimento ai rilievi posti dal-

l'onorevole Palese in ordine al rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, evidenzia come ulteriore garanzia che il provvedimento sia provvisto di idonea copertura finanziaria è data dal successivo esame presso l'altro ramo del Parlamento, ricordando difatti che, in quella sede, il Governo, come previsto dalla legge n. 196 del 2009, di contabilità e finanza pubblica, presenterà una ulteriore relazione tecnica predisposta della Ragioneria generale dello Stato sul testo approvato dalla Camera.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) rileva criticità e quindi chiede chiarimenti in ordine alle disposizioni di cui agli articoli 3, 6, 9 e 12 del provvedimento in esame. In particolare, con riguardo agli articoli 3, 6 e 9, che hanno carattere sostanzialmente programmatico e che prevedono l'utilizzo di risorse a valere sulla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali europei, segnala che tali risorse non sono allo stato ancora disponibili poiché la programmazione non si è ancora perfezionata e che, pertanto, ciò potrebbe compromettere l'effettiva idoneità della copertura finanziaria, oltre a condizionare le prerogative del Parlamento in merito a tale programmazione. Rileva, al riguardo, che per gli articoli 3 e 6 si è pervenuti ad una parziale correzione di tali problematiche, prevedendo che le relative misure siano attuate a valere sulla collegata pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987. Con riferimento poi all'articolo 12, comma 5, manifesta perplessità in ordine alla prevista estensione dell'ambito di esclusione dall'imposta sostitutiva del 20 per cento, già prevista dal resto iniziale per gli OIVCM (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari), alle società per la cartolarizzazione dei crediti. Oltre a ritenere ingiustificato esentare da tale tassazione un mercato e soggetti che realizzano profitti enormi, chiede chiari-

menti sull'eventuale mancato gettito derivante dalla disposizione in esame.

Rocco PALESE (FI-PdL), nel replicare all'intervento dell'onorevole Marchi, chiarisce che le sue considerazioni erano riferite all'esigenza di ottenere una formale certificazione delle coperture, con l'effettiva assunzione di responsabilità da parte dei soggetti che sottoscrivono tale certificazione.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel ravvisare come il provvedimento sia stato incisivamente modificato nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni di merito, segnala che il Governo fornirà quanto prima tutti gli elementi informativi utili in risposta alle molteplici questioni sollevate dal relatore.

Difatti, il Governo non può fare valutazioni *in itinere* senza cognizione di causa ed un adeguato approfondimento, per cui quando sarà pronto esprimerà formalmente la sua posizione che rappresenta anche quella del Ministero dell'economia e delle finanze e della Ragioneria dello Stato.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI
RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20.10 alle 20.20.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale italiano e per la creazione della rete integrata di itinerari turistici culturali (C. 1249 Petrenga), audizione di rappresentanti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	64
--	----

RISOLUZIONI:

7-00245 Molea: Su recenti iniziative relative all'assetto giornalistico ed editoriale di un'Agenzia di stampa (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00035</i>)	65
<i>ALLEGATO 1 (Risoluzione approvata)</i>	71

INTERROGAZIONI:

5-01086 Pes: Sull'istituzione dei licei musicali e su talune problematiche concernenti i docenti precari di musica	69
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	73
5-01337 Gallinella: Interventi a tutela delle piccole scuole dei comuni montani	70
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	74
5-01439 Coccia: Sui fondi destinati all'avviamento alla pratica sportiva nelle scuole	70
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	75
5-01511 Culotta: Sui percorsi abilitanti speciali per l'insegnamento nella classe di concorso 56/A, concernente discipline nautiche	70
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	76

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 Vacca	70
--	----

AVVERTENZA	70
------------------	----

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 6 febbraio 2014.

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale italiano e per la creazione della rete integrata di itinerari turistici culturali (C. 1249

Petrenga), audizione di rappresentanti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.05 alle 9.50.

RISOLUZIONI

Giovedì 6 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN, indi del

vicepresidente Manuela GHIZZONI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega per l'editoria e l'attuazione del programma, Giovanni Legnini.

La seduta comincia alle 9.50.

7-00245 Molea: Su recenti iniziative relative all'assetto giornalistico ed editoriale di un'Agenzia di stampa.

(Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00035).

Giancarlo GALAN, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Bruno MOLEA (SCpI) illustra una formulazione della risoluzione in titolo, di cui è primo firmatario (*vedi allegato 1*), che tiene conto delle considerazioni e osservazioni acquisite per le vie brevi da alcuni colleghi della Commissione, in particolare l'onorevole Zampa che ringrazia per il suo contributo.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI rileva innanzitutto che non c'è stata alcuna comunicazione formale alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento dell'editoria, della vertenza in corso presso l'agenzia di stampa Adnkronos, ma soltanto colloqui a livello informale, anche in considerazione del fatto che il Dipartimento dell'editoria non sovrintende ad alcuna vertenza sindacale, rimessa come è noto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La procedura attivata, per quanto di competenza, rileva essenzialmente in ordine al contratto in essere tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'agenzia in questione, tra l'altro insieme ad altre agenzie con le quali il Governo, da questo punto di vista, interloquisce. Precisa, in particolare, che le convenzioni

sono state rinnovate, da ultimo, nel dicembre del 2013, dopo un'analisi pregressa del rapporto esistente, sedimentatosi nel corso degli anni, anche con disparità di trattamento tra diverse agenzie, di difficile ricostruzione. Aggiunge che ad una prima valutazione volta a definire innovazioni e modifiche per rinegoziare in maniera più razionale i rapporti esistenti, è seguita una successiva riflessione volta a delineare una riforma più organica ed incisiva rispetto ad eventuali aggiustamenti specifici, più o meno congrui. Ricorda quindi che al momento del rinnovo della convenzione, avvenuta come detto nel dicembre dello scorso anno, si è rappresentata alle agenzie interessate la prospettiva di una riforma più generale – di cui il Parlamento si dovrà occupare – pervenendo alla definizione di un rinnovo dei contratti in essere, nelle more di quell'orientamento.

Sottolinea, in merito all'aspetto economico-finanziario, che si tratta di corrispettivi riconosciuti alle singole agenzie, compresa l'Adnkronos, per i servizi forniti, e non di contributi diretti all'editoria. Le agenzie percepiscono, infatti, corrispettivi per la fornitura di servizi elencati nella convenzione. Il committente, in questo caso la Presidenza del Consiglio dei ministri, non ha quindi la possibilità di imporre un numero specifico di occupati, ma soltanto di fissare *standard* qualitativi dei servizi forniti. In merito alla risoluzione in discussione, precisa quindi che non c'è da parte del Governo la possibilità, dal punto di vista normativo, di imporre all'azienda decisioni sul versante occupazionale, quanto soltanto quello di richiedere il mantenimento della qualità del servizio stabilito in convenzione. Preannuncia quindi che nelle prossime ore chiederà all'Adnkronos se sarà comunque garantito il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi pattuiti in convenzione, anche in conseguenza delle decisioni assunte in merito al piano occupazionale. Non si aspetta certo che questa richiesta sia risolutiva, ma dalla reazione della proprietà editoriale si potrà valutare quale sarà il loro eventuale intendimento. A sostegno di questa iniziativa, aggiunge

che per il prossimo 12 febbraio è stato convocato un tavolo con tutte le agenzie di stampa per discutere in merito alle prospettive di riduzione del numero delle stesse agenzie, favorendone accorpamenti, soprattutto in relazione all'attuale situazione legata alla diffusione della comunicazione multimediale. In quella sede, si discuterà anche delle prospettive di specializzazione delle agenzie e di una eventuale accentuazione del profilo di internazionalizzazione delle stesse. Ribadisce quindi che, pur non essendo possibile imporre alle agenzie un numero specifico di dipendenti, ma esclusivamente vagliare la possibilità di parametri occupazionali adeguati ai servizi pattuiti, in quella sede verrà comunque rappresentata a tutte le agenzie di stampa, e in particolare all'Adnkronos, la richiesta di sospendere qualsiasi procedura di riorganizzazione aziendale, fino alla definizione di un nuovo percorso di riforma complessivo. Ritiene quindi che sulla base delle prospettive evidenziate di una richiesta di chiarimenti sul rispetto del contratto e di una richiesta di sospensione delle procedure in essere, fino all'avvio del percorso di riforma, possa essere avviato con l'Adnkronos un confronto con il Governo.

Giancarlo GALAN, *presidente*, ringrazia il sottosegretario per il suo intervento che ha apprezzato nei contenuti e nelle forme.

Giorgio LAINATI (FI-PdL) esprime anch'egli gratitudine per l'intervento svolto dal sottosegretario Legnini, e per le iniziative preannunciate in merito alla decisione inaccettabile dall'Adnkronos di procedere al licenziamento di oltre venti dipendenti tra giornalisti e poligrafici. Stigmatizza in particolare quanto accaduto nella giornata di ieri allorché ai giornalisti è stato impedito dalla proprietà editoriale di svolgere un'assemblea nei locali dell'agenzia di stampa, costringendoli a riunirsi sotto la pioggia, in mezzo alla strada. Ritiene che il progetto di riforma non sia più rinviabile, insieme alla necessaria pressione in essere sull'editore. Aggiunge che risulta quantomeno scorretto che

l'editore abbia avviato procedure di licenziamento a meno di un mese dal rinnovo della convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri. Assicura quindi pieno e incondizionato sostegno all'azione che il Governo ha preannunciato di intraprendere, auspicando che la maggiore qualificazione del lavoro giornalistico non vada a detrimento dei livelli occupazionali. Ricorda a tal proposito che l'agenzia Ansa, una delle più importanti agenzie del mondo, ha acquisito un'autorevolezza a livello internazionale anche grazie ad una capillare presenza di corrispondenti in tutto il mondo. Auspica quindi che l'intervento del sottosegretario Legnini possa sortire l'effetto indicato nella risoluzione di cui è cofirmatario.

Sandra ZAMPA (PD) esprime innanzitutto, anche a nome del gruppo cui appartiene, solidarietà ai giornalisti dell'Adnkronos, ringraziando il sottosegretario Legnini per il lavoro paziente da lui svolto, senza molto clamore, ma che rappresenta la base per risolvere una situazione difficile. Concorda con quanto rappresentato dal sottosegretario circa la necessità di una riforma complessiva, visto che la legge che regola il settore è molto datata e ferma agli anni Cinquanta, a parte un intervento specifico più recente. Evidenzia che la risoluzione in discussione – alla nuova formulazione della quale ha contribuito – sintetizza il pensiero comune e ribadisce la necessità di tenere collegati qualità e quantità dell'informazione attraverso la riduzione dei tempi di pubblicazione e l'originalità delle notizie, parametri che permettono agli editori di guadagnare. Esprime altresì apprezzamento per il fatto che il sottosegretario ha preannunciato una riforma da lungo attesa, in riferimento alla quale centrale deve essere la qualità della professione, anche attraverso eventuali accorpamenti finalizzati alla differenziazione del prodotto giornalistico, per produrre un tipo di servizio che non faccia diminuire i posti di lavoro, ma li moltiplichi. Rileva d'altra parte che il tavolo di confronto preannunciato dal sottosegretario Legnini è urgen-

tissimo. Ritiene quindi che la risoluzione in discussione punti a consentire una sospensione delle procedure in atto presso l'Adnkronos, fino a quando non sarà risolto il tema della riforma in corso di stesura.

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI) dichiara di condividere la risoluzione in titolo, così come riformulata dal collega Molea. Rivolgendosi al Governo, chiede di sapere quali siano i costi complessivi sostenuti dall'Esecutivo per corrispondere i corrispettivi alle undici agenzie giornalistiche, specificando, in particolare, quanto riceva ciascuna di esse ed in particolare Adnkronos. Chiede inoltre di sapere quali siano gli impegni che quest'ultima agenzia si assume a fronte del ricevimento del corrispettivo per i servizi resi. Dopo aver ricordato che è necessario tentare di garantire il livello occupazionale dei lavoratori di questo settore, ricorda che il Governo è libero sia sull'*an*, sia sul *quanto* in ordine alla sua libertà di contrarre o meno con soggetti privati, non essendo vincolato a firmare i relativi contratti. Chiede quindi di valutare l'opportunità di non stipulare contratti di servizio giornalistico con le imprese che non garantiscano in qualche maniera il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, imprese che, tra l'altro, non sono neanche in crisi.

Giancarlo GALAN, *presidente*, preannuncia l'impossibilità di partecipare al seguito della discussione della risoluzione all'ordine del giorno, ringraziando ancora il rappresentante del Governo per la sua disponibilità.

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI) ribadisce che vi è una libertà di contrattazione, segnalando come attualmente vi siano ben undici soggetti con cui rapportarsi, confidando quindi nella *moral suasion* del Governo.

Luigi GALLO (M5S) ritiene, anche a nome del suo gruppo, di dover salvaguardare il lavoro dei giornalisti che subiscono il condizionamento degli editori, i quali

rendono l'informazione poco qualificata. Ritiene che sia i Governi passati, sia quello attuale, siano in qualche modo, per il tramite del Dipartimento per l'informazione e l'editoria incardinato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, corresponsabili del fatto che l'Italia sia tra gli ultimi posti in graduatoria nelle classifiche mondiali relative alla libertà di stampa nei singoli Paesi. Rileva anch'egli come, nonostante i bilanci della agenzie di stampa siano in attivo, vi è il tentativo di ridurre il livello occupazionale in tale settore. Rileva, poi, che dal 2013 al 2014 le risorse a disposizione del Dipartimento per l'informazione e l'editoria sono aumentate da 170 a 236 milioni di euro. Precisa inoltre che si può evincere dal bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri che sono destinate specifiche risorse per *spot* pubblicitari a favore delle iniziative del Governo, finanziati quindi con risorse pubbliche, che promuovono le attività istituzionali dell'Esecutivo deformando la realtà dei fatti. Chiede quindi al rappresentante del Governo se sia vero che nelle convenzioni precedenti a quella stipulata lo scorso dicembre vi era il vincolo di mantenere gli stessi livelli occupazionali dei periodi precedenti; clausola non riproposta nelle vigenti convenzioni. Se così fosse vero, infatti, si evidenzerebbe una responsabilità dell'attuale Governo nel non aver riproposto tale vincolo per le società editrici delle agenzie giornalistiche, rendendo quindi possibile, da parte di queste, l'inizio delle procedure di licenziamento dei propri giornalisti.

Giancarlo GIORDANO (SEL) accoglie con piacere le iniziative annunciate dal sottosegretario Legnini. Dopo essersi dichiarato amareggiato per quanto successo ieri nella sede dell'Adnkronos, chiede al Governo di esercitare la necessaria pressione per addivenire ad una soluzione favorevole di questa vicenda. Rileva poi quanto sia importante il pluralismo delle fonti di informazione per la qualità della nostra democrazia, precisando che negli ultimi venti anni circa vi sia stata in realtà una commistione tra partiti politici e po-

tere dell'informazione. Dopo essersi dichiarato favorevole ad una moratoria sui licenziamenti preannunciati, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla risoluzione in oggetto, la quale è stata anche dal suo gruppo sottoscritta.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI si dichiara disponibile a rendere alla Commissione ogni possibile dato e informazione riguardanti il settore dell'editoria e dell'informazione in genere. Ciò potrà avvenire, a seconda della volontà della Commissione, sia in un'apposita audizione, sia nel corso di un'eventuale indagine conoscitiva. Chiarisce poi che le cifre indicate dal collega Gallo concernenti le spese a favore dell'editoria non sono esattamente riportate. Aggiunge quindi che questo settore, in realtà, ha subito negli ultimi anni una decurtazione di finanziamenti, e che solo quest'anno, con l'approvazione da parte della legge di stabilità di un fondo straordinario per le crisi aziendali del settore, la somma complessiva delle risorse destinate al comparto ha visto un incremento. Ribadisce quindi che il Governo ha chiesto un progetto di innovazione alle imprese editrici, le quali altrimenti non saranno finanziate. Con riferimento, poi, ad una specifica domanda dell'onorevole Di Lello, precisa che i corrispettivi attribuiti al complesso delle agenzie ammonta ad una somma annuale compresa tra i 37 e i 38 milioni di euro, per ciò che concerne i servizi resi al Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Aggiunge quindi che ulteriori corrispettivi sono resi dal Ministero per gli affari esteri (MAE) alle agenzie giornalistiche per i servizi forniti da queste all'estero. La somma complessiva dei corrispettivi resi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal MAE raggiunge, quindi, circa 43 milioni di euro. Rileva poi come le agenzie di stampa lavorino sul mercato e che, quindi — ciascuna in misura diversa dalle altre — rendano i propri servizi oltre che al Governo anche a soggetti privati. Ciò rende difficile determinare quale parte del personale sia dedicata a fornire il servizio all'Esecutivo e quale ad altri committenti

privati. In virtù di questo, non è detto che ad invarianza complessiva di unità lavorative non corrisponda una riduzione di professionisti che lavorano per i servizi forniti agli organi del Governo. Riferisce inoltre che gli risulta una riduzione del 15-20 per cento del fatturato delle agenzie giornalistiche derivante da committenti privati. Considerato quanto sopra, ritiene che potrebbe essere inefficace porre una clausola che voglia mantenere inalterati i complessivi livelli occupazionali, potendo le agenzie di stampa dichiarare la destinazione di un certo numero di giornalisti a favore dei servizi resi al Governo, senza potere questo verificare se la loro attività non sia in realtà destinata ad altri soggetti privati committenti.

Preannuncia quindi parere favorevole del Governo sulla risoluzione in oggetto, così come riformulata.

Sandra ZAMPA (PD), intervenendo per una precisazione, preannuncia, anche a nome del suo gruppo, la presentazione di una proposta di indagine conoscitiva sul settore dell'editoria, finalizzata ad approfondire le tematiche emerse nel corso della discussione della risoluzione n. 7-00245 Molea.

Giorgio LAINATI (FI-PdL) annuncia, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla risoluzione in oggetto, così come riformulata, nonostante appartenga ad una forza politica di opposizione. Si dichiara, poi, stupefatto dall'intervento del collega Gallo, rilevando come il campo dell'informazione sia un ambito assai complicato, annunciando, quindi, a nome del suo gruppo, l'avviso favorevole allo svolgimento di un'indagine conoscitiva sul settore dell'editoria, così come proposto dalla collega Zampa. Rileva, in particolare, come l'abolizione del fondo per l'editoria richiesta dal Movimento 5 Stelle vada contro le esperienze europee. Rileva, inoltre, considerata la sua esperienza di vicepresidente della Commissione parlamentare di vigilanza sul settore radiotelevisivo, di conoscere bene l'esigenza della trasparenza: vi è comunque differenza tra questa

esigenza e quella di « staccare la spina » al settore, creando in tal modo una valanga di disoccupati. Con riferimento poi alle graduatorie mondiali richiamate dall'onorevole Gallo, concernenti la situazione della libertà di informazione in Italia, rileva come le stesse abbiano un elevato margine di soggettività, non risultando dati oggettivi. Ricorda, poi, come vi siano diversi programmi del servizio pubblico che non assicurano il pluralismo dell'informazione. Aggiunge, altresì, che negli ultimi anni, sia il sottosegretario Bonaiuti, sia il sottosegretario Levi hanno dovuto fare i conti con i relativi ministri *pro tempore* dell'economia e delle finanze Tremonti e Padoa-Schioppa che hanno ridotto i fondi per l'editoria. Rileva, poi, come gli *spot* che la Presidenza del Consiglio manda in onda sono relativi alle attività svolte dai vari ministeri, svolgendo un'attività di divulgazione su molti aspetti di rilevante importanza, sconosciuti ai cittadini. Ricorda, in particolare, che quando il primo Governo Berlusconi, nel 1994, mandò in onda questi programmi di divulgazione, furono molto accese le polemiche.

Luisa BOSSA (PD) chiede chiarimenti al sottosegretario Legnini in ordine a come voglia – nell'ambito del progetto di riforma legislativa del settore che è in animo di intraprendere – disciplinare l'affidamento dei servizi delle agenzie giornalistiche, ad esempio tramite l'emana- zione di bandi di gara a procedura aperta.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, considerata la complessità della questione sollevata dalla deputata Bossa, si riserva di fornire le necessarie informazioni in una prossima occasione.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, evidenzia che su questa e su altre sollecitazioni emerse nel corso della discussione della risoluzione, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, potrà valutare la possibilità di un ulteriore confronto con il sottosegretario Legnini.

Bruno MOLEA (SCpI) dopo aver evidenziato la necessità di salvaguardare i

livelli occupazionali dei lavoratori dell'Adnkronos, esprime soddisfazione per la condivisione di una risoluzione, la cui riformulazione rappresenta la sintesi di tutte le istanze emerse nella discussione, ringraziando i colleghi che l'hanno condivisa. Auspica che queste istanze siano ricondotte nell'ambito di una iniziativa legislativa.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, dà quindi lettura dei firmatari della nuova formulazione della risoluzione in discussione.

Luigi GALLO (M5S) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, l'astensione sulla risoluzione in discussione perché non si ritiene opportuno che anche per questa iniziativa vi sia un finanziamento pubblico.

La Commissione approva quindi la nuova formulazione della risoluzione n. 7-00245 Molea, che assume il numero 8-00035 (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 11.05.

INTERROGAZIONI

Giovedì 6 febbraio 2014. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 11.05.

5-01086 Pes: Sull'istituzione dei licei musicali e su talune problematiche concernenti i docenti precari di musica.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde alla interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Laura COCCIA (PD), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara soddisfatta della risposta per l'attenzione dimostrata

dal Governo alla questione in oggetto, pur rappresentando l'attesa per la definitiva conclusione della contrattazione collettiva in corso di svolgimento.

5-01337 Gallinella: Interventi a tutela delle piccole scuole dei comuni montani.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde alla interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Filippo GALLINELLA (M5S), replicando per la sua interrogazione, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo che va nella giusta direzione, pur con l'auspicio di una definizione in tempi brevi della situazione esistente.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, intervenendo per una precisazione, rappresenta al collega Gallinella che le Commissioni riunite VII e XI avvieranno nelle prossime settimane l'esame della proposta di legge n. 353 Pes, vertente proprio sull'oggetto dell'atto di sindacato ispettivo da lui presentato.

5-01439 Coccia: Sui fondi destinati all'avviamento alla pratica sportiva nelle scuole.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde alla interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Laura COCCIA (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo. Rileva, infatti, che determinare l'entità dei fondi nel mese di gennaio rende impossibile ai dirigenti scolastici la programmazione delle attività sportive invernali, in particolare dei giochi sportivi studenteschi. Auspica quindi che il Governo anticipi la comunicazione delle risorse a disposizione dei singoli istituti in modo che fin dall'inizio dell'anno scolastico si possa avere contezza delle risorse a disposizione per tale fine.

5-01511 Culotta: Sui percorsi abilitanti speciali per l'insegnamento nella classe di concorso 56/A, concernente discipline nautiche.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde alla interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Magda CULOTTA (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta resa dal sottosegretario Rossi Doria. Sottolinea, però, come in Italia sia difficile reperire docenti con i necessari titoli per poter insegnare nella classe di concorso 56/A. Auspica che si possa trovare una definitiva soluzione per questa problematica secondo criteri di legittimità.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 11.30.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 6 febbraio 2014.

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari.

C. 1159 Vacca.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 11.30 alle 12.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Istituzione dell'Unione nazionale dei gruppi sportivi scolastici.

C. 576 Ghizzoni e C. 611 Centemero.

ALLEGATO 1

7-00245 Molea: Su recenti iniziative relative all'assetto giornalistico ed editoriale di un'Agenzia di stampa.**RISOLUZIONE APPROVATA**

La VII Commissione,

premesso che è stata svolta una proficua audizione informale in Commissione culturale il 30 gennaio 2014 sul ridimensionamento dell'assetto giornalistico ed editoriale dell'Agenzia di stampa Adnkronos alla quale hanno partecipato rappresentanti della medesima Agenzia, dell'Ordine dei giornalisti, della Federazione nazionale della stampa e della Federazione italiana degli editori di giornali;

considerato che dall'audizione indicata è emerso che l'Adnkronos, come altre dieci agenzie nazionali di stampa, intrattiene contratti di fornitura di informazione professionale con lo Stato, finanziati quindi con risorse dei contribuenti;

tenuto conto che i contratti con lo Stato e gli enti pubblici debbono essere incardinati con imprese rispettose delle obbligazioni convenzionali come di quelle relative alle garanzie per i lavoratori;

ribadita la considerazione che non è accettabile l'idea che chi percepisce soldi dello Stato non ne rispetti correttamente le sue leggi e i suoi indirizzi applicativi, per cui, quando accadono comportamenti impropri, come nel caso dell'Adnkronos e di sue consociate, questi sono da respingere con la determinazione che meritano;

rilevato, inoltre, che i tagli annunciati dall'editore con ricorso alla legge n. 223 sui licenziamenti collettivi non risultano corrispondenti alle regole essenziali del settore dell'editoria, anche per quanto

concerne eventuali condizioni di criticità aziendali (nello specifico negate dall'editore);

preso atto che l'avvio della procedura di licenziamenti collettivi nel gruppo Adnkronos è stato notificato a meno di un mese dal rinnovo delle convenzioni con lo Stato, a parità di condizioni economiche e di standard di fornitura identici all'anno precedente;

appreso che il Governo ha inteso dichiarare, nella circostanza dei rinnovi delle convenzioni con le agenzie di stampa, di voler favorire un percorso di riforma e razionalizzazione del settore, incentivando tra l'altro le fusioni tra le agenzie di stampa, e nel frattempo confermando a ciascuna agenzia convenzionata gli stessi carichi e importi del 2012, appare impensabile che lo Stato ora rischi di farsi carico dei fatturati delle aziende e non delle risorse professionali essenziali a garantire il rispetto dei contratti secondo gli standard qualitativi e quantitativi e dei servizi giornalistici con le medesime prestazioni, promuovendo miglioramenti in termini di specializzazione e internazionalizzazione che sono parte fondamentale dei contratti stessi,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative atte a contribuire ad una soluzione della crisi dell'occupazione giornalistica ed editoriale apertasi all'Adnkronos Spa e nella società Mak-Multimedia Adnkronos Srl e delle gravi ripercussioni che la stessa può

pesantemente esercitare sul settore dell'informazione che lamenta sempre più spesso l'attacco ai propri spazi di libertà, nonché a contenere eventuali propositi di contrazione di organici nel settore delle agenzie in conseguenza di eventuali processi di fusione ritenendo che la razionalizzazione non possa avere come radice il ridimensionamento qualitativo e quantitativo complessivo che si determinerebbe come conseguenza di tagli dell'occupazione giornalistica correttamente inquadrata, senza la quale non si « pro-

duce » il bene informazione plurale, per il quale si legittimano le convenzioni con le agenzie di stampa.

(8-00035) « Molea, Galan, Zampa, Lainati, Giancarlo Giordano, Tancredi, Di Lello, Buonanno, Coscia, Palmieri, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Nardella, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Rocchi, Zoggia, Vezzali, Capua ».

ALLEGATO 2

5-01086 Pes: Sull'istituzione dei licei musicali e su talune problematiche concernenti i docenti precari di musica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Premetto che la questione illustrata dall'onorevole interrogante è stata analizzata il 14 gennaio scorso nella seduta della 7^a Commissione del Senato, in occasione della discussione di un altro atto di sindacato ispettivo dal medesimo contenuto.

Non posso quindi che confermare quanto riferito nella precedente occasione.

Il Ministro è a conoscenza delle questioni emerse con l'istituzione dei licei musicali e coreutici, in relazione alle regole di assegnazione degli insegnamenti di nuova istituzione ai docenti di educazione musicale e di strumento musicale nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Il Ministro è altresì consapevole delle aspettative maturate dai medesimi docenti, in particolare di quelli non ancora immessi nei ruoli. Le questioni indicate potranno essere risolte con l'adozione del regolamento per la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso, previsto dall'articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, nell'ambito degli interventi di revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico.

Nelle more dell'adozione di tale regolamento, con il quale verranno stabiliti i titoli professionali e culturali necessari per ottenere la titolarità degli insegnamenti di nuova istituzione, la fase di passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento è disciplinata dai provvedimenti annuali predisposti per le operazioni di definizione degli organici, oltre che dalla contrattazione collettiva integrativa (per le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria

del personale docente) e, dai provvedimenti annuali con i quali sono definite le regole per l'assegnazione delle supplenze (per il personale a tempo determinato).

Per quanto riguarda, in particolare, le operazioni di assegnazione provvisoria e di utilizzazione, il contratto collettivo nazionale integrativo, sottoscritto il 15 maggio 2013, ha recepito l'allegato E del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, relativo al piano degli studi dei licei musicali e alle regole transitorie per l'assegnazione dei docenti titolari delle classi di concorso A031, A032 e A077 sui nuovi insegnamenti. Le medesime regole sono applicate dalla circolare annuale che disciplina le modalità e i criteri di assegnazione delle supplenze del personale precario.

In ordine alle varie questioni sollevate dall'onorevole interrogante, posso assicurare che i profili rimessi alla contrattazione collettiva saranno adeguatamente segnalati dal Ministero in sede di contrattazione integrativa per il prossimo anno scolastico. In tal senso prendo atto delle osservazioni formulate, che saranno rappresentate al tavolo delle trattative con le organizzazioni sindacali di comparto, i cui lavori inizieranno entro i prossimi due mesi. La medesima attenzione sarà riservata alle proposte riguardanti gli interventi di competenza del Ministero in ordine all'accesso alle graduatorie provinciali e all'assegnazione delle supplenze, interventi che dovranno però essere conciliati con le regole generali sulla formazione e sull'utilizzo delle graduatorie stesse.

ALLEGATO 3

5-01337 Gallinella: Interventi a tutela delle piccole scuole dei comuni montani.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Vorrei innanzitutto assicurare che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca condivide le osservazioni formulate nell'interrogazione in merito all'opportunità di sostenere e valorizzare il servizio scolastico nei piccoli centri montani e alla circostanza che attraverso l'istruzione scolastica può essere attenuato il rischio di isolamento di questi centri e favorito il relativo sviluppo. L'attenzione che da molto tempo viene dedicata a questo tema è d'altra parte dimostrata dal fatto che la normativa vigente in materia di organizzazione del servizio scolastico sul territorio contiene specifiche disposizioni per le aree montane e le piccole isole, sia per quanto attiene al numero minimo di alunni per la formazione delle classi, sia al numero minimo di alunni necessari per mantenere il plesso scolastico (ridotto per tali zone di oltre il 10 per cento rispetto al parametro ordinario). Anche le istruzioni sulla distribuzione del personale docente, impartite annualmente dagli uffici centrali del Ministero, richiamano espressamente l'opportunità di riservare particolare attenzione alle condizioni di disagio legate a specifiche situazioni locali.

Giova poi ricordare, al riguardo, il progetto «Aree interne», avviato dal Ministro per la coesione territoriale nel corso della precedente legislatura e fatto proprio dal Governo in carica. Tale progetto, al quale partecipa anche il MIUR, è finalizzato al rilancio economico e sociale delle cosiddette aree interne del Paese, tra le quali rientrano i piccoli comuni montani, valorizzando in esse i servizi essenziali, soprattutto in materia di istruzione, salute

e mobilità. La realizzazione di questo progetto potrà fornire l'occasione per elaborare specifiche iniziative volte a definire nuovi criteri di distribuzione del personale scolastico che valorizzino i presidi educativi dei comuni montani.

Passando ora all'esame delle questioni specificamente segnalate nell'interrogazione, in merito alla situazione della regione Umbria, per l'anno scolastico 2013-2014 la situazione delle pluriclassi è assai contenuta: sono infatti attive 76 pluriclassi su un campione regionale di 5698 classi, di cui 2079 di scuola primaria, dove in massima parte insiste il fenomeno delle pluriclassi. Altrettanto contenuto è il problema delle liste di attesa della scuola dell'infanzia, che per l'anno scolastico 2013-2014 sono state quasi completamente abbattute.

Riguardo invece alla proposta di introdurre ulteriori norme sull'organizzazione del servizio scolastico nei comuni montani, il Ministro è ben disponibile a collaborare con il Parlamento nell'esame di proposte come quelle ipotizzate dall'onorevole interrogante. Nell'esaminarle, peraltro, occorrerà tenere conto, oltre che dell'impatto sulla finanza pubblica di alcune delle proposte formulate, anche dei limiti alle competenze del Governo in questa materia. In determinati casi, gli interventi proposti sono infatti realizzabili solo attraverso un intervento normativo primario mentre, per quanto riguarda il dimensionamento della rete scolastica e i criteri di assegnazione del punteggio ai docenti impiegati nelle scuole dei comuni montani, si tratta di decisioni rimesse, rispettivamente, alla competenza delle regioni e alla contrattazione collettiva.

ALLEGATO 4

5-01439 Coccia: Sui fondi destinati all'avviamento alla pratica sportiva nelle scuole.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse disponibili per il miglioramento dell'offerta formativa è oggetto di contrattazione collettiva secondo le modalità previste dagli articoli 33, 62, 85 e 87 del vigente contratto collettivo nazionale del comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007. I tempi di erogazione delle risorse in questione, di conseguenza, risentono della durata delle procedure negoziali. Aggiungo che negli ultimi due anni scolastici, la procedura di assegnazione risulta connessa con la questione del finanziamento degli scatti di anzianità del personale scolastico. A partire dal mese di luglio 2013, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha avviato incontri con le organizzazioni sindacali per la definizione delle modalità di erogazione e la ripartizione delle risorse tra le varie voci del MOF.

L'intesa per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse del MOF è stata siglata il 26 novembre 2013. In esecuzione di tale accordo, con nota del 3 dicembre 2013, sono stati comunicati a ciascuna

scuola gli importi relativi al periodo settembre/dicembre 2013. Immediatamente dopo, con la nota del 5 dicembre 2013, con la quale venivano diramate le istruzioni per il programma annuale 2014, sono stati comunicati gli importi degli ulteriori otto dodicesimi del suddetto fondo per l'anno scolastico in corso, relativi al periodo gennaio/agosto 2014. Gli importi assegnati a ciascuna scuola sono stati poi resi noti anche attraverso un avviso pubblicato nel sito istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 27 gennaio scorso.

Per quanto riguarda la parte del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa destinato alle attività complementari di educazione fisica, con le suddette comunicazioni è stata precisata la destinazione di euro 20.280.000 ai progetti di avviamento alla pratica sportiva. L'erogazione di tali risorse è subordinata all'effettiva attivazione dei progetti. Il Ministero ha aperto nel dicembre scorso la procedura di rilevazione di tali progetti, che è in corso di ultimazione.

ALLEGATO 5

5-01511 Culotta: Sui percorsi abilitanti speciali per l'insegnamento nella classe di concorso 56/A, concernente discipline nautiche.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La proposta, formulata dall'onorevole interrogante, di consentire la partecipazione ai percorsi abilitanti speciali (PAS) per la classe di concorso 56/A («navigazione, arte navale ed elementi di costruzioni navali») ai docenti precari che non sono in possesso del titolo di studio previsto dal decreto ministeriale n. 39 del 1998, ma hanno comunque insegnato le materie in questione con contratti di supplenza breve, incontra due ordini di ostacoli.

In primo luogo, dal punto di vista della competenza ad adottare una simile decisione e della relativa procedura, una simile modifica dei requisiti di ammissione ai PAS non potrebbe essere operata attraverso un'ordinanza ministeriale, ma solo tramite una modifica del regolamento sulla formazione iniziale dei docenti, di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 249 del 10 settembre 2010.

In secondo luogo, dal punto di vista sostanziale, un siffatto intervento introdurrebbe una deroga al principio, a cui il suddetto regolamento, si informa, secondo il quale l'accesso ad un determinato insegnamento è riservato a quanti sono in possesso del titolo di studio previsto per la classe di concorso di riferimento. Al riguardo, ricordo che l'assegnazione di un

insegnamento a docenti che non hanno lo specifico titolo di studio avviene solo con contratti di supplenza breve, nei casi in cui i dirigenti scolastici hanno la necessità di conferire nomine su posti le cui graduatorie risultano esaurite. L'inserimento nelle graduatorie per il conferimento delle nomine a tempo indeterminato e di quelle relative alle supplenze annuali o temporanee è invece consentito solo a coloro che sono in possesso del relativo titolo di studio. Tale principio, come accennato, è applicato anche per l'accesso ai PAS: l'articolo 15, comma 1, del citato decreto n. 249 del 2010 ha infatti ribadito che vengono ammessi ai percorsi formativi speciali coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto n. 39 del 1998.

Piuttosto che con la deroga ipotizzata, dunque, sembra preferibile affrontare le questioni segnalate nell'interrogazione, in merito alla carenza di docenti della classe di concorso 56/A, in sede di razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso. Esse potranno dunque essere risolte con l'adozione del relativo regolamento, previsto dall'articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, nell'ambito degli interventi di revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01945 Borghi: Iniziative urgenti per la completa attuazione del « Programma 6.000 campanili »	77
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	84
5-01946 De Rosa: Iniziative urgenti per rivedere le scelte relative alla realizzazione della tratta autostradale Rosignano-Civitavecchia	78
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	86

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/76/UE che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture. Atto n. 44 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	79
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Atto n. 57 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	79
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Atto n. 53 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	82

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 6 febbraio 2014. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Rocco Girlanda.

La seduta comincia alle 15.30.

Tino IANNUZZI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-01945 Borghi: Iniziative urgenti per la completa attuazione del « Programma 6.000 campanili ».

Enrico BORGHI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, soffermandosi in particolare sul rilievo politico di un atto di sindacato ispettivo firmato da 50 deputati, con cui si chiede al Governo di fare il punto sullo stato di attuazione del *Programma 6.000 campanili*, a partire dalla consapevolezza di alcune lacune normative, peraltro già segnalate al Governo dalla VIII Commissione in sede di esame del decreto-legge n. 69 del 2013, come ad esempio la ristrettezza della platea dei potenziali beneficiari – oggi platealmente confermata dal dato secondo cui dopo 24 secondi dall'apertura del termine per la

presentazione delle domande di finanziamento tutte le risorse disponibili erano già state esaurite –, e, ancor più, l'incongrua limitazione dei criteri per l'assegnazione dei finanziamenti al solo criterio cronologico. Conclude, quindi, formulando l'auspicio che nella risposta del Governo sia possibile riscontrare quegli elementi di novità, sotto il profilo dell'aumento e della rimodulazione delle risorse disponibili per una piena attuazione del programma in questione e per l'attribuzione ai comuni in tempi rapidissimi di risorse quanto mai necessarie e urgenti.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Enrico BORGHI (PD), replicando, si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario Girlanda, che conferma, purtroppo, che il Governo non sembra avere compreso appieno la differenza fra l'approntamento di una procedura selettiva per l'assegnazione delle poche risorse pubbliche disponibili e l'attivazione di una lotteria. Esprime altresì rammarico per il fatto che, di fronte ad un atto di sindacato ispettivo sottoscritto da 50 parlamentari, la risposta del Governo assume toni e contenuti burocratici, come se le questioni poste dai presentatori dell'interrogazione in titolo, fra le quali c'è – non ultima – anche quella relativa alla qualità dei progetti da finanziare, possano liquidarsi con un formalistico riferimento al fatto che la scelta del criterio temporale come unico criterio di selezione dei progetti è frutto di una scelta condivisa dall'ANCI o con il richiamo peraltro, sbagliato o almeno incompleto, alla filosofia ispiratrice del decreto-legge n. 69 del 2013 (cosiddetto *decreto del fare*) che non era quella di realizzare opere pubbliche nel minor tempo possibile, ma di realizzare rapidamente opere pubbliche utili a migliorare il Paese.

Rileva, inoltre, che la procedura messa in campo dal Governo si sta rivelando, com'era largamente prevedibile, farraginoso e piena di rischi di essere bloccata,

con conseguente vanificazione degli obiettivi annunciati, dall'apertura di un vasto contenzioso da parte dei cosiddetti comuni periferici, in primo luogo quelli montani, che a causa dell'inadeguatezza delle linee informatiche sono risultati ingiustamente svantaggiati.

Conclude, quindi, preannunciando la predisposizione di una risoluzione in Commissione al fine di indirizzare meglio e in senso più rispondente ai bisogni del territorio e del Paese l'azione del Governo.

5-01946 De Rosa: Iniziative urgenti per rivedere le scelte relative alla realizzazione della tratta autostradale Rosignano-Civitavecchia.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando, in particolare, l'inutilità di un'infrastruttura autostradale che, con riferimento ai 115 chilometri da Rosignano a Grosseto consentirà al massimo di risparmiare qualche minuto di percorrenza, dato che sulla strada statale Aurelia il limite è già oggi di 110 km/h, mentre con riferimento al tratto fra Grosseto e Civitavecchia sarebbe stato ben più utile, meno costoso e meno impattante sotto il profilo ambientale, realizzare un intervento di messa in sicurezza e di ammodernamento della sede stradale esistente, anziché procedere alla realizzazione di una costosissima tratta autostradale che gli utenti potranno percorrere solo con pagamento di pedaggi.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Massimo Felice DE ROSA (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto per la risposta fornita dal rappresentante del Governo, che non aggiunge nulla a quanto già conosciuto e già denunciato nell'atto di sindacato ispettivo in titolo. Conclude, quindi, richiamando il Governo ad una nuova valutazione della situazione e ad una nuova comparazione degli interessi in gioco che metta al primo posto gli interessi

pubblici e quelli dei cittadini, anziché quelli della società concessionaria.

Tino IANNUZZI (PD), *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.50.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 6 febbraio 2014. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI.

La seduta comincia alle 15.50.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/76/UE che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.

Atto n. 44.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto rinviato nella seduta del 30 gennaio scorso.

Tino IANNUZZI (PD), *presidente e relatore*, ricorda che è in corso di predisposizione da parte degli uffici la richiesta analisi comparata della tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture nei principali Paesi europei. Sollecita altresì al Governo l'acquisizione di tutti gli elementi conosciuti necessari a valutare compiutamente il complesso delle misure predisposte a sostegno degli operatori del settore, tali da consentire di accompagnare e governare in modo virtuoso il pur necessario percorso di recepimento della direttiva 1999/62/CE.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Atto n. 57.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), *relatore*, informa che la Commissione è chiamata a esaminare lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare il provvedimento è volto a recepire la direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011, che ha aggiornato e sostituito integralmente, mediante « rifusione », la precedente direttiva 2002/95/CE, attuata nell'ordinamento interno con il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. Lo schema di decreto recepisce inoltre le due direttive delegate 2012/50/UE e 2012/51/UE della Commissione del 10 ottobre 2012, che modificano l'allegato III della direttiva 2011/65/UE con riguardo alle applicazioni contenenti, rispettivamente, piombo e cadmio.

Rileva che con il presente schema di decreto si intende dare attuazione alla delega per il recepimento della direttiva 2011/65/UE prevista dal comma 1 dell'articolo 1 della legge di delegazione europea 6 agosto 2013 n. 96, in quanto la direttiva è inclusa nell'allegato B della predetta legge di delegazione.

Prima di passare a esaminare nel dettaglio lo schema di decreto, segnala che la direttiva 2011/65/CE (RoHS 2, acronimo di *Restrictions on Hazardous Substances*) reca norme riguardanti la restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell'ambiente, compresi, il recupero e

lo smaltimento ecologicamente al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell'ambiente, compresi i corretti dei rifiuti di AEE. Rispetto alla precedente RoHS 1 (Direttiva 2002/95/CE) la RoHS2 si presenta come una direttiva a sé stante (e non più interconnessa alla direttiva RAEE, cioè la direttiva 2002/96/CE sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche): rispetto alla precedente formulazione sono stati infatti eliminati i collegamenti alla direttiva RAEE, ad esempio per quanto riguarda l'elenco delle apparecchiature incluse nel campo di applicazione, il quale viene invece definito nell'allegato I della nuova direttiva, inserendo peraltro una nuova categoria che include tutte le AEE non coperte da alcuna delle altre dieci categorie.

Illustra lo schema di decreto legislativo che, come specificato nell'articolo 1 che riprende il considerando n. 1) e l'articolo 1 della direttiva, detta la disciplina riguardante la restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell'ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE. Le misure adottate sono volte a ridurre i problemi di gestione dei rifiuti (RAEE) associati al loro contenuto di metalli pesanti (mercurio, cadmio, piombo, cromo, ecc.) e dei ritardanti di fiamma. Pertanto, il decreto dispone un progressivo divieto di immissione sul mercato e commercializzazione di AEE contenenti determinate sostanze pericolose, disponendo, in casi specifici, deroghe temporanee per i prodotti non a norma con il decreto.

Aggiunge che nel documento della Commissione SEC(2008) 2931 si stima che i costi effettivi generati dalla messa in conformità delle apparecchiature per l'industria sarebbero compresi fra l'1 per cento e il 4 per cento del fatturato. Nel caso dei dispositivi medici e degli strumenti di controllo e monitoraggio, il costo della conformità all'intervento regolatorio in questione per determinati prodotti complessi potrebbe ammontare anche al 7-10 per cento del fatturato (prodotto nuovo) o all'1-10 per cento (modifica di un prodotto

esistente). Questi costi sono in larga misura imputabili ai lunghi cicli di sviluppo, sperimentazione e collaudo dei prodotti più complessi. Pertanto per i prodotti di questo tipo è stata proposta un'introduzione progressiva che permetta di realizzare la messa in conformità nel quadro delle risorse esistenti e dei cicli di sviluppo del prodotto. Gli attuali controlli degli Stati membri hanno infine dimostrato che la percentuale delle apparecchiature elettriche ed elettroniche controllate che non risultano pienamente conformi può essere anche del 44 per cento.

Precisa che lo schema di decreto si compone di venticinque articoli e sei allegati ed è suddiviso in cinque capi. In primo luogo, si impone la restrizione all'uso di determinate sostanze e si prevede un meccanismo di aggiornamento continuo del catalogo delle sostanze vietate e delle correlate esenzioni (artt. 1-6). Successivamente vengono disciplinati gli obblighi dei fabbricanti, dei mandatari, degli importatori e dei distributori (artt. 7-12) e si prevede l'armonizzazione delle procedure di valutazione della conformità, al fine di garantire ai fabbricanti la certezza giuridica sugli elementi da presentare per dimostrare la conformità alle autorità competenti in tutta l'Unione (artt. 13-18). Infine, vengono individuate funzioni e competenze amministrative di vigilanza e sanzione (artt. 19-21). L'ultimo capo (Capo V, disposizioni finali, artt. 22-25) reca, tra l'altro, la clausola di invarianza finanziaria, le abrogazioni e la norma transitoria che consente di commercializzare fino al 22 luglio 2019 le apparecchiature che non rientravano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 25 luglio, n. 151, ma che risultano non conformi al presente decreto.

Circa le definizioni, AEE sono definite le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di tali correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1.500 volt per la

corrente continua. Tale definizione riprende quella dettata dalla direttiva e ricalca quella recata dall'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 151/2005, che però fa ovviamente riferimento alle sole AEE che rientrano nell'allegato 1A in cui non è presente la categoria residuale *open scope*; per tale ragione, l'ambito di applicazione della disciplina risulta ampliato. In proposito, fa presente che il considerando n. 12) della direttiva evidenzia l'opportunità di includere nella direttiva medesima un certo numero di definizioni al fine di precisarne l'ambito di applicazione e integrare la definizione di apparecchiature elettriche ed elettroniche con la definizione di «apparecchiatura dipendente» onde coprire il carattere polivalente di alcuni prodotti, allorché le funzioni previste delle AEE devono essere determinate sulla base delle caratteristiche oggettive, come ad esempio il *design* del prodotto e la sua commercializzazione. Per tale ragione, la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3 specifica, in linea con quanto previsto dalla direttiva, ai fini della definizione di «apparecchiature elettriche ed elettroniche», che la locuzione «che dipendono», in relazione alle AEE, indica il fatto che le apparecchiature necessitano di correnti elettriche o di campi elettromagnetici per espletare almeno una delle funzioni previste. Nell'analisi di impatto della regolamentazione si riportano le osservazioni dell'ANIE che segnala come, in conseguenza dell'applicazione della locuzione «che dipendono», verrebbero inclusi «anche prodotti, quali tosaerba a motore con accensione elettrica, scarpe, armadi e zaini con all'interno luci o altri dispositivi elettronici, che in precedenza non erano considerati AEE ai fini della RoHS». La medesima analisi fa presente che tale considerazione – così come le altre osservazioni pervenute dagli altri operatori del settore – è stata valutata in sede di stesura dell'intervento regolatorio, ma non è stato possibile modificare la definizione riportata nel testo ufficiale della direttiva.

In ragione di questo ampliamento del campo di applicazione, viene previsto un elenco più dettagliato di esclusioni al comma 2 dell'articolo 2. Sono infatti espressamente escluse alcune apparecchiature in ragione degli interessi cui le stesse sono preordinate (sicurezza nazionale, ricerca scientifica, tipologia di destinazione industriale, sviluppo di forme energetiche rinnovabili, specifica destinazione medica). Il decreto legislativo 151/2005 tra le esclusioni riporta (articolo 2, comma 3) le apparecchiature connesse alla tutela di interessi essenziali della sicurezza nazionale, le armi, le munizioni ed il materiale bellico, purché destinati a fini specificatamente militari, in linea con quanto previsto alla lettera *a*) dell'articolo 2, comma 2, dello schema in esame.

L'articolo 3 dello schema inoltre reca le ulteriori definizioni, ai fini dell'applicazione della nuova disciplina, che riprendono le corrispondenti definizioni della direttiva.

All'articolo 4 viene previsto il divieto di immissione sul mercato delle AEE (compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, all'aggiornamento delle loro funzionalità o al potenziamento della loro capacità) che contengano le sostanze di cui all'allegato II (piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati – PBB, eteri di difenile polibromurato – PBDE), oltre i valori massimi tollerati. Nello stesso articolo: al comma 3, si definisce una tempistica dilazionata in relazione all'applicazione della disciplina ad alcune tipologie di apparecchiature che vengono immesse sul mercato a decorrere da una certa data (per i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e controllo, dal 22 luglio 2014; per i dispositivi medico-diagnostici in vitro, dal 22 luglio 2016; per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, dal 22 luglio 2017); al comma 4, lettera *a*), si escludono i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo, all'aggiornamento delle funzionalità o al potenziamento della capacità di AEE immesse sul mercato anterior-

mente al 1° luglio 2006; al comma 6, si escludono le applicazioni elencate agli allegati III (che riporta le applicazioni per le quali è consentito l'uso delle sostanze vietate e l'eventuale scadenza) e IV (relativo alle applicazioni che beneficiano di un'esenzione specifica per i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e controllo).

A differenza delle precedenti direttive, che erano maggiormente concentrate sulla disciplina dei RAEE, quella attualmente in recepimento pone l'accento su tutta la catena produttiva delle AEE, prevedendo obblighi in capo agli operatori economici (fabbricanti, mandatari, importatori, distributori), al fine di garantire che le AEE che circolano all'interno del mercato dell'Unione Europea rispondano ai requisiti imposti dalla direttiva. Tali responsabilità investono la sfera della produzione, importazione e distribuzione dei prodotti dal punto di vista dell'adeguatezza del prodotto stesso e della documentazione di accompagnamento. Tutti gli operatori della filiera sono coinvolti nel processo di controllo della conformità dei prodotti e intervengono, se necessario, con eventuali misure correttive e/o segnalazioni all'autorità di vigilanza qualora ritengano o abbiano motivo di credere che un'AEE che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente decreto.

Il Capo III riguarda le dichiarazioni, le certificazioni e la documentazione relativa alle AEE: la dichiarazione UE di conformità (redatta secondo le indicazioni dell'allegato VI) attesta che è stata dimostrata la conformità ai requisiti di cui all'articolo 4 del presente decreto; la documentazione tecnica del prodotto è redatta secondo la norma tecnica armonizzata EN 50581:2012; la marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008, che disciplina i principi generali della marcatura (articolo 15).

Le funzioni di autorità di vigilanza per il controllo della conformità delle AEE alle disposizioni del presente decreto sono svolte congiuntamente dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero del-

l'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvalgono delle Camere di Commercio e della Guardia di Finanza, nonché dell'ISPRA. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli.

L'articolo 21 elenca una serie di sanzioni amministrative pecuniarie per gli operatori economici che non ottemperano ad alcuni obblighi disciplinati in recepimento della direttiva provvedendo a graduare le sanzioni a seconda delle singole fattispecie; rispetto all'articolo 16 del decreto legislativo 151/2005, lo schema di decreto prevede una maggiore articolazione delle fattispecie in relazione al maggiore livello di dettaglio e di specificazione della nuova disciplina prevista per le AEE. Le sanzioni amministrative, che vanno da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 100.000 euro a seconda della gravità delle violazioni previste, sono irrogate dalle Camere di Commercio competenti per territorio.

Aggiunge che nel Capo V si rinviengono disposizioni relative: all'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati, che sono demandati a decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; alle abrogazioni, come anticipato, dell'articolo 5 e dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 151 del 2005.

Tino IANNUZZI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

Atto n. 53.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto rinviato nella seduta del 5 febbraio.

Alberto ZOLEZZI (M5S) chiede al relatore di conoscere i suoi orientamenti sui

soggetti da audire nell'ambito del ciclo di audizioni proposto nella seduta di ieri, evidenziando l'opportunità di inserire in esso, qualora non fosse già stato valutato, il mondo della ricerca.

Alessandro BRATTI (PD), *relatore*, fa presente la sua intenzione di richiedere l'audizioni di rappresentanti del mondo industriale comunque coinvolti nell'applicazione dello schema di decreto in titolo, delle regioni, nonché degli enti deputati al controllo ambientale. Si dichiara comunque favorevole a coinvolgere nel ciclo di audizioni anche esponenti del mondo della ricerca.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) invita il relatore a considerare anche l'ipotesi di audire i rappresentanti delle province.

Enrico BORGHI (PD) auspica che, previa valutazione da parte dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si possa procedere celermente alle audizioni in modo da acquisire gli elementi conoscitivi necessari ai fini di una consapevole e accurata deliberazione da parte della Commissione.

Tino IANNUZZI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, demandando alla prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la decisione sullo svolgimento del ciclo di audizioni proposto, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

ALLEGATO 1

5-01945 Borghi: Iniziative urgenti per la completa attuazione del « Programma 6.000 campanili ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento ai quesiti posti dagli onorevoli interroganti informo preliminarmente che l'adozione del criterio temporale per la formazione della graduatoria è stata frutto di una scelta condivisa anche dall'ANCI, rappresentante di tutti i comuni italiani, firmataria con il MIT della Convenzione di cui al decreto ministeriale n. 317 del 30 agosto 2013, con la quale sono state definite le modalità di accesso ai finanziamenti e di selezione delle richieste.

D'altra parte, evidenzio che tutte le istanze sono state oggetto di una istruttoria per verificare la completezza della documentazione e la coerenza delle proposte con le tipologie di interventi ammesse dalla legge e riprese dalla Convenzione: tali verifiche hanno portato, infatti, all'esclusione di alcune proposte in quanto incomplete o non coerenti.

Il criterio di definizione della graduatoria prescelto, cosiddetto « a sportello », corrisponde alla filosofia ispiratrice del « decreto del fare » di cui è parte il 1° Programma « 6000 Campanili » e cioè aprire nel minor tempo possibile cantieri in grado di fornire lavoro in modo diffuso sul territorio.

Per tale motivo si è privilegiata la tempistica della presentazione della richiesta, salvo, come ho appena detto, verificare la completezza della documentazione e l'effettiva cantierabilità dell'intervento, lasciando al sindaco del comune la responsabilità di proporre interventi che, oltre ad essere in grado di fornire lavoro alle imprese medio piccole insediate sul territorio, fossero realmente utili alla collettività locale.

Il criterio di selezione legato all'ordine di invio delle richieste consente di pervenire all'assegnazione dei finanziamenti e quindi all'apertura dei cantieri in tempi estremamente rapidi.

Infatti, le verifiche previste sono state già concluse per le risorse assegnate, pari a 150 milioni di euro. Il decreto del 24 dicembre 2013, che approva la prima graduatoria di 100 milioni di euro, è in corso di registrazione alla Corte dei conti, mentre il decreto che approva la seconda graduatoria di 50 milioni di euro è in via di definizione.

Sono stati avviati i contatti con i comuni assegnatari dei primi 100 milioni di euro e si ritiene di poter aprire i cantieri nei prossimi mesi.

Un diverso criterio, legato a valutazioni di merito sulla qualità del progetto, avrebbe richiesto un lasso di tempo di gran lunga superiore, sia per i comuni, che avrebbero dovuto predisporre un progetto rispondente a criteri maggiormente impegnativi di quelli richiesti con la convenzione MIT-ANCI, sia per l'Amministrazione centrale che avrebbe avuto bisogno di tempi maggiori per esaminare e comparare tutti i progetti pervenuti da parte di oltre 3500 comuni e poter esprimere valutazioni di qualità da porre in graduatoria.

Inoltre, segnalo che, considerata la vastità delle tipologie di interventi previsti dalla norma di legge (edilizia pubblica, viabilità, reti infrastrutturali, salvaguardia del territorio), non sarebbe stato possibile individuare criteri di priorità tra interventi di tipologia non omogenea.

Per ciò che concerne, le difficoltà incontrate da alcuni enti, alle quali fanno riferimento gli onorevoli interroganti, faccio presente che le stesse sono risultate comuni a tutti gli altri enti (almeno 2000) che hanno fatto un invio dal terminale locale alle ore 9 e qualche secondo ed il cui orario dell'avviso di accettazione è risultato diversificato secondo la velocità di trasmissione ed i tempi di accodamento, risultando posticipato di parecchi minuti rispetto all'invio dal terminale.

A riprova di ciò è stato verificato (su un campione di 300 invii) che le percentuali di ripartizione tra le regioni delle richieste pervenute è pressoché pari a quella dei comuni con popolazioni inferiori a 5.000 abitanti.

Le richieste pervenute da oltre 3.500 comuni testimoniano una accettazione e quindi condivisione, da parte della stragrande maggioranza dei comuni, del criterio adottato.

Tale numero di richieste non ha consentito ancora di concludere tutte le istruttorie ed è per tale motivo che non è ancora disponibile la graduatoria complessiva delle proposte ammissibili a finanziamento.

Le « ulteriori risorse finanziarie » destinate esclusivamente alle regioni del sud,

alle quali gli onorevoli interroganti fanno riferimento, non si configurano come nuove risorse bensì come ricollocazione di risorse derivanti da Fondi europei, già assegnate alle stesse regioni del sud, che potranno essere utilizzate per realizzare i progetti proposti per il Programma « 6000 Campanili », di rapida realizzabilità in quanto cantierabili, in alternativa ad altri progetti maggiormente complessi e che rischiano di non essere realizzati nei tempi richiesti dall'Unione europea.

Inoltre, in merito alla ripartizione regionale faccio presente che la citata Convenzione, con la quale sono state definite le modalità di accesso ai finanziamenti e di selezione delle richieste, all'articolo 6, ha previsto una riserva per ciascuna regione e provincia autonoma calcolata in proporzione al numero dei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti di ciascuna regione e provincia autonoma.

Infine, considerato il successo di questa iniziativa, assicuro che il Governo si adopererà per destinare nuove risorse che si rendessero disponibili al Programma 6000 Campanili al fine di procedere all'assegnazione di ulteriori finanziamenti tramite scorrimento delle graduatorie.

ALLEGATO 2

5-01946 De Rosa: Iniziative urgenti per rivedere le scelte relative alla realizzazione della tratta autostradale Rosignano-Civitavecchia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

SAT, Società Autostrada Tirrenica p.a., è stata incaricata della realizzazione dei lavori di completamento dell'Autostrada A12, in quanto è la società concessionaria per progettazione, costruzione e gestione dell'autostrada stessa fin dal 1969.

La convenzione unica di cui SAT è titolare scaturisce dunque dall'esito dell'adeguamento dell'originario rapporto concessorio disposto dall'articolo 2, commi 82 e 83 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 e relativa legge di conversione.

Il progetto preliminare relativo alla realizzazione dei tratti Rosignano-Grosseto e Grosseto-Civitavecchia dell'autostrada Livorno-Civitavecchia, predisposto e presentato dalla società concessionaria SAT, è stato approvato dal CIPE in data 18 dicembre 2008 con prescrizioni e raccomandazioni, anche sulla base dei pareri positivi espressi dalla Commissione Speciale di Valutazione di Impatto Ambientale e della regione Toscana.

Per quanto riguarda l'approvazione da parte del CIPE del Piano economico-finanziario del 2008, comprendente la realizzazione del completamento della Livorno-Civitavecchia, allegato allo Schema di Convenzione Unica stipulato tra ANAS e SAT in data 11 marzo 2009, evidenzio che il PEF era stato predisposto sulla base dei contenuti della delibera con cui il CIPE ha approvato con prescrizioni e raccomandazioni il progetto preliminare dell'opera in data 18 dicembre 2008. La deliberazione del CIPE riporta, tra l'altro, per quanto riguarda l'aspetto finanziario le seguenti indicazioni:

l'importo complessivo dell'opera – quale risultava dal quadro economico

esposto nella relazione istruttoria del MIT, che teneva conto dei maggiori oneri connessi all'accoglimento delle prescrizioni, ai miglioramenti di carattere generale approntati dalla SAT nella fase di revisione progettuale a seguito delle prescrizioni ed all'aggiornamento prezzi al 2008 – era pari a 3.556,6 milioni di euro, di cui 2.821,7 milioni di euro per lavori ed oneri da prescrizioni e 734,8 milioni di euro per somme a disposizione;

il MIT, nell'istruttoria di competenza, proponeva di tener conto anche dei costi ulteriori relativi agli « interventi connessi » oggetto di prescrizioni della regione Toscana;

nel piano economico-finanziario di dettaglio da predisporre in base al progetto definitivo, la copertura finanziaria dell'intero costo dell'intervento, pari a 3.787,8 milioni di euro, doveva essere assunta completamente a carico della Società concessionaria SAT.

Peraltro, in data 17 dicembre 2008, l'Unità Tecnica Finanza di Progetto ha dato il proprio parere sull'ipotesi di piano economico-finanziario di massima sviluppata dal concessionario, basata, tra l'altro, sul presupposto di aumenti tariffari e di prolungamento della durata della concessione.

A seguito della sottoscrizione con Anas, il 24 novembre 2010, dell'atto di recepimento delle prescrizioni CIPE allo schema di convenzione unica sottoscritto l'11 marzo 2009, la SAT ha assunto l'impegno di presentare un nuovo piano finanziario con cui sarebbe stato rivisto il costo dell'investimento riportando il valore di subentro pressoché a zero.

La nuova ipotesi progettuale, fermo restando la necessità di realizzare l'autostrada per rispondere a esigenze non più derogabili di sicurezza della circolazione, di fluidità degli spostamenti e di mitigazione degli impatti ambientali dovuti alla necessità di mobilità delle popolazioni, è nata dalla necessità di individuare un tracciato, condiviso con le comunità locali, che rispondesse alla esigenza di consumare il meno possibile territorio pregiato caratterizzato da presenze agricole importanti nonché da emergenze storico-archeologiche di notevolissimo rilievo.

Inoltre occorre evitare la realizzazione di infrastrutture che duplicassero le funzioni svolte da altre creando un inutile spreco di risorse e consumo di territorio.

Da ciò è emerso che la soluzione meno impattante e più rispondente alle esigenze del territorio per realizzare l'autostrada è senz'altro il tracciato che prevede di andare il più possibile in sovrapposizione all'attuale tracciato dell'Aurelia.

Attualmente, il costo dell'intero intervento è tutto a carico del Concessionario SAT, secondo il piano economico e finanziario da ultimo elaborato dalla medesima SAT e che verrà recepito dal CIPE, dopo l'approvazione dei progetti definitivi di tutti i lotti, nell'atto aggiuntivo alla Convenzione Unica vigente.

Infatti, per lo sviluppo del progetto definitivo l'intera tratta è stata suddivisa nei lotti funzionali 1, 2, 3, 4 5B, 5A, 6B, 6A.

Inoltre, quale opera compensativa del lotto 2 è stato individuato il lotto 7: compreso nella cosiddetta «Bretella di Piombino».

Con delibera CIPE n. 85 del 3 agosto 2012 è stato approvato il progetto definitivo del completamento autostradale San Pietro in Palazzi – Tarquinia, lotti 2; 3; 5A; 6B, con prescrizioni e raccomandazioni; sospendendo l'iter autorizzativo dei Lotti 4, 5B e 7 (Bretella di Piombino).

In particolare, con tale delibera il CIPE ha prescritto che i lotti 2 e 3 potranno passare alla fase realizzativa solo dopo che saranno approvati i progetti definitivi dei restanti lotti 4, 5B e 7 e il piano economico finanziario definitivo dell'intervento.

Per il prosieguo dell'iniziativa il CIPE ha inoltre prescritto che il MIT trasmetterà allo stesso CIPE lo schema di atto aggiuntivo alla convenzione con allegato il nuovo PEF riferito alla tratta in esercizio, al lotto 1 (già realizzato), al lotto 6A (in corso di realizzazione), ed ai lotti 5A e 6B.

Inoltre, il CIPE ha prescritto che entro la data di trasmissione del progetto definitivo dei lotti 4 e 5B e del lotto 7, il MIT dovrà verificare, anche tecnicamente, le possibili forme di copertura finanziaria compatibili con gli equilibri di finanza pubblica per l'esenzione dal pedaggio, per l'intera durata della concessione, nel tratto da Rosignano Marittimo al confine regionale, per i mezzi di classe A e B di proprietà dei residenti, degli enti pubblici e delle attività insediate, nonché per i mezzi del trasporto pubblico locale chieste dalla regione Toscana con la delibera n. 546 del 2012.

Ricordo, infine, che l'articolo 33, comma 4, del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012 e relativa legge di conversione ha previsto che «I canoni di cui all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, derivanti dalla realizzazione del completamento dell'autostrada Livorno-Civitavecchia, tratto Cecina-Civitavecchia, sono trasferiti alla regione Toscana, per i primi dieci anni di gestione dell'infrastruttura, fino alla quota massima annua del settantacinque per cento. Il trasferimento avviene a titolo di concorso al finanziamento da parte della regione di misure di agevolazione tariffaria in favore dei residenti nei comuni dei territori interessati».

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01719 Albanella: Sulla situazione dei lavoratori italiani impiegati presso i <i>call center</i> ...	88
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	94
5-01757 Baldassarre: Criteri di gestione e prospettive del fondo denominato « FONDINPS » ...	89
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	96
5-02023 Ferro: Sulle misure di tutela riguardanti i lavoratori della « RSA Annali » di Cineto Romano	89
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	97

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie. C. 254 Vendola e C. 272 Bellanova (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	90
<i>ALLEGATO 4 (Testo unificato elaborato dal comitato ristretto adottato come testo base)</i> ...	100
Sull'ordine dei lavori	93

INTERROGAZIONI

Giovedì 6 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell'Aringa.

La seduta comincia alle 9.10.

5-01719 Albanella: Sulla situazione dei lavoratori italiani impiegati presso i *call center*.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Luisella ALBANELLA (PD), pur ringraziando il Governo per la risposta fornita, che contiene elementi di indubbia importanza, ritiene che l'Esecutivo debba com-

piere un ulteriore sforzo per tutelare i lavoratori italiani impiegati nei *call center*, tenuto conto che si tratta di salvaguardare giovani, spesso molto qualificati anche a livello di titolo di studio, che vengono impiegati in modo diffuso dalle aziende del settore. Osserva che il fenomeno più preoccupante dell'attuale fase di attività di tali aziende è costituito da un processo piuttosto massiccio di delocalizzazioni in Paesi extra-UE, spesso avviato dopo avere ottenuto le concessioni governative, che pone, peraltro, un problema di violazione delle regole in tema di *privacy* a scapito dei clienti.

Si tratta, a suo avviso, di assumere un'iniziativa a tutto campo, che agisca in chiave preventiva, intervenendo nella fase delle aggiudicazioni delle commesse, contrastando il fenomeno delle aste al massimo ribasso, tutelando il posto di lavoro

e il reddito dei lavoratori e preservando la riservatezza dei dati sensibili dei cittadini. In proposito, chiede al Governo di valutare il ripristino dell'apposita Commissione istituita nel 2007 dal Ministro del lavoro *pro tempore* al fine di garantire un monitoraggio sul settore, auspicando che anche il Parlamento possa fare la sua parte, dando seguito alla condivisibile proposta di indagine conoscitiva avanzata presso la XI Commissione, che si augura possa suggerire una linea di azione nel contrasto allo sfruttamento dei lavoratori impiegati nei *call center*.

5-01757 Baldassarre: Criteri di gestione e prospettive del fondo denominato « FONDINPS ».

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marco BALDASSARRE (M5S), nel dichiarare di non comprendere il motivo per il quale si continui a mantenere operativo il fondo in questione, che definisce un vero e proprio « carrozzone », fa notare che il Governo non ha fornito alcuna risposta al vero quesito posto nella sua interrogazione, nonostante fosse stato sollecitato a farlo, in particolare, dalla Corte dei conti, che nella sua relazione annuale sulla gestione finanziaria dell'INPS ha evidenziato numerosi elementi di criticità presenti nell'amministrazione del citato fondo.

5-02023 Ferro: Sulle misure di tutela riguardanti i lavoratori della « RSA Annali » di Cineto Romano.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Andrea FERRO (PD), nel rilevare come taluni elementi riportati nella risposta, come ricevuti dall'azienda interessata, non appaiano in linea con la realtà dei fatti, ritiene in ogni caso che il Governo, d'intesa con le amministrazioni locali, abbia il dovere di intervenire sulla vertenza in

questione, anche assecondando il ruolo positivo che sta giocando la Regione Lazio, a tutela del mantenimento dei livelli occupazionali e a garanzia del rispetto della normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali. Fa notare che la società di cui al proprio atto di sindacato ispettivo, nonostante abbia beneficiato di un significativo aumento del *budget* proprio grazie alla Regione, che avrebbe potuto giustificare la stabilizzazione dei lavoratori interessati, da un lato ha ritenuto di avviare procedure di messa in cassa integrazione e di licenziamento, dall'altro è ricorso all'utilizzo di personale flessibile (soggetti titolari di partite IVA), peraltro articolando l'orario di lavoro in turni stressanti e usuranti.

Rilevato che il personale coinvolto è stato chiamato a svolgere le mansioni più varie, dalla cura dei pazienti alla pulizia degli ambienti, in violazione degli accordi assunti in sede sindacale e contrattuale, si sofferma sulla problematica del possibile trasferimento ad altre sedi dei lavoratori interessati, facendo peraltro notare come l'azienda abbia sinora tenuto un comportamento assolutamente non collaborativo: richiama, a titolo di esempio, la modifica unilaterale da parte dell'azienda stessa del contratto già firmato con gli operatori, nonché il fallimento della proposta di ricorso ai contratti di solidarietà, avanzata dalla Regione e accettata dai lavoratori stessi, che è stata successivamente rifiutata, in modo immotivato e inatteso, dalla società.

Chiede, quindi, al Governo di adottarsi con estrema celerità per attivare un tavolo di confronto a livello governativo in merito a tale vertenza, al fine di individuare possibili soluzioni in termini di mantenimento dei livelli occupazionali o, quantomeno, di ricollocamento di tali lavoratori: ricorda, in proposito, che in una zona territoriale già svantaggiata ci sono oggi circa 20 famiglie pesantemente preoccupate dalla crisi in atto, che rischiano di trovarsi stabilmente senza alcuna forma di sostentamento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.55.

SEDE REFERENTE

Giovedì 6 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell'Aringa.

La seduta comincia alle 9.55.

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie.

C. 254 Vendola e C. 272 Bellanova.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 14 novembre 2013.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, in esito ai lavori del Comitato ristretto nominato per lo svolgimento dell'attività istruttoria sui provvedimenti in esame, è stato elaborato un testo unificato delle proposte di legge nn. 254 e 272, che il relatore propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame in sede referente (*vedi allegato 4*).

Patrizia MAESTRI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame, il cui iter è stato lungo ed articolato, mira a contrastare la diffusione di una pratica odiosa, quella delle « dimissioni in bianco », che rappresenta un abuso nei confronti dei lavoratori più deboli (donne in maternità o in malattia, ma non solo). Ricordato che sul tema si è prodotta una certa stratificazione normativa negli anni e che la recente riforma introdotta dalla legge n. 92 del 2012 non ha individuato una soluzione davvero soddisfacente, os-

serva che la proposta in esame mira, da un lato, a semplificare il quadro applicativo complessivo e, dall'altro, a rafforzare le tutele nei confronti dei lavoratori, tenuto conto che dai dati statistici il fenomeno in questione appare in aumento.

Ritiene, in conclusione, che dopo il lungo lavoro svolto sia ora possibile procedere speditamente nell'esame del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

Sergio PIZZOLANTE (NCD) ritiene che – come già evidenziato in occasione del dibattito su altri provvedimenti all'esame della Commissione, quale quello sulle cosiddette « pensioni d'oro » – sia doveroso evitare di legiferare « al buio », in assenza di dati certi e attendibili. Nel caso di specie, giudica quindi scorretto parlare di una recrudescenza del fenomeno delle « dimissioni in bianco » senza raccordare tale affermazione a dati incontrovertibili, che in tale materia non sembrano sussistere, se è vero che nell'ambito del Comitato ristretto il Governo non è stato in condizioni di fornire alcun concreto elemento conoscitivo fondato su un monitoraggio degli effetti della « riforma Fornero ».

Osserva, pertanto, come il provvedimento in esame riveli un sentimento di avversione nei confronti degli imprenditori, che definisce come una sorta di « umore anti-imprese », motivato da uno spirito ideologico che ha come unico scopo quello di imbrigliare il tessuto produttivo del Paese con regole burocratiche e incomprensibili. Fatto presente che a breve gli stessi imprenditori si accingono a scendere in piazza per combattere una tendenza legislativa che mira a ingessare i rapporti di produzione, si dichiara fortemente contrario a tale proposta di legge, che incarna una visione politica condannabile.

Prende atto con rammarico che ormai, in seno alla Commissione, sono saltati i vincoli di appartenenza al Governo e si è formata una maggioranza variabile, della cui esistenza non potrà fare altro che informare quanto prima i vertici del suo gruppo e del suo partito: dal canto suo,

preannuncia il più fermo contrasto a questa nuova « maggioranza trasversale », che sembra ispirare la propria azione a principi antiliberali, imponendo le proprie scelte legislative in materie delicate quali la rappresentatività sindacale, l'equo compenso e la libera organizzazione del mercato del lavoro.

Titti DI SALVO (SEL), non condividendo le considerazioni svolte dal deputato Pizzolante, fa presente che la stessa evoluzione storica e normativa registrata in materia interviene a conforto dell'opportunità della presente iniziativa legislativa. Evidenzia come il testo in esame non faccia altro che ripristinare un intervento di tutela nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, che era stato inizialmente introdotto durante il Governo Prodi e poi immediatamente abrogato, come primo atto della propria azione, dal Governo Berlusconi. Pur rilevando che le modalità attuative di quella iniziale disposizione approvata nel 2007 – tesa a contrastare la pratica discriminatoria del richiedere al lavoratore la sottoscrizione delle dimissioni al momento dell'assunzione – furono definite dal Ministro del lavoro *pro tempore* con una certa fretta alla fine della XV legislatura, fa notare che la successiva abrogazione della legge fu motivata da una presunta complessità operativa della norma, che, tuttavia, non era fondata su un monitoraggio degli effetti da essa prodotti: non comprende, pertanto, le polemiche di chi oggi invoca l'esigenza di attendere una valutazione sull'efficacia della normativa vigente.

Ricorda, altresì, che sulla materia è successivamente intervenuta la « legge Fornero » di riforma del mercato del lavoro (legge n. 92 del 2012), che ha però ulteriormente complicato il quadro, introducendo un meccanismo tortuoso e poco chiaro. Osserva, quindi, che la proposta contenuta nel testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, nel prevedere l'utilizzo di semplicissimi moduli numerati, oltre a rafforzare le tutele per i lavoratori, intende fornire una risposta di semplificazione a garanzia delle stesse imprese che

rispettano le regole e sono penalizzate dalla concorrenza sleale di chi agisce illegalmente.

Auspica, pertanto, che su un tema così delicato possa registrarsi la convergenza più ampia, invitando i gruppi a concentrarsi sui dati di fatto e ad astenersi dall'alimentare polemiche politiche che rischiano di danneggiare esclusivamente i soggetti coinvolti.

Sergio PIZZOLANTE (NCD), intervenendo per una precisazione, nel dichiararsi contrario ad ogni forma di abuso nei confronti dei lavoratori, ritiene di non poter condividere un intervento normativo che, sulla base di un mero pregiudizio ideologico, rappresenta tutti gli imprenditori come soggetti propensi a violare le regole.

Teresa BELLANOVA (PD), ricordando che sul tema in esame si dibatte da tempo, osserva che il testo non intende in alcun modo penalizzare *a priori* le imprese, ma semplicemente affrontare un fenomeno che esiste e che va contrastato con ogni mezzo. Evidenzia come, semmai, la proposta in esame non faccia altro che semplificare e rendere un servizio alle imprese sane, sottraendole alla concorrenza sleale di chi opera illegalmente e di coloro che negano i diritti indisponibili dei lavoratori con pratiche fortemente condannabili, come quella delle « dimissioni in bianco ». Contestando fermamente che il provvedimento incarni uno spirito contrario all'impresa, si augura, piuttosto, che non vi sia, da parte di nessun gruppo, un orientamento contrario ai diritti delle persone, i quali, al contrario, dovrebbero essere sempre posti al centro di ogni riflessione politica. Fa notare, piuttosto, che fu l'abrogazione della legge n. 188 del 2007 ad essere motivata da un furore ideologico, sottolineando come, da allora, il suo gruppo si batte per ripristinare condizioni di giustizia per i lavoratori più deboli, spesso costretti alle dimissioni solo perché in malattia o in maternità.

Invita, in conclusione, i gruppi a evitare sterili polemiche, concentrandosi sugli ele-

menti di merito, che non possono che spingere verso un intervento normativo che garantisca sia i lavoratori che le imprese.

Sergio PIZZOLANTE (NCD), intervenendo per un'ulteriore precisazione, dichiara di non accettare da nessuno lezioni sui diritti, osservando come la sua stessa storia personale e familiare lo renda sensibilissimo alla tematica della tutela dei lavoratori più deboli. Intende rigettare con forza le argomentazioni sinora svolte, che giudica prive di senso politico e fondate esclusivamente su logiche di convenienza delle proprie convinzioni, a dimostrazione dell'estrema variabilità delle dinamiche all'interno della maggioranza. Fa notare che spesso gli interventi legislativi volti a disciplinare fenomeni patologici non fanno altro che favorire la diffusione delle stesse patologie, come peraltro dimostrato dalla « legge Fornero », che ha finito per produrre effetti di rigidità sfavorevoli all'occupazione. Ritenuto, piuttosto, che lo Stato, più che continuare a introdurre regole, debba esercitare un maggiore controllo sull'applicazione delle norme attualmente vigenti, fa presente che non appare utile modificare il sistema normativo attuale che, secondo informazioni diffuse, sembra funzionare correttamente.

Patrizia MAESTRI (PD), *relatore*, intende rassicurare il deputato Pizzolante che non esiste alcuna volontà demagogica, figlia di una presunta logica a « maggioranza variabile », di alimentare contrapposizioni politiche, ma solo l'intento di contrastare un fenomeno odioso indiscutibilmente diffuso, attraverso una concreta semplificazione del sistema vigente. Si augura, pertanto, che possa avviarsi una discussione seria e approfondita sul testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, al di fuori di ogni spirito ideologico.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA prende atto che sul delicato tema in discussione esiste un nodo politico che sembra dividere i gruppi in modo piuttosto trasversale. Pur rilevando, quindi, che sull'argo-

mento appare difficile avvicinare posizioni tra loro fortemente contrapposte, dichiara che il Governo ritiene doveroso continuare a lavorare per individuare una soluzione di compromesso, che consenta di conciliare, da un lato, l'esigenza di offrire una chiara tutela per i lavoratori, esposti ad una pratica diffusa e intollerabile, e dall'altro quella di consentire alle imprese di operare in un contesto di regole non burocratiche. Fa presente che non esiste una posizione ufficiale del suo Ministero in ordine allo stato di applicazione della normativa vigente, dal momento che il fenomeno in questione, per le sue intrinseche caratteristiche, tende a sfuggire a rilevazioni di tipo statistico e mal si presta ad essere sottoposto a misurazioni certe e oggettive. Fa notare, quindi, che su tale questione non si può far altro che affidarsi a indicatori imperfetti, basati su indagini sul campo suscettibili di fornire, peraltro, elementi non risolutivi.

Rilevato, quindi, che non è possibile sostenere l'una o l'altra tesi, in assenza di dati certi, auspica che i gruppi possano continuare a confrontarsi con spirito costruttivo, in vista della definizione di un intervento il più possibile efficace ed equilibrato, rispetto al quale il Governo non può essere insensibile.

Cesare DAMIANO, *presidente*, prendendo spunto dalle dichiarazioni del rappresentante del Governo, che indica una evidente difficoltà a definire dati certi in materia, fa presente che un eventuale intervento a favore dei lavoratori più esposti aiuterebbe comunque le imprese sane, favorendo la creazione di una concorrenza leale e positiva. Non intendendo, in ogni caso, entrare nel merito della questione, fa presente che il provvedimento è incardinato in Commissione da molto tempo ed è stato iscritto più volte nel calendario dei lavori dell'Assemblea, che ne aveva addirittura deliberato l'urgenza sin dal mese di luglio 2013: atteso che ora tale provvedimento risulta inserito nel calendario dei lavori di febbraio in « quota opposizione », su iniziativa del gruppo SEL, ritiene che la presidenza non possa che strutturare l'iter

in Commissione in modo da non ritardarne ulteriormente la conclusione dell'esame in sede referente. Dopo avere ricordato come il Comitato ristretto abbia tentato persino di individuare, nelle pieghe della normativa vigente, eventuali soluzioni di tipo amministrativo in collaborazione con il Governo, che tuttavia si sono rivelate impraticabili, fa notare come i gruppi potranno comunque apportare eventuali modifiche al testo nell'imminente fase di esame degli emendamenti.

Propone, per tali ragioni, di adottare – secondo quanto prospettato dal relatore – il testo unificato delle proposte di legge in titolo, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera di adottare il testo unificato delle proposte di legge nn. 254 e 272, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Cesare DAMIANO, *presidente*, conformemente a quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi nella giornata di ieri, propone che il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato delle proposte di legge in titolo, adottato come testo base, sia fissato alle ore 12 di lunedì 10 febbraio 2014.

La Commissione concorda.

Cesare DAMIANO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Antonio BOCCUZZI (PD) chiede alla presidenza di sollecitare l'avvio dell'inda-

gine conoscitiva sullo stato di attuazione del testo unico in materia di tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, portando a conclusione, d'intesa con la XII Commissione, le relative procedure, che sono state attivate già da diverso tempo.

Titti DI SALVO (SEL) si associa alla richiesta formulata dal deputato Boccuzzi, sottolineando l'esigenza di svolgere un'ampia attività conoscitiva in una materia delicata come quella della sicurezza sul lavoro.

Marco BALDASSARRE (M5S), condividendo la richiesta formulata, si augura che l'indagine conoscitiva venga avviata subito dopo la conclusione dell'iter di esame del decreto-legge cosiddetto « Destinazione Italia », dal momento che quest'ultimo reca norme importanti proprio in materia di sicurezza sul lavoro.

Cesare DAMIANO, *presidente*, assicura che si farà carico di assumere contatti con la presidenza della XII Commissione al fine di riprendere il percorso avviato nelle riunioni già svolte dagli uffici di presidenza integrati dai rappresentanti dei gruppi, nell'ambito delle quali si era, peraltro, convenuto di rimettere proprio ai gruppi l'iniziativa di proporre le necessarie modifiche e integrazioni della bozza di programma di tale indagine conoscitiva, iniziativa che, ad oggi, non risulta avere avuto seguiti. Fa notare, in ogni caso, che la definizione della tempistica e delle modalità di svolgimento di tale indagine potrà tenere conto, secondo quanto appena richiesto, anche dell'esigenza di attendere la conclusione dell'esame del decreto-legge cosiddetto « Destinazione Italia ».

La seduta termina alle 10.35.

ALLEGATO 1

5-01719 Albanella: Sulla situazione dei lavoratori italiani impiegati presso i *call center*.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione del Governo sulle possibili iniziative volte a tutelare i lavoratori italiani impiegati nei *call center* nonché sulle iniziative volte a tutelare la privacy dei cittadini italiani qualora i servizi dei medesimi *call center* siano resi in paesi extraeuropei.

A tal proposito faccio presente che, al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nei settori dei servizi di *call center*, la legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), introduce alcune misure di agevolazione in favore di quelle aziende che abbiano attuato, entro le scadenze previste, le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto previste dalla legge n. 296 del 2006.

Ricordo che la procedura di cui alla legge n. 296 del 2006 era subordinata alla stipula di appositi accordi sindacali tesi a promuovere la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato. Tale procedura ha consentito alle imprese beneficiarie, non necessariamente operanti nel settore di *call center*, di usufruire di una contribuzione agevolata.

Per quanto concerne l'incentivo introdotto, per l'anno 2014, dal comma 22 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, faccio presente che è concesso, per un periodo massimo di dodici mesi, nella misura di un decimo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ciascuno dei lavoratori stabiliz-

zati. L'importo mensile dell'agevolazione non può comunque superare il limite dei 200 euro per ciascun lavoratore.

Il predetto comma 22 prevede, inoltre, che il valore annuale dell'incentivo non può superare:

3 milioni di euro per ciascuna azienda;

il 33 per cento dei contributi previdenziali pagati da ciascuna azienda, nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2014, per il personale stabilizzato entro i termini predetti e ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013.

Ricordo, inoltre, che per poter usufruire dell'agevolazione in parola, le imprese interessate avrebbero dovuto autocertificare, entro lo scorso 31 gennaio, il numero dei dipendenti interessati, mediante l'invio alla sede territorialmente competente dell'INPS di un elenco dei lavoratori stabilizzati entro i predetti termini e ancora in organico. Le imprese sono, inoltre, tenute a fornire, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco.

Faccio presente, che il citato articolo 22 precisa, altresì, che le modalità attuative del predetto beneficio saranno definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal proposito, informo, che lo schema del provvedimento è in corso di predisposizione da parte dei competenti uffici del Ministero che rappresento.

Ricordo, infine, che il riconoscimento dell'agevolazione in parola dovrà avvenire

nel rispetto dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, in materia di aiuti di stato all'occupazione.

Per quanto concerne l'ulteriore problematica segnalata nel presente atto parlamentare, che attiene alla tutela dei dati personali dei cittadini italiani nelle ipotesi in cui i servizi di *call center* siano resi da società operanti in paesi extraeuropei, osservo quanto segue.

L'articolo 24-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle attività svolte da *call center*.

In particolare, il comma 2 del citato articolo prevede che, qualora un'azienda decida di spostare l'attività di *call center* fuori dal territorio nazionale e, in particolare al di fuori dell'UE, deve darne preventivamente comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché al Garante per la protezione dei dati personali, indicando le misure adottate per il rispetto della legislazione nazionale. Analoga informativa deve essere fornita dalle aziende già operanti in Paesi esteri.

A seguito dell'introduzione di tale disposizione, il Garante per la *privacy* ha inviato ulteriori e specifiche richieste di informazioni ai soggetti italiani maggiormente attivi nel settore del telemarketing

e, segnatamente, ai principali operatori di telecomunicazioni ed alle società che operano nel settore energetico o della comunicazione di massa.

Successivamente, viste le segnalazioni e le richieste di chiarimento pervenute in materia di trattamento dei dati personali in conseguenza delle disposizioni introdotte dal citato articolo 24-*bis*, il Garante ha adottato il Provvedimento prescrittivo del 10 ottobre 2013, al fine di assicurare le opportune garanzie al trattamento dei dati effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea da parte di *call center* utilizzati da titolari italiani.

Con tale Provvedimento, il Garante ha impartito specifiche prescrizioni a tutti i soggetti, pubblici e privati, che svolgono in qualità di titolare del trattamento, direttamente o in affidamento a terzi, un'attività di *call center* effettuata in Paesi situati al di fuori dell'Unione europea, indipendentemente dal numero di dipendenti impiegati e dal fatto che esercitino tale attività in maniera prevalente.

Da ultimo, segnalo che le misure di tutela previste in favore della *privacy* degli utenti dal decreto-legge 83 del 2012 possono trovare applicazione (secondo quanto osservato dalla Commissione europea e dallo stesso Garante) solo in relazione alle delocalizzazioni all'esterno dell'UE, mentre tali disposizioni non possono impedire la dislocazione di *call center* in altri Paesi dell'Unione.

ALLEGATO 2

5-01757 Baldassarre: Criteri di gestione e prospettive del fondo denominato « FONDINPS ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione del Governo sulle criticità segnalate dalla Corte dei Conti in merito al fondo di pensione complementare denominato *Fondinps*.

A tal proposito faccio presente che *Fondinps* è la forma pensionistica complementare a capitalizzazione individuale finalizzata all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si tratta di un fondo cosiddetto residuale in quanto sono destinatari di *Fondinps* tutti i lavoratori dipendenti che, entro sei mesi dalla data di prima assunzione, non esprimono alcuna volontà sulla destinazione del loro Tfr maturando e che risultano sprovvisti di una forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, o da un accordo aziendale. L'adesione a tale fondo è libera e volontaria.

Il finanziamento di *Fondinps* avviene mediante il versamento del Tfr conferito tacitamente. Successivamente all'iscrizione, al lavoratore è consentito altresì di attivare una contribuzione volontaria a proprio carico.

L'investimento delle risorse conferite a *Fondinps* avviene nell'ambito dell'unico comparto di investimento in cui il Fondo Pensione risulta articolato ed è affidato a gestori professionali abilitati ai sensi della normativa vigente, in virtù di convenzioni appositamente stipulate.

Le risorse sono gestite in maniera prudentiale al fine di garantire la restituzione

del capitale e con l'obiettivo di realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano pari o superiori a quelli del TFR in un orizzonte temporale pluriennale, in coerenza con quanto previsto dalla vigente normativa relativamente alle linee di investimento destinate a ricevere le risorse conferite tacitamente. Ad ogni modo, ricordo che la garanzia di risultato è analiticamente dettagliata nella Nota Informativa.

La presenza di una garanzia di risultato consente di soddisfare le esigenze di un soggetto con una bassa propensione al rischio o ormai prossimo alla pensione.

Da ultimo osservo che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esaminerà con la dovuta attenzione le criticità segnalate dagli onorevoli interroganti, ma nella consapevolezza che molte delle questioni segnalate attengono profili di vigilanza sulla gestione delle forme di previdenza complementare, istituzionalmente demandata alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

In particolare la COVIP, interrogata sul punto, ha evidenziato che i costi amministrativi e finanziari sostenuti da un lavoratore che aderisce a *Fondinps* appaiono sostanzialmente in linea con quelli applicati agli altri lavoratori che aderiscono a fondi negoziali.

Con riguardo alla maggiore incidenza delle spese di gestione in relazione all'aumento del patrimonio del Fondo e le conseguenze che ciò potrebbe determinare sulla posizione degli iscritti, la COVIP ha sottolineato come il Fondo garantisce ai lavoratori iscritti un rendimento minimo pari a quello che avrebbero avuto lasciando il proprio Tfr in azienda.

ALLEGATO 3

**5-02023 Ferro: Sulle misure di tutela riguardanti i lavoratori della
« RSA Annali » di Cineto Romano.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto parlamentare concernente l'Azienda Annali srl, sulla base delle informazioni assunte dalla Regione Lazio e dalla Società medesima.

Voglio sin da subito precisare che gli Uffici del Ministero che rappresento non sono stati investiti della vicenda in quanto la vicenda è stata affrontata a livello territoriale dalla Regione Lazio.

Come ricordato dagli Onorevoli Interroganti, la Società Annali srl ha avviato in data 30 novembre 2011 la procedura di licenziamento collettivo nei confronti di 24 lavoratori occupati presso la sede dell'unità operativa di Cineto Romano (RM), in ragione dei nuovi requisiti organizzativi per l'accreditamento regionale fissati dal decreto del commissario *ad acta* n. 8 del 2011.

Infatti, in virtù di tale decreto – che non contemplava ai fini dell'accreditamento le figure degli ausiliari addetti alle pulizie, prevedeva la figura dell'educatore professionale, stabiliva un diverso organico per il personale addetto all'assistenza e che il personale amministrativo fosse determinato dall'Azienda in base al volume di attività –, la Annali srl ha avviato la procedura di riduzione di personale nonché la connessa procedura di collocazione in mobilità di n. 24 unità lavorative (12 ausiliari, 5 educatori sprovvisti del titolo, 5 operatori tecnici addetti all'assistenza e 2 impiegati amministrativi) per ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale.

È per tali ragioni che la Società, al fine di ottenere l'accreditamento definitivo, doveva necessariamente garantire i nuovi

livelli assistenziali ridefinendo quantità dell'organico e qualifiche professionali.

La fase sindacale della procedura di licenziamento si è conclusa il 16 gennaio 2012 senza il raggiungimento di un accordo, pertanto la questione è stata deferita alla Regione Lazio ove, nel corso dell'incontro del 15 febbraio 2012, è stato proposto all'Azienda di utilizzare gli ammortizzatori sociali di natura conservativa. Nella medesima data, pertanto, è stato sottoscritto in sede regionale un verbale di accordo per il ricorso alla CIGS in deroga per un numero massimo di 24 addetti all'unità operativa di Cineto Romano (RM) sospesi dal lavoro a zero ore per il periodo 1° marzo 2012-31 dicembre 2012.

Alla luce di una sostanziale invarianza della posizione degli esuberanti, la CIGS in deroga dei 24 dipendenti, nel tempo divenuti 19 per dimissioni di 5 unità, si è protratta sino al 31 dicembre 2013.

Con riferimento al personale, nel corso dell'incontro del 15 febbraio 2012 è stata comunicata l'impossibilità di adottare meccanismi di rotazione tra i lavoratori che espletavano le medesime mansioni per ragioni di ordine tecnico/organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza.

Relativamente agli ausiliari addetti alle pulizie, non più contemplati dal decreto del commissario *ad acta* n. 8 del 2011, faccio presente che l'Azienda ha esternalizzato il servizio di pulizie appaltandolo al Consorzio Sinergie che, su espressa richiesta della Annali srl, prima di dare inizio alla fornitura del servizio, ha proposto a tutti gli ausiliari addetti alle pulizie di passare alle proprie dipendenze

per lo svolgimento delle stesse mansioni precedentemente svolte. Tuttavia, soltanto 3 dei 12 addetti alle pulizie coinvolti nella procedura di mobilità hanno manifestato la volontà di accettare l'offerta ed il Consorzio ha provveduto a reperire un'unità ricorrendo anche a inserzioni su giornali locali.

L'Azienda ha dichiarato di aver esplicitato in tutte le sedi – ivi incluso l'avvio della procedura di mobilità – di non poter più utilizzare educatori senza titolo, in quanto il citato decreto n. 8 espressamente prevede che la Rsa (Residenza sanitaria assistenziale) dovesse annoverare tra il personale educatori in possesso di specifici titoli di studio.

A tal proposito, la circostanza che il CCNL contempra la figura dei terapisti occupazionali quale figura «ad esaurimento», così come evidenziato nell'interrogazione, non rileva posto che, a fronte di un provvedimento regionale, quale appunto il decreto commissariale n. 8 del 2011, una fonte contrattuale non può che ritenersi irrilevante.

L'Azienda si è quindi avvalsa della prestazione di 5 educatori professionali, muniti di titolo, e ha instaurato rapporti libero professionali con 12 infermieri, garantendo in tal modo un'assistenza più qualificata.

Quanto, poi, agli operatori addetti all'assistenza, che nell'interrogazione si vorrebbero pari a 29/30, a fronte dei 26 attualmente impiegati in struttura, l'Azienda ha rappresentato che la normativa regionale stabilisce l'organico in base ai minuti di assistenza e che, prendendo come riferimento il monte orario mensile applicato in azienda di 165 ore di cui al CCNL AIOP RSA (Associazione Italiana Ospedalità Privata), si perviene a n. 26 unità.

Con riguardo alle mansioni degli OTA (Operatore tecnico assistenziali), l'Azienda ha rilevato come, alla stregua del mansionario di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 384/90 ed al decreto ministeriale n. 295/91, essi debbano svolgere sia attività alberghiera che di assistenza semplice alla persona. Il loro inquadra-

mento come operai, secondo la Annali srl, sarebbe quindi in linea con la suddivisione codicistica in operai, impiegati, quadri e dirigenti di cui all'articolo 2095 del codice civile.

La circostanza, poi, che gli operatori presenti in RSA abbiano il titolo di OSS (Operatori socio-sanitari) è stata tenuta, a parere dell'Azienda, in debita considerazione nel corso della procedura, al fine di non depauperarsi di un patrimonio professionale presente in struttura, anche se temporaneamente non utilizzato.

Quanto, poi, ai carichi di lavoro e alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, la Società ha fatto presente come, nel corso degli ultimi anni, anche in ragione della procedura volta all'ottenimento dell'accreditamento definitivo, sia stata destinataria di numerosi controlli da parte di vari Enti a ciò preposti (ASL, Ministero del lavoro, NAS, Guardia di Finanza), tutti conclusi con esito positivo.

Voglio precisare, inoltre, che dopo la collocazione in CIGS in deroga dei 24 dipendenti, la Annali srl non ha proceduto all'assunzione di nuovo personale né amministrativo né di altro tipo, come si desume anche dal libro unico del lavoro.

È doveroso, inoltre, ricordare che la Annali srl ha ottenuto con decreto del Commissario *ad acta* del 26 giugno 2013 l'accreditamento definitivo per un totale di 114 posti residenza; mentre i 20 posti di riabilitazione in regime residenziale *ex* articolo 26 sono stati autorizzati ma non accreditati.

In vista della conclusione della CIGS in deroga prevista per il 31 dicembre 2013, e in ragione anche del fatto che con l'accreditamento definitivo l'esuberato era ormai strutturale e pertanto non ricorrevano più i presupposti per l'ammortizzatore sociale, la Società in data 14 novembre 2013, ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale con conseguente collocazione in mobilità, riguardante n. 19 lavoratori addetti presso l'unità produttiva di Cineto Romano (RM). Le parti si sono incontrate in sede sindacale senza il raggiungimento

di un accordo e la questione è stata conseguentemente deferita alla Regione Lazio per la successiva fase di sua competenza.

L'esame congiunto espletato in sede regionale in data 23 dicembre 2013, nonostante i tentativi di conciliazione espletati, si è tuttavia concluso con un verbale di mancato accordo.

Infine, in data 8 gennaio 2014 presso la Cabina di regia sulla sanità regionale è stato convocato un tavolo di confronto con la Annali srl e le Organizzazioni sindacali per valutare la possibilità di procedere alla solidarietà difensiva per il personale diretto all'assistenza alla persona con titolo di Operatore socio-sanitario o qualifiche analoghe. Le parti non sono tuttavia divenute ad un accordo e hanno richiesto un approfondimento ulteriore sui requisiti professionali.

Nel corso dell'incontro, la Regione Lazio per quanto di propria competenza si è

impegnata a fare le dovute verifiche tecniche utili ad acquisire elementi di merito e si è resa inoltre disponibile a riconvocare nuovamente le parti al fine di valutare la possibilità di integrare parte degli operatori con titolo e valutare la ricollocazione di parte del personale in esubero in altre realtà di ambito regionale.

Quanto infine alle comunicazioni di licenziamento, l'Azienda sostiene di aver proceduto alla trasmissione di telegrammi e raccomandate in data 31 dicembre 2013, come documentato dai relativi avvisi di ricevimento.

In conclusione, nel ribadire che ad oggi non risulta pervenuta presso la Amministrazione che rappresento alcuna richiesta di valutazione della situazione aziendale all'attenzione, non posso che garantire la più ampia disponibilità a valutare, qualora richiesto, ogni possibile soluzione diretta a tutelare la posizione dei lavoratori.

ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie (C. 254 Vendola e C. 272 Bellanova).

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO
ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie finalizzata al recesso dal contratto di lavoro è sottoscritta, pena la sua nullità, dalla lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d'opera o dal prestatore d'opera, su appositi moduli predisposti con le modalità di cui al comma 4 e resi disponibili gratuitamente dalle direzioni provinciali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego.

2. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 1, si intende qualsiasi contratto inerente ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, il contratto di collaborazione di natura occasionale, il contratto di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile per cui l'associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, nonché il contratto di lavoro instaurato dalle cooperative con i propri soci.

3. I moduli di cui al comma 1, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, destinati all'identificazione della lavoratrice o del lavoratore, ovvero del prestatore d'opera o della prestatrice d'opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile. Il decreto di cui al presente comma definisce altresì le modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni dei moduli.

4. I moduli di cui ai commi 1 e 3 hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione e sono resi disponibili anche attraverso il sito *Internet* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con il decreto di cui al citato comma 3, che garantiscano al contempo la certezza dell'identità del richiedente, la riservatezza dei dati personali, nonché l'individuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validità di cui al presente comma.

5. Con apposite convenzioni a titolo gratuito stipulate nelle forme definite con il medesimo decreto di cui al comma 3, sono altresì disciplinate le modalità attraverso le quali è reso possibile alla lavoratrice, al lavoratore, nonché al prestatore d'opera e alla prestatrice d'opera, acquisire gratuitamente i moduli di cui ai commi 1 e 3, anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati.

6. Il comma 4 dell'articolo 55 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, e i commi da 17 a 23 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogati.

7. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla valorizzazione delle produzioni agroalimentari nazionali con riferimento all'Esposizione universale di Milano 2015.

Audizione dei rappresentanti dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) (*Svolgimento e conclusione*) 102

RISOLUZIONI:

7-00247 Cenni: Iniziative in ambito europeo in materia di normativa sulle sementi (*Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00036*) 103

ALLEGATO 1 (*Nuova formulazione della risoluzione*) 105

ALLEGATO 2 (*Risoluzione approvata dalla Commissione*) 108

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 6 febbraio 2014. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO.

La seduta comincia alle 9.10.

Indagine conoscitiva sulla valorizzazione delle produzioni agroalimentari nazionali con riferimento all'Esposizione universale di Milano 2015.

Audizione dei rappresentanti dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere).

(Svolgimento e conclusione).

Massimo FIORIO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Ferruccio DARDANELLO, *presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere)*, interviene sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono poi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, i deputati Susanna CENNI (PD), Mino TARICCO (PD), Colomba MONGIELLO (PD), Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), Silvia BENEDETTI (M5S), Michele ANZALDI (PD) e Maria ANTEZZA (PD), ai quali replica, con distinti interventi, Ferruccio DARDANELLO, *presidente dell'Unioncamere*.

Massimo FIORIO, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

RISOLUZIONI

Giovedì 6 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 20.20.**7-00247 Cenni: Iniziative in ambito europeo in materia di normativa sulle sementi.**

(Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00036).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Luca SANI, *presidente*, fa presente che, come anticipato nella riunione di ieri dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, i gruppi hanno convenuto di procedere con urgenza alla discussione della risoluzione in considerazione dell'opportunità di una pronuncia esplicita sulla proposta di regolamento della Commissione europea concernente il testo unico sul materiale riproduttivo vegetale (COM (2013) 262 def), a sostegno della deliberazione contraria che la Commissione Agricoltura del Parlamento europeo prevede di adottare il prossimo 11 febbraio.

Avverte quindi che è stato predisposto un nuovo testo della risoluzione, sottoscritto da deputati di diversi gruppi (*vedi allegato 1*).

Susanna CENNI (PD) illustra il nuovo testo, che tiene conto delle osservazioni e proposte formulate dai colleghi. Sottolinea in particolare che con tale atto si vuole esprimere un indirizzo a sostegno della posizione preannunciata dalla competente Commissione del Parlamento europeo di contrarietà rispetto alla proposta della Commissione di testo unico sul materiale riproduttivo vegetale. Si vuole altresì impegnare il Governo ad un complesso di

iniziative a tutela della possibilità di libero scambio di sementi tra gli agricoltori e della biodiversità agricola.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE manifesta apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione ed esprime parere favorevole sul nuovo testo della risoluzione, chiedendo tuttavia che al secondo, al terzo e al quarto impegno sia esplicitamente fatta salva l'esigenza di assicurare i necessari controlli a garanzia degli utilizzatori.

Susanna CENNI (PD) aderisce alla richiesta di riformulazione avanzata dal Governo.

Loredana LUPO (M5S) accoglie la richiesta di riformulazione, che giudica tuttavia ripetitiva.

Nel merito, auspica che il Governo sappia ben interpretare l'indirizzo contenuto nella risoluzione. Richiama in particolare l'attenzione sull'importanza che in materia di sementi assume la terminologia utilizzata. Infatti, ritiene che attraverso l'uso di termini nuovi – diversi dalla parola seme – si apra la strada a conseguenze imprevedibili, soprattutto per quanto riguarda le sementi geneticamente modificate. Sottolinea anche che il Governo dovrà portare in Europa l'indirizzo italiano di contrarietà agli OGM, che danneggerebbero fortemente il territorio e le produzioni tipiche dell'Italia.

Luciano AGOSTINI (PD) aderisce al nuovo testo della risoluzione.

Massimo FIORIO (PD) ringrazia il Governo della disponibilità ad intervenire in breve tempo per garantire una pronuncia della Commissione tempestiva rispetto alla prossima scadenza europea. Manifesta pertanto apprezzamento per una fattiva collaborazione del Governo, che si è già registrata in occasione del disegno di legge di stabilità e che auspica continuerà a

registrarsi sul prossimo disegno di legge collegato in materia di agricoltura.

Susanna CENNI (PD) ringrazia il Sottosegretario e tutti i componenti della Commissione, a partire dal Presidente, per la disponibilità a una pronuncia in tempi brevi.

Luca SANI, *presidente*, avverte che la risoluzione, come ulteriormente modificata nel corso della seduta, assume il numero 8-00036 (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la risoluzione n. 8-00036.

Luca SANI, *presidente*, propone che la Commissione chieda al Presidente della Camera di voler trasmettere la risoluzione approvata alle istituzioni europee, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico con i Parlamenti nazionali

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 20.30.

ALLEGATO 1

Risoluzione 7-00247 Cenni: Iniziative in ambito europeo in materia di normativa sulle sementi.**NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE**

La XIII Commissione,
premessi che:

le sementi sono il primo anello della catena alimentare la cui varietà e diversità rappresenta un fattore fondamentale per la tutela della biodiversità agricola e della qualità della produzione di alimenti e mangimi; tale varietà è oggi a rischio: la FAO ha stimato che in 100 anni si registrerà una perdita del 75 per cento della biodiversità agricola, a causa della diffusione globale di poche varietà vegetali;

il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura ratificato dall'Italia con la legge n. 101 del 2004 mette in competizione i sistemi agricoli tradizionali con i nuovi sistemi agricoli differenziati, allargando la base genetica e consentendo un'estensione di produzione di sementi geneticamente modificate; in particolare, non si evince all'articolo 9 una reale tutela delle sementi tradizionali e riprodotte con selezione naturale dalla competizione con le sementi OGM e con quelle commercializzate dalle multinazionali;

L'Unione europea ha lavorato svariati anni ad una nuova legislazione per i semi con l'obiettivo dichiarato di uniformare, semplificare e rendere maggiormente omogenea la legislazione in materia negli Stati membri e, il 6 maggio 2013, la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale (testo unico sul materiale riproduttivo vegetale) COM (2013)262;

la proposta in esame è finalizzata a sostituire e ad aggiornare dodici direttive attualmente in vigore che regolano la materia ed è diretta inoltre a regolare l'iscrizione del materiale riproduttivo vegetale, in cui rientrano non solo le sementi, ma anche le piante e loro parti in grado di riprodurre piante intere, nei registri nazionali ed europeo, nonché la commercializzazione, l'etichettatura, gli imballaggi e i controlli post certificazione del medesimo materiale. Tale semplificazione comporta la legittimazione in ambito internazionale della commercializzazione di materiale OGM a discapito delle sementi tradizionali. Inoltre, si determinerebbe un controllo totale della filiera da parte delle multinazionali;

anche se nella proposta di regolamento sono previste apposite deroghe relative « al materiale riproduttivo vegetale destinato a un mercato di nicchia », e regole specifiche per le « antiche varietà tradizionali » – sottratti agli *iter* di registrazione – esse non sembrano sufficienti a tutelare le specificità locali e la biodiversità agricola italiana; in particolare, il timore è che la nuova legislazione invece di migliorare le regole sulla commercializzazione dei semi aumenti in maniera significativa le difficoltà per gli agricoltori di costruire sistemi sementieri informali tra di loro mediante una circolazione dei semi fuori dai canali commerciali; inoltre, la proposta appare in contrasto con quanto sancito dal Trattato citato non consentendo, in ultima analisi, la realiz-

zazione di quel sistema di mercato in cui le sementi tradizionali possono accedere in maniera non penalizzante;

la standardizzazione della regolamentazione del mercato dei semi potrebbe determinare effetti pesanti sulla biodiversità europea, producendo un livellamento della varietà delle sementi;

di certo, tale omogeneità delle legislazioni sementiere produrrà effetti positivi per il settore agroindustriale, mentre gli agricoltori potrebbero trovarsi a dover adempiere solo ad una attività di produzione secondo le logiche del mercato mondiale in cui i semi sono solo una merce qualsiasi, senza più assolvere alla funzione di conservazione, di selezione e di libero scambio del materiale riproduttivo vegetale;

i cambiamenti climatici costringono a ridurre considerevolmente il consumo mondiale di energia. L'agricoltura industriale è uno dei settori che produce un alto consumo di combustibili fossili, utilizzati sia per i pesticidi sia per i concimi, i trasporti, l'industria della distribuzione e il lavoro meccanizzato della terra; tutto questo determina un enorme impoverimento del suolo e della biodiversità;

gli alimenti venduti nei mercati sono per la quasi totalità prodotti dagli stessi semi industriali che forniscono un prodotto uniforme; in compenso tali semi non possono essere usati per la produzione di semi e, così, gli agricoltori diventano consumatori dei loro stessi semi, che devono comprare ogni anno da società specializzate;

il relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto all'alimentazione, Olivier De Schutter nei propri rapporti evidenzia sistematicamente che l'unica soluzione per nutrire la popolazione mondiale in maniera costante è l'agricoltura mista su piccola scala, ecologica e locale; sulla questione delle sementi, quindi, non risulta opportuno procedere ad una legislazione che centralizzi ancora di più le decisioni e

le procedure di cui beneficerà in massima parte il settore industriale a scapito degli agricoltori;

nel mese di dicembre 2013, il Presidente della commissione agricoltura del Parlamento europeo, Paolo De Castro, in una lettera inviata al quotidiano « La Repubblica » in risposta ad un articolo firmato da Carlo Petrini dal titolo « I semi non hanno padroni. I contadini d'Europa sfidano le multinazionali » afferma di « ritenere necessario chiarire la posizione del Parlamento europeo su un tema di grande rilievo come quello del regolamento sulla commercializzazione delle sementi e delle piante da propagazione » e precisa che « la Commissione Agricoltura del Parlamento europeo ha già avuto modo di manifestare un profondo malessere che si è tradotto in oltre 1.000 emendamenti tra i quali spicca anche la richiesta di rigetto totale della proposta » (em. 93 sottoscritto anche dallo stesso presidente De Castro, Ndr); i motivi di tale malessere derivano « dalla sintesi forzata di temi differenti tra loro e complessi come la commercializzazione delle sementi e del materiale di propagazione che possono creare un fardello amministrativo inutile per gli agricoltori e limitare la scelta e la trasparenza per i consumatori »;

in questo complesso contesto è necessario anche ricordare che la Corte di giustizia europea, il 12 luglio 2013, in merito alla controversia in materia di sementi di ortaggi tra due imprese francesi, un'associazione *no-profit*, la Kokopelli, e un produttore di sementi, Graines Baumaux sas, ha ritenuto obbligatoria l'iscrizione ufficiale di una varietà vegetale prima della sua commercializzazione, così come previsto dalle direttive sementiere già in vigore; pertanto è fondamentale evitare ogni ulteriore irrigidimento della legislazione in materia di semi con l'obiettivo di consentire la creazione di un modello in cui la produzione e la disponibilità di materiali riproduttivi vegetali di alta qualità fisica e sanitaria in tutta Europa siano coniugati ad una effettiva tutela della biodiversità;

il 28 gennaio 2014, la Commissione agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo ha reso noto che voterà il rigetto con risoluzione del « testo unico sul materiale riproduttivo vegetale » il prossimo 11 febbraio; da ultimo, il 30 gennaio 2014 la Commissione ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare al Parlamento europeo, ha già rigettato a grande maggioranza (46 a favore e 4 contro) il testo unico sul materiale riproduttivo vegetale per garantire la sicurezza dell'agricoltura europea e il commercio internazionale delle semi ma non a discapito della biodiversità e della libertà dei piccoli coltivatori europei di crescere e utilizzare le proprie sementi;

il 22 dicembre 2013, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha dichiarato il 2014 anno internazionale dell'agricoltura familiare (IYFF). L'iniziativa sarà focalizzata sulla ricerca di risposte concrete ai problemi e alle aspettative delle comunità rurali, ovunque esse si trovino, in modo da poter rivolgere ai Governi un piano d'azione ben preciso funzionale al rigoglio e alla tutela dell'agricoltura familiare sostenibile;

il Governo in numerose occasioni ha espresso la propria posizione di difesa e tutela della biodiversità di interesse agricolo dai tentativi di inserimento nella filiera di coltivazioni OGM,

impegna il Governo:

ad adottare in sede europea tutte le iniziative necessarie affinché sia ritirata la proposta di regolamento relativo alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale (testo unico sul materiale riproduttivo vegetale) [COM (2013) 262 def.];

a mettere in atto tutte le iniziative utili al fine di tutelare il libero scambio delle sementi tra gli agricoltori e la loro non brevettabilità a tutela della biodiver-

sità, anche in previsione del semestre di Presidenza italiana presso l'Unione europea;

a farsi promotore, in ambito europeo, di una normativa sementiera che rivolga una particolare attenzione alle sementi tradizionali, consentendone lo scambio tra gli agricoltori, individuando le opportune azioni di sostegno per gli agricoltori custodi, anche in considerazione del ruolo da essi svolto nella conservazione e produzione di biodiversità agricola, e promuova le varietà da conservazione;

a garantire che i piccoli agricoltori possano vendere materiale di propagazione agli utilizzatori finali con una minore burocrazia non penalizzante;

a rendere operative le disposizioni applicative per la commercializzazione delle sementi delle « varietà da conservazione », al fine di salvaguardare e promuovere la biodiversità vegetale;

ad intervenire in sede europea affinché nella normativa siano conservati esclusivamente il linguaggio e le dizioni espresse dalle vecchie direttive al fine di evitare manomissioni del settore e ambiguità interpretative;

a promuovere e a tutelare ogni iniziativa utile a diffondere le pratiche per la difesa della biodiversità di interesse agrario, predisponendo – in occasione dell'evento internazionale del 2014 che celebra l'agricoltura familiare sostenibile – gli opportuni progetti nell'ambito di EXPO 2015.

« Cenni, Lupo, Franco Bordo, Catania, Oliverio, Schullian, Luciano Agostini, Antezza, Benedetti, Massimiliano Bernini, Braga, Bratti, Carra, Cova, Covello, Fiorio, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Mariani, Mongiello, Mosca, Parentela, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zaccagnini, Zannin ».

ALLEGATO 2

Risoluzione 7-00247 Cenni: Iniziative in ambito europeo in materia di normativa sulle sementi.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,
premessi che:

le sementi sono il primo anello della catena alimentare la cui varietà e diversità rappresenta un fattore fondamentale per la tutela della biodiversità agricola e della qualità della produzione di alimenti e mangimi; tale varietà è oggi a rischio: la FAO ha stimato che in 100 anni si registrerà una perdita del 75 per cento della biodiversità agricola, a causa della diffusione globale di poche varietà vegetali;

il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura ratificato dall'Italia con la legge n. 101 del 2004 mette in competizione i sistemi agricoli tradizionali con i nuovi sistemi agricoli differenziati, allargando la base genetica e consentendo un'estensione di produzione di sementi geneticamente modificate; in particolare, non si evince all'articolo 9 una reale tutela delle sementi tradizionali e riprodotte con selezione naturale dalla competizione con le sementi OGM e con quelle commercializzate dalle multinazionali;

l'Unione europea ha lavorato svariati anni ad una nuova legislazione per i semi con l'obiettivo dichiarato di uniformare, semplificare e rendere maggiormente omogenea la legislazione in materia negli Stati membri e, il 6 maggio 2013, la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale (testo unico sul materiale riproduttivo vegetale) COM (2013)262;

la proposta in esame è finalizzata a sostituire e ad aggiornare dodici direttive attualmente in vigore che regolano la materia ed è diretta inoltre a regolare l'iscrizione del materiale riproduttivo vegetale, in cui rientrano non solo le sementi, ma anche le piante e loro parti in grado di riprodurre piante intere, nei registri nazionali ed europeo, nonché la commercializzazione, l'etichettatura, gli imballaggi e i controlli post certificazione del medesimo materiale. Tale semplificazione comporta la legittimazione in ambito internazionale della commercializzazione di materiale OGM a discapito delle sementi tradizionali. Inoltre, si determinerebbe un controllo totale della filiera da parte delle multinazionali;

anche se nella proposta di regolamento sono previste apposite deroghe relative « al materiale riproduttivo vegetale destinato a un mercato di nicchia », e regole specifiche per le « antiche varietà tradizionali » – sottratti agli *iter* di registrazione – esse non sembrano sufficienti a tutelare le specificità locali e la biodiversità agricola italiana; in particolare, il timore è che la nuova legislazione invece di migliorare le regole sulla commercializzazione dei semi aumenti in maniera significativa le difficoltà per gli agricoltori di costruire sistemi sementieri informali tra di loro mediante una circolazione dei semi fuori dai canali commerciali; inoltre, la proposta appare in contrasto con quanto sancito dal Trattato citato non consentendo, in ultima analisi, la realiz-

zazione di quel sistema di mercato in cui le sementi tradizionali possono accedere in maniera non penalizzante;

la standardizzazione della regolamentazione del mercato dei semi potrebbe determinare effetti pesanti sulla biodiversità europea, producendo un livellamento della varietà delle sementi;

di certo, tale omogeneità delle legislazioni sementiere produrrà effetti positivi per il settore agroindustriale, mentre gli agricoltori potrebbero trovarsi a dover adempiere solo ad una attività di produzione secondo le logiche del mercato mondiale in cui i semi sono solo una merce qualsiasi, senza più assolvere alla funzione di conservazione, di selezione e di libero scambio del materiale riproduttivo vegetale;

i cambiamenti climatici costringono a ridurre considerevolmente il consumo mondiale di energia. L'agricoltura industriale è uno dei settori che produce un alto consumo di combustibili fossili, utilizzati sia per i pesticidi sia per i concimi, i trasporti, l'industria della distribuzione e il lavoro meccanizzato della terra; tutto questo determina un enorme impoverimento del suolo e della biodiversità;

gli alimenti venduti nei mercati sono per la quasi totalità prodotti dagli stessi semi industriali che forniscono un prodotto uniforme; in compenso tali semi non possono essere usati per la produzione di semi e, così, gli agricoltori diventano consumatori dei loro stessi semi, che devono comprare ogni anno da società specializzate;

il relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto all'alimentazione, Olivier De Schutter, nei propri rapporti evidenzia sistematicamente che l'unica soluzione per nutrire la popolazione mondiale in maniera costante è l'agricoltura mista su piccola scala, ecologica e locale; sulla questione delle sementi, quindi, non risulta opportuno procedere ad una legislazione che centralizzi ancora di più le decisioni e

le procedure di cui beneficerà in massima parte il settore industriale a scapito degli agricoltori;

nel mese di dicembre 2013, il Presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo, Paolo De Castro, in una lettera inviata al quotidiano « La Repubblica » in risposta ad un articolo firmato da Carlo Petrini dal titolo « I semi non hanno padroni. I contadini d'Europa sfidano le multinazionali » afferma di « ritenere necessario chiarire la posizione del Parlamento europeo su un tema di grande rilievo come quello del regolamento sulla commercializzazione delle sementi e delle piante da propagazione » e precisa che « la Commissione Agricoltura del Parlamento europeo ha già avuto modo di manifestare un profondo malessere che si è tradotto in oltre 1.000 emendamenti tra i quali spicca anche la richiesta di rigetto totale della proposta » (em. 93 sottoscritto anche dallo stesso presidente De Castro); i motivi di tale malessere derivano « dalla sintesi forzata di temi differenti tra loro e complessi come la commercializzazione delle sementi e del materiale di propagazione che possono creare un fardello amministrativo inutile per gli agricoltori e limitare la scelta e la trasparenza per i consumatori »;

in questo complesso contesto è necessario anche ricordare che la Corte di giustizia europea, il 12 luglio 2013, in merito alla controversia in materia di sementi di ortaggi tra due imprese francesi, un'associazione *no-profit*, la Kokopelli, e un produttore di sementi, Graines Baumaux sas, ha ritenuto obbligatoria l'iscrizione ufficiale di una varietà vegetale prima della sua commercializzazione, così come previsto dalle direttive sementiere già in vigore; pertanto è fondamentale evitare ogni ulteriore irrigidimento della legislazione in materia di semi con l'obiettivo di consentire la creazione di un modello in cui la produzione e la disponibilità di materiali riproduttivi vegetali di alta qualità fisica e sanitaria in tutta Europa siano coniugati ad una effettiva tutela della biodiversità;

il 28 gennaio 2014, la Commissione Agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo ha reso noto che voterà il rigetto con risoluzione del « testo unico sul materiale riproduttivo vegetale » il prossimo 11 febbraio; da ultimo, il 30 gennaio 2014 la Commissione ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare al Parlamento europeo, ha già rigettato a grande maggioranza (46 a favore e 4 contro) il testo unico sul materiale riproduttivo vegetale per garantire la sicurezza dell'agricoltura europea e il commercio internazionale delle semi ma non a discapito della biodiversità e della libertà dei piccoli coltivatori europei di crescere e utilizzare le proprie sementi;

il 22 dicembre 2013, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha dichiarato il 2014 anno internazionale dell'agricoltura familiare (IYFF). L'iniziativa sarà focalizzata sulla ricerca di risposte concrete ai problemi e alle aspettative delle comunità rurali, ovunque esse si trovino, in modo da poter rivolgere ai Governi un piano d'azione ben preciso funzionale al rigoglio e alla tutela dell'agricoltura familiare sostenibile;

il Governo in numerose occasioni ha espresso la propria posizione di difesa e tutela della biodiversità di interesse agricolo dai tentativi di inserimento nella filiera di coltivazioni OGM,

impegna il Governo:

ad adottare in sede europea tutte le iniziative necessarie affinché sia ritirata la proposta di regolamento relativo alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale (testo unico sul materiale riproduttivo vegetale) [COM (2013) 262 def];

a mettere in atto tutte le iniziative utili al fine di tutelare il libero scambio delle sementi tra gli agricoltori e la loro non brevettabilità a tutela della biodiversità, anche in previsione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, fatta salva l'esigenza di assicurare i necessari controlli a garanzia degli utilizzatori;

a farsi promotore, in ambito europeo, di una normativa sementiera che rivolga una particolare attenzione alle sementi tradizionali, consentendone lo scambio tra gli agricoltori, individuando le opportune azioni di sostegno per gli agricoltori custodi, anche in considerazione del ruolo da essi svolto nella conservazione e produzione di biodiversità agricola, e promuova le varietà da conservazione, fatta salva l'esigenza di assicurare i necessari controlli a garanzia degli utilizzatori;

a garantire che i piccoli agricoltori possano vendere materiale di propagazione agli utilizzatori finali con una minore burocrazia non penalizzante, fatta salva l'esigenza di assicurare i necessari controlli a garanzia degli utilizzatori;

a rendere operative le disposizioni applicative per la commercializzazione delle sementi delle « varietà da conservazione », al fine di salvaguardare e promuovere la biodiversità vegetale;

ad intervenire in sede europea affinché nella normativa siano conservati esclusivamente il linguaggio e le dizioni espresse dalle vecchie direttive al fine di evitare manomissioni del settore e ambiguità interpretative;

a promuovere e a tutelare ogni iniziativa utile a diffondere le pratiche per la difesa della biodiversità di interesse agrario, predisponendo – in occasione dell'evento internazionale del 2014 che celebra l'agricoltura familiare sostenibile – gli opportuni progetti nell'ambito di EXPO 2015.

(8-00036) « Cenni, Lupo, Franco Bordo, Catania, Oliverio, Schullian, Luciano Agostini, Antezza, Benedetti, Massimiliano Bernini, Braga, Bratti, Carra, Cova, Covello, Fiorio, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Mariani, Mongiello, Mosca, Parentela, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zaccagnini, Zanin ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per gli affari europei, Enzo Moavero Milanese, nell'ambito dell'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2014 e relativi allegati (COM(2013)739 final) e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2014 (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	111
---	-----

AUDIZIONI

Giovedì 6 febbraio 2014.— Presidenza del presidente Michele BORDO. — Interviene il Ministro per gli affari europei, Enzo Moavero Milanese.

La seduta comincia alle 9.50.

Audizione del Ministro per gli affari europei, Enzo Moavero Milanese, nell'ambito dell'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2014 e relativi allegati (COM(2013)739 final) e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2014.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Michele BORDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei depu-

tati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro ENZO MOAVERO MILANESI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Stefano FASSINA (PD), Adriana GALGANO (SCpI), Rocco BUTTIGLIONE (PI), Emanuele PRATAVIERA (LNA), Paola PINNA (M5S) e Alessia Maria MOSCA (PD).

Il ministro ENZO MOAVERO MILANESI, fornisce ulteriori precisazioni.

Michele BORDO, *presidente*, ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa.

Audizione di una delegazione dell'Alleanza delle Cooperative Italiane (*Svolgimento e conclusione*) 112

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 6 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 8.05.

Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa.

Audizione di una delegazione dell'Alleanza delle Cooperative Italiane.

(Svolgimento e conclusione).

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce i temi dell'audizione, ringraziando i rappresentanti dell'Alleanza delle Cooperative Italiane per la loro presenza.

Bruno BUSACCA, *responsabile funzione relazioni istituzionali della Legacoop*, svolge una relazione sui temi dell'indagine, integrata dall'intervento di Toni DELLA VECCHIA, *servizio legislativo e legale di Confcooperative*.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il dottor Busacca e il dottor Della Vecchia per le loro relazioni, in merito alle quali svolge una serie di riflessioni. Invita quindi i parlamentari che lo desiderino ad intervenire.

Il senatore Ignazio ANGIONI (PD) e il deputato Mino TARICCO (PD) svolgono alcune considerazioni, ponendo una serie di quesiti.

Bruno BUSACCA, *responsabile funzione relazioni istituzionali della Legacoop*, svolge una relazione sui temi dell'indagine, e Toni DELLA VECCHIA, *servizio legislativo e legale di Confcooperative*, rispondono alle domande poste.

Gianfranco FARAONE, *ufficio studi di AGCI*, ringrazia per l'attenzione e si rimette alla memoria depositata presso la Commissione.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia per il loro contributo i rappresentanti dell'Alleanza delle Cooperative Italiane e dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle 9.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Presidente dell'Unione delle Province d'Italia (UPI), Antonio Saitta, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione e conclusione</i>)	113
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	113

AUDIZIONI

Giovedì 6 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 16.15.

Audizione del Presidente dell'Unione delle Province d'Italia (UPI), Antonio Saitta, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Antonio SAITTA, *presidente dell'Unione delle Province d'Italia (UPI)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI, il senatore Federico FORNARO (PD) e il deputato Daniele MARANTELLI (PD).

Giancarlo GIORGETTI *presidente*, ringrazia il presidente dell'Unione delle Province d'Italia (UPI) per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.40 alle 16.45.

COMITATO PARLAMENTARE

per i procedimenti di accusa

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	114
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 6 febbraio 2014. — Presidenza
del Presidente Ignazio LA RUSSA.*

L'ufficio di presidenza del Comitato,
integrato dai rappresentanti dei gruppi, si
è riunito dalle 16.20 alle 16.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 115

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 6 febbraio 2014. — Presidenza
del presidente Rosy BINDI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 14.10 alle 14.55.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi. C. 2012 Governo – Rel. Formisano (Parere alla Commissione VI) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	3
---	---

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo – Approvato dal Senato (Parere alla Commissione I) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione</i>)	10
---	----

GIUNTA DELLE ELEZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	19
COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	19

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1589 Governo, recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, del Ministro Cécile Kyenge, in qualità di Presidente della Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di Caterina Chinnici, Capo del dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della Giustizia, di rappresentanti dell'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia (AIMMF) e di rappresentanti dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie (ANFAA)	20
---	----

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	21
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22
SEDE REFERENTE:	
DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	22
AVVERTENZA	24

II Giustizia

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25
SEDE REFERENTE:	
Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. C. 204-251-328-923-B (<i>Esame e rinvio</i>)	25
Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331-927-B (<i>Esame e rinvio</i>)	27
AVVERTENZA	33

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dell'attivista della Campagna internazionale per l'abolizione della pena di morte, Lidia Guerrero de Saldano	34

IV Difesa

INTERROGAZIONI:	
Sull'ordine dei lavori	35
5-00737 Casellato: Sul trasferimento della Divisione unità mobili e speciali dei carabinieri « Polidoro »	35
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	38
5-01543 Giuditta Pini: Sugli ufficiali medici nei teatri operativi	36
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	40
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-02069 Artini: Sullo stoccaggio delle acque del reattore nucleare sperimentale della Marina militare (CISAM – Centro interforze studi e applicazioni militari) di S. Piero di Grado (Pisa)	36
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	42

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:	
Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>) .	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:	
Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale italiano e per la creazione della rete integrata di itinerari turistici culturali (C. 1249 Petrenga), audizione di rappresentanti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	64

RISOLUZIONI:

7-00245 Molea: Su recenti iniziative relative all'assetto giornalistico ed editoriale di un'Agenzia di stampa (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00035</i>)	65
<i>ALLEGATO 1 (Risoluzione approvata)</i>	71

INTERROGAZIONI:

5-01086 Pes: Sull'istituzione dei licei musicali e su talune problematiche concernenti i docenti precari di musica	69
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	73
5-01337 Gallinella: Interventi a tutela delle piccole scuole dei comuni montani	70
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	74
5-01439 Coccia: Sui fondi destinati all'avviamento alla pratica sportiva nelle scuole	70
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	75
5-01511 Culotta: Sui percorsi abilitanti speciali per l'insegnamento nella classe di concorso 56/A, concernente discipline nautiche	70
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	76

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 Vacca	70
AVVERTENZA	70

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:**

5-01945 Borghi: Iniziative urgenti per la completa attuazione del « Programma 6.000 campanili »	77
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	84
5-01946 De Rosa: Iniziative urgenti per rivedere le scelte relative alla realizzazione della tratta autostradale Rosignano-Civitavecchia	78
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	86

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/76/UE che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture. Atto n. 44 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	79
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Atto n. 57 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	79
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Atto n. 53 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	82

XI Lavoro pubblico e privato**INTERROGAZIONI:**

5-01719 Albanella: Sulla situazione dei lavoratori italiani impiegati presso i <i>call center</i> ...	88
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	94
5-01757 Baldassarre: Criteri di gestione e prospettive del fondo denominato « FONDINPS » ...	89
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	96
5-02023 Ferro: Sulle misure di tutela riguardanti i lavoratori della « RSA Annali » di Cineto Romano	89
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	97

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie. C. 254 Vendola e C. 272 Bellanova (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	90
ALLEGATO 4 (<i>Testo unificato elaborato dal comitato ristretto adottato come testo base</i>) ...	100
Sull'ordine dei lavori	93

XIII Agricoltura**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sulla valorizzazione delle produzioni agroalimentari nazionali con riferimento all'Esposizione universale di Milano 2015.	
Audizione dei rappresentanti dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	102

RISOLUZIONI:

7-00247 Cenni: Iniziative in ambito europeo in materia di normativa sulle sementi (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00036</i>)	103
ALLEGATO 1 (<i>Nuova formulazione della risoluzione</i>)	105
ALLEGATO 2 (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	108

XIV Politiche dell'Unione europea**AUDIZIONI:**

Audizione del Ministro per gli affari europei, Enzo Moavero Milanese, nell'ambito dell'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2014 e relativi allegati (COM(2013)739 final) e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2014 (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	111
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa.	
Audizione di una delegazione dell'Alleanza delle Cooperative Italiane (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	112

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**AUDIZIONI:**

Audizione del Presidente dell'Unione delle Province d'Italia (UPI), Antonio Saitta, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione e conclusione</i>)	113
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	113

COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	114
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	115
---	-----

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 6,80



17SMC0001740